Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 728

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 3 maggio 2017

INDICE

Commissioni congiunte

5ª (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 6) . . . . . *Pag.* 5

Uffici di Presidenza (Riunione n. 7) . . . . . » 6

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro):

Plenaria . . . . . *Pag.* 7

6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 13) . . . . . » 22

7ª (Istruzione) e 12ª (Igiene e sanità):

Plenaria . . . . . » 23

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Plenaria . . . . . *Pag.* 33

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 53

4ª - Difesa:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 65

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 77

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

5ª - Bilancio:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 90
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 91
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 106
7ª - Istruzione:
Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 107
Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 115
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 335) . . . . . » 121
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 122
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 174) . . . . . » 133
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 347) . . . . . » 134
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 348) . . . . . » 134
10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 135
Plenaria (2ª pomeridiana) . . . . . » 136
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 138
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 258) . . . . . » 142
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 243) . . . . . » 143
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 244) . . . . . » 143
Plenaria . . . . . » 144
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 146
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 159

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Plenaria . . . . . *Pag.* 161

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Plenaria . . . . . *Pag.* 165
Ufficio di Presidenza . . . . . » 166

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria . . . . . *Pag.* 167

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

Plenaria . . . . . » 169

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Ufficio di Presidenza . . . . . » 171

Plenaria . . . . . » 171

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 175

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 176

COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Mercoledì 3 maggio 2017

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Vice Presidente della V Commissione della Camera
PALESE

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GOLF (FIG), DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (FISI) E DEL DIRETTORE DELLA RYDER CUP *2022 SULLE MISURE CORRETTIVE DEI CONTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 50 DEL 2017*

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Vice Presidente della V Commissione della Camera
FANUCCI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,20

AUDIZIONI INFORMALI DEI RAPPRESENTANTI DI ANCI, UPI E CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLE MISURE CORRETTIVE DEI CONTI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 50 DEL 2017

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledì 3 maggio 2017

Plenaria

26ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

La seduta inizia alla ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (n. 389)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ASCOLA comunica che i relatori Albertini e Lucrezia Ricchiuti hanno presentato uno schema di parere con condizioni e osservazioni – pubblicato in allegato – il cui testo potrebbe subire alcune limitate modificazioni in esito a ulteriori approfondimenti.

Il senatore CARRARO *(FI-PdL XVII)* sollecita che venga messo in votazione nella prossima seduta un testo definitivo, da far pervenire ai commissari in tempo utile per la necessaria valutazione.

Il presidente Mauro Maria MARINO condivide la procedura illustrata dal presidente D'Ascola e non esclude che il testo definitivo possa essere inviato prima della seduta.

Il presidente D'ASCOLA propone di convocare un'ulteriore seduta alle ore 8,30 di domani, finalizzata all'esame e alla votazione dello schema di parere.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente D'ASCOLA avverte che è convocata un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite per domani, alle ore 8,30, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 389

Le Commissioni 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro):

esaminato lo schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 389;

svolto un ampio ciclo di audizioni e acquisite le memorie dei soggetti interessati e degli esperti;

preso atto delle relazioni svolte dai senatori Albertini, per parti di competenza della Commissione giustizia, e Ricchiuti, per le parti di competenza della Commissione finanze, nella seduta del 28 marzo 2017, nonché della discussione successivamente svoltasi nell'ambito delle medesime commissioni;

premesso che:

lo schema di decreto in esame recepisce, in attuazione degli articoli 1 e 15 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), la direttiva UE 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio), volta ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l'utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, al fine di adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento UE 2015/847; la predetta direttiva che dovrà essere recepita entro il 26 giugno 2017, definisce un quadro globale per il contrasto della raccolta di beni o di danaro a scopi terroristici prescrivendo agli Stati membri di individuare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;

considerato che lo spirito della direttiva 2015/849 è di rafforzare l'approccio basato sul rischio, di accrescere la trasparenza sulla titolarità effettiva e di conferire alle *Financial Intelligence Units* (FIU) maggiore autonomia ed efficienza, in vista di un contrasto del riciclaggio di danaro di provenienza illecita e del finanziamento del terrorismo sempre più determinato ed efficace;

e che coerentemente viene disegnato un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

considerato che la norma di delega (art. 15 legge n. 170 del 2016) individua gli obiettivi di orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto all'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali nonché graduare i controlli e le procedure strumentali in funzione del ri-

schio; in tale prospettiva sono delineati i criteri direttivi; nel rispetto del principio del *ne bis in idem* e di proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per le violazioni della disciplina attuativa della direttiva sono previsti una serie di principi e criteri direttivi volti ad introdurre nuove fattispecie incriminatrici solo per le gravi violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti commesse con frode, falsificazione di documenti e violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, con un limite massimo delle relative sanzioni compreso tra i 3 anni di reclusione e i 30.000 euro di multa; graduare entità e tipo delle sanzioni amministrative sulla base di specifici parametri; prevedere che le sanzioni per violazioni della direttiva commesse dalle persone giuridiche possano essere applicate ai soggetti in posizione apicale dell'ente; sanzionare a livello amministrativo le gravi, reiterate o plurime violazioni nonché quelle relative a segnalazioni di operazioni sospette, che comportano le misure afflittive specificate dalla stessa norma di delega;

considerato altresì che in questa direzione lo schema di decreto in esame riscrive sostanzialmente il decreto legislativo 21 novembre 2007, 231 (attuativo della precedente direttiva antiriciclaggio), introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, l'attività di registrazione, le comunicazioni delle competenti autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni;

e che la seconda parte del decreto riscrive il decreto legislativo n. 109 del 2007;

tenuto conto inoltre del quadro normativo nazionale in tema di antiriciclaggio e, in particolare, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 che ha trasformato in illecito amministrativo alcune violazioni della normativa antiriciclaggio per le quali era prevista la sola pena pecuniaria: la condotta di chiunque contravviene alle disposizioni concernenti l'obbligo di identificazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato; la condotta di chi omette di effettuare la registrazione dei dati ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto; il comportamento del collaboratore esterno che omette di eseguire, esegue tardivamente ovvero in modo incompleto la comunicazione al soggetto per conto del quale opera, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di registrazione;

rilevato che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame sostituisce integralmente il Titolo I (Disposizioni di carattere generale) del decreto legislativo n. 231 del 2007, e che nel Capo I, concernente l'ambito di applicazione, gli articoli da 1 a 3 modificano le definizioni, le finalità e i principi recati dalle norme in vigore, nonché l'elenco dei destinatari delle disposizioni antiriciclaggio e di lotta al finanziamento al terrorismo, e che dal combinato disposto degli articoli 1 e 10 del Capo I si evince che tra i soggetti destinatari ci sono le Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ovvero gli enti pubblici nazionali, le so-

cietà partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

ritenuto che nel panorama italiano devono essere valorizzati gli apporti di tutti i soggetti interessati, a partire dall'UIF, dalla Guardia di finanza – Nucleo speciale di polizia valutaria, alla Direzione investigativa antimafia e all'autorità giudiziaria;

considerato che l'articolo 2 dello schema sostituisce integralmente il Titolo II (Obblighi) del decreto legislativo n. 231 del 2007, confermando i pilastri su cui si fonda il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (adeguata verifica, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette); e quanto riguarda il Capo III, l'articolo 35, nel disciplinare l'obbligo di segnalazione sospetta precisa che la segnalazione alla UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia) deve essere effettuata prima di compiere l'operazione; nelle ipotesi indicate dalla norma i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano tempestivamente la UIF. Tuttavia la segnalazione si considera tardiva se è effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità di vigilanza; la segnalazione si considera tardiva ove effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta, con la conseguenza dell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata, ovvero tardivamente segnalata – come previsto dal successivo articolo 58, al comma 1 – nei confronti del soggetto obbligato;

considerato altresì che l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il titolo V del decreto legislativo n. 231/2007, modificando sia gli illeciti penali (Capo I) che quelli amministrativi, e, in particolare, che il comma 2, sostituendo il Capo II in ordine alla disciplina delle sanzioni amministrativa, apporta una riforma sostanziale alla normativa vigente che rinvia, per il procedimento di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative alla legge n. 689 del 1981; la riforma invece, elencando le diverse sanzioni previste per le violazioni della normativa antiriciclaggio, delinea un procedimento sanzionatorio specifico e detta particolari disposizioni sui criteri di determinazione della sanzione e sul pagamento in misura ridotta; rilevato, in particolare, che nell'articolo 58 *(Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)* non sono più previste alcune clausole di salvaguardia, attualmente contenute nell'articolo 57 del decreto legislativo, che determinano l'applicazione dell'illecito amministrativo solo quando la condotta non integri gli estremi di un reato; e che nel medesimo articolo 58, al comma 2, si prevede l'applicazione, in capo al personale del soggetto obbligato (persona fisica) ritenuto responsabile in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui opera per l'omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta, della summenzionata sanzione applicabile al soggetto obbligato (persona giuridica), laddove la legge di delega non contempla la punibilità del personale in senso stretto; inoltre all'articolo

57, al comma 4, non viene individuato il limite massimo delle sanzioni amministrative, contro i princìpi generali stabiliti dalla legge n. 689 del 1981;

per quanto riguarda le sanzioni amministrative accessorie, rilevato che il nuovo articolo 61 , comma 5, prevede in casi particolarmente gravi, la sospensione da 15 giorni a 3 mesi dell'esercizio del servizio o dell'attività e che la violazione dell'ordine di sospensione viene sanzionata con una sanzione pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro;

in merito alle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 69 preliminarmente si rammenta che, in merito ai profili concernenti la successione nel tempo delle disposizioni che prevedono sanzioni pecuniarie amministrative, l'articolo 1 della legge n. 689 del 1981 prevede in via generale il principio di legalità in relazione alle stesse, ma non quella di retroattività delle disposizioni più favorevoli sul modello di quanto previsto dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2 del codice penale. A tale impostazione generale nella materia considerata fanno eccezione l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e l'articolo 23-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, che riprendono in termini sostanziali le citate disposizioni del codice penale. La previsione in esame costituirebbe quindi un'ulteriore ipotesi eccezionale, che si differenzierebbe però nella sua formulazione dai precedenti citati senza che di tale differenziazione sia rinvenibile alcuna giustificazione;

osservato che lo schema necessita di talune modifiche volte a recepire suggerimenti emersi nel corso sia della discussione presso le Commissioni congiunte sia nelle audizioni –:

esprimono parere favorevole

con le seguenti condizioni riferite agli articoli dello schema di decreto legislativo:

1) all'articolo 1, comma 1, Titolo I, Capo I, art. 1, capoverso comma 2 alla lett. *dd)*, n. 1, 1.1., dopo le parole «di regione» siano aggiunte le seguenti: «assessore regionale,». Conseguentemente, al medesimo n. 1, 1.1. le parole «di capoluogo di provincia» siano sostituite dalle seguenti: «di Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti». Indi, al n. 1, 1.7., dopo le parole «dalle Regioni» siano aggiunte le seguenti: «o dagli enti locali»; dopo la parola «totalitaria;» siano aggiunte le seguenti: «, la figura di direttore generale di ASL o di azienda ospedaliera;»

2) all'articolo 1, comma 1, Titolo I, Capo II, art. 4:

a) al capoverso comma 1, siano aggiunti i seguenti periodi: «In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le Autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. All'esercizio di tale funzione collabora con il Ministro il Comitato di sicurezza finanziaria di cui all'articolo 5»;

b) al capoverso comma 3, alinea, siano soppresse le parole «di taluni soggetti». Conseguentemente, al medesimo alinea, dopo le parole «presente decreto» siano aggiunte le seguenti: «di taluni soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»;

3) all'articolo 1, comma 1, Titolo I, Capo II, art. 5:

a) al capoverso comma 1, le parole da «promuove la» fino a «anche tenuto» siano sostituite dalla seguente: «tiene». Conseguentemente, al medesimo comma, le parole «degli standard» fino a «in materia» siano sostituite dalle seguenti: «della regolamentazione internazionale»; e, dopo le parole «sicurezza finanziaria», siano aggiunte le seguenti: «delle azioni condotte dalle altre Autorità competenti»;

b) al capoverso comma 5, primo periodo, le parole da «coordina» fino al «2, lett. *a)*» siano sostituite dalle seguenti: «gli indirizzi strategici per il contenimento del relativo rischio da parte delle autorità competenti»;

4) all'articolo 1, comma 1, Titolo I, Capo II, art. 6:

a) al capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole «quale compete» siano aggiunte le seguenti: «in autonomia»;

b) al capoverso comma 4, sia soppressa la lettera *h)*

c) al capoverso comma 8, le parole «gli allegati alla medesima relazione» siano sostituite dalle seguenti: «il rapporto sull'attività svolta e la relazione della Banca d'Italia»;

5) all'articolo 1, comma 1, Titolo I, Capo II, art. 8, capoverso comma 1, la lettera *a)* sia sostituita dalla seguente: «*a)* riceve tempestivamente dalla UIF, per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigative antimafia, i dati relativi ai nominativi indicati nelle segnalazioni di operazioni sospette, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore nazionale. La Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo può richiedere alla UIF ulteriori elementi informativi e di analisi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette individuate come di proprio interesse a seguito del predetto scambio. A tali fini la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA appositi protocolli d'intesa, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurandone la riservatezza anche mediante il trattamento di dati in forma anonima»;

6) all'articolo 1, comma 1, Titolo I, Capo II, art. 10:

a) al capoverso comma 1, alinea, siano soppresse le parole da «competenti» fino alla fine dell'alinea;

b) al capoverso comma 1, siano soppresse le lettere da *a)* a *c)*;

c) al capoverso comma 2, primo periodo, le parole «funzione del» siano sostituite dalle seguenti: «presenza di un basso». Conseguentemente, siano soppressi, nel medesimo periodo, le parole «responsabili dei procedimenti dei cui al comma 1» e il secondo periodo;

d) al capoverso comma 3, primo periodo, siano soppresse le parole «responsabili dei procedimenti dei cui al comma 1»;

e) al capoverso comma 4, dopo le parole «dati e informazioni concernenti» siano aggiunte le seguenti: «la propria attività, incluse»; indi, siano soppresse le parole «nell'esercizio della propria attività istituzionale»;

f) al capoverso comma 5, siano soppresse le parole «responsabili dei procedimenti di cui al comma 1»:

7) all'articolo 1, comma 1, Titolo I, Capo II, art. 11, capoverso comma 4, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuati gli organismi di autoregolamentazione abilitati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro all'UIF, e sono specificate le modalità e le garanzie di tutela della riservatezza del segnalante.»;

8) all'articolo 1, comma 1, Titolo I, Capo III, art. 12:

a) al capoverso comma 1, le parole «di cui all'articolo 21, comma 2, lett. *a)*» siano sostituite dalla seguente: «competenti»; indi, dopo le parole «indagini collaborano», siano aggiunte le seguenti: «e scambiano informazioni»;

b) al capoverso comma 2, le parole «di cui all'articolo 21, comma 2, lett. *a)*» siano sostituite dalla seguente: «competenti»;

c) al capoverso comma 3, le parole «i risultati delle analisi» siano sostituite dalle seguenti: «di svolgere analisi e di fornire». Conseguentemente, sia aggiunto il seguente periodo: «L'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini forniscono riscontro all'UIF circa l'utilizzo delle analisi e delle informazioni ricevute»;

d) al capoverso comma 4, le parole «gli organi delle indagini» siano sostituite dalle seguenti: «le autorità e gli organi competenti»;

e) il capoverso comma 6 sia sostituito dal seguente: «La UIF scambia con le amministrazioni e gli organismi interessati, nonché con gli organismi di autoregolamentazione, le informazioni relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria di tali scambi e fornisce al medesimo, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo»;

f) dopo il capoverso comma 8, sia aggiunto il seguente: 8-*bis*. La UIF può scambiare con l'Autorità nazionale anticorruzione, le agenzie fiscali, l'OAM, l'OCF e l'organismo di cui all'art. 112-*bis* del TUB informazioni sui fenomeni rilevanti al fine di agevolare l'esercizio delle rispet-

tive funzioni istituzionali. I medesimi soggetti informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.»;

9) all'articolo 1, comma 1, Titolo I, Capo III, art. 13, capoverso comma 1, terzo periodo, dopo le parole «presente comma» siano aggiunte le seguenti: «e all'articolo 12, comma 4». Indi, al quarto periodo, le parole «salvo esplicito e motivato diniego» siano sostituite dalle seguenti: «previo consenso» e il quinto periodo sia soppresso;

10) all'articolo 2, comma 1, Titolo II, Capo I, art. 17:

a) al capoverso comma 6, siano premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi 6-*bis* e 8-*bis*,» e dopo le parole «le banche,» siano aggiunte le parole «Poste Italiane S.p.A.,»;

b) dopo il capoverso comma 6, sia aggiunto il seguente: «6-*bis*. «Le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica applicano le misure semplificate di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 23:

a) nella prestazione di servizi di emissione e di distribuzione di moneta elettronica di importo inferiore a 15.000 euro in cui l'ordinante ed il beneficiario coincidano;

b) nella prestazione di servizi di emissione e di distribuzione di moneta elettronica che consistano in operazioni di trasferimento fondi di importo inferiore a 15.000 euro qualora ricorrano, anche non cumulativamente, le seguenti condizioni:

(i) l'importo dell'operazione è inferiore a 1.000 euro e nei trenta giorni precedenti l'ordinante non ha eseguito altre operazioni della medesima tipologia di importo tale che, se cumulate con l'operazione richiesta, eccedano l'importo complessivo di 1.000 euro;

(ii) lo strumento di moneta elettronica non sia alimentato con moneta elettronica anonima e l'emittente effettui il controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.»

c) dopo il capoverso comma 8, siano aggiunti i seguenti: «8-*bis*. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, i casi di esenzione dall'obbligo di adeguata verifica per l'attività d'incasso di fondi svolta su incarico di prestatori di servizi di pagamento, sulla base di contratti di esternalizzazione che ne determinino le modalità di svolgimento. L'esenzione è prevista solo per i casi in cui nella gestione in via automatizzata delle procedure di pagamento non sia consentita l'alterazione manuale.

8-*ter*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'attività di pagamento di tributi, beni e servizi d'interesse generale né ai pagamenti dovuti a pubbliche amministrazioni»;

11) all'articolo 2, comma 1, Titolo II, Capo I, all'art. 21:

a. al capoverso comma 1, dopo le parole «2000, n. 361» siano aggiunte le seguenti: «nonché gli enti di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

b. al capoverso comma 2, lettera *d)*, dopo le parole «legge 29 dicembre 1993, n. 580» siano aggiunte le seguenti «, e alle società che offrono servizi di informazione commerciale che, sulla base di apposite convenzioni con i soggetti obbligati, offrono a questi ultimi servizi informativi e operativi di supporto ai processi previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio»;

c. al capoverso comma 2, la lettera *e)* sia sostituita dalla seguente: «ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e differenziato all'accesso, ovvero alle imprese di informazioni commerciali titolari della licenza di cui all'articolo 134 del Regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, previa apposita richiesta e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a rischi d'incolumità».

d. ancora con riferimento all'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione nel senso di prevedere la gratuità dell'accesso al Registro delle imprese ai fini della consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, ovvero di riformulare il comma 5, lettera f), il quale rinvia a un decreto ministeriale la definizione dei diritti di segreteria per l'accesso al Registro delle imprese, nel senso di specificare che i predetti diritti di segreteria devono essere fissati «comunque nei limiti di costi standard», valutando altresì l'opportunità di prevedere la definizione dei predetti diritti di segreteria anche attraverso la fissazione di un canone forfetario annuo da applicarsi nel caso di accessi ripetuti che il soggetto obbligato effettui a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica;

12) all'articolo 2, comma 1, Titolo II, Capo I, all'art. 23, capoverso comma 2, alla lett. *b)* sia aggiunto il punto 6. «carte aziendali, così come definite dall'articolo 2, numero 6) del Regolamento (UE) 2015/751 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, ossia qualsiasi strumento di pagamento basato su carta emesso a favore di imprese o enti del settore pubblico o professionisti per uso limitato alle spese aziendali in cui i pagamenti effettuati con le carte in questione sono imputati direttamente al conto dell'impresa o dell'ente del settore pubblico o del professionista.»;

13) all'articolo 2, comma 1, Titolo II, Capo II, all'art. 32 sia soppresso il capoverso comma 3. Conseguentemente, dopo l'art. 32 sia ag-

giunto il seguente: «Art. 32-*bis*. 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 31 e 32, i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da *a)* a *n)* e da *s)* a *u)*, nonché i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, comma 4, lettera *d)* e comma 6, lettera *a)* istituiscono un archivio unico informatico.

2. L'archivio unico informatico è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. Esso deve essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle peculiarità operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni.

3. L'istituzione dell'archivio unico informatico è obbligatoria solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare.

4. Per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico è possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.

5. Gli intermediari bancari e finanziari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro di servizio affinché un delegato possa trarre evidenze integrate a livello di gruppo. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario.

6. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.

7. Le Autorità di vigilanza di settore, sentita la UIF, emanano disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico. Esse possono altresì stabilire modalità semplificate di conservazione per i soggetti in relazione alle cui operazioni il rischio è ritenuto basso.»;

14) all'articolo 2, comma 1, Titolo II, Capo II, art. 33, capoverso comma 1, dopo la parola «lettera *i)*» aggiungere le seguenti: «*o)*, *p)*, *q)* e *v)*»;

15) all'articolo 2, comma 1, Titolo II, Capo II, art. 34, il capoverso comma 3 sia soppresso. Conseguentemente, al medesimo articolo sia aggiunto il seguente capoverso comma: «3-*bis*. I soggetti operanti l'attività di recupero crediti per conto terzi, con la licenza di cui all'articolo 115 del Regio decreto 18 Giugno 1931, n.773, rispettano gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 32, utilizzando i sistemi informatici in dotazione.»

16) all'articolo 2, comma 1, Titolo II, Capo III, art. 35:

a) al capoverso comma 1, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «I soggetti obbligati, ove possibile prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero riconducibili a reati presupposto associati.»

b) il capoverso comma 2 sia sostituito dal seguente: «Nei casi di cui al comma 1, i soggetti obbligati non eseguono l'operazione finché non sia stata inviata la segnalazione sospetta, fatte salve le ipotesi in cui l'operazione deve essere eseguita immediatamente in ragione di obblighi di legge, della normale operatività o del pericolo di ostacolare le indagini. In tali ipotesi la segnalazione è inviata subito dopo l'esecuzione dell'operazione.»;

17) all'articolo 2, comma 1, Titolo II, Capo III, art. 36, capoverso comma 2, le parole «ha l'obbligo di segnalare» siano sostituite dalla seguente: «comunica»;

18) all'articolo 2, al comma 1, Titolo II, Capo III, art. 40, nella rubrica le parole «della segnalazione» siano sostituite dalle seguenti: «delle segnalazioni». Conseguentemente, al capoverso comma 1:

a) alla lett. *a)* le parole «UIF estere» siano sostituite dalla seguente: «FIU»;

b) alla lett. *c)*, le parole «corredate da una relazione tecnica» siano soppresse; indi, dopo le parole «di riciclaggio» siano aggiunte le seguenti: «di reati presupposto associati»; e le parole «ne informano il» siano sostituite dalle seguenti: «a loro volta le inviano tempestivamente al»;

c) alla lett. *d)*, le parole «che ritiene infondate» siano sostituite dalle seguenti: «non trasmesse ai sensi della lett. *c)*»;

19) all'articolo 2, al comma 1, Titolo II, Capo V, art. 44, sia soppresso il capoverso comma 3;

20) all'articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 55, capoverso comma 1, le parole da «falsifica» fino a «cliente» siano sostituite dalle seguenti. «utilizza dati falsi o informazioni non veritiere relativi al cliente»; al capoverso comma 3, dopo le parole «a fornire» siano aggiunte le seguenti: «, anche in base all'articolo 21, commi 1 e 3,»;

21) all'articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 56, il capoverso comma 1 sia sostituito dal seguente: «Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, omettono in modo grave o ripetuto o sistematico di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3 mila a 50 mila.». Conseguentemente, il capoverso comma 3 sia soppresso;

22) all'articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 57, il capoverso comma 1 sia sostituito dal seguente: «Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano in modo grave o ripetuto o sistematico la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3 mila a 50 mila.». Conseguentemente, il capoverso comma 2 sia soppresso;

23) all'articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 58, il capoverso comma 1 sia sostituito dal seguente: ««Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui all'articolo 62 che omettono in modo grave o ripetuto o sistematico la segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 35 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3 mila fino a un milione; l'importo della sanzione non può comunque superare il 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata.». Conseguentemente, i capoversi commi 2, 3 e 4 siano soppressi. Indi, al capoverso comma 5, dopo la parola «obbligati» siano aggiunte le seguenti: «diversi da quelli di cui all'art. 62»;

24) all'articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 59, capoverso comma 1, siano soppresse le parole «o effettui tardivamente». Conseguentemente, al medesimo capoverso, sia aggiunto il seguente periodo: «La comunicazione effettuata anche da un solo membro dell'organo di controllo fa venir meno la responsabilità degli altri»;

25) all'articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 62, capoverso comma 1, dopo le parole «nonché della» siano aggiunte le seguenti: «mancata esecuzione del provvedimento di cui all'articolo 6, comma 4, lett. *c)*». Indi:

a) nel capoverso comma 3, le parole «di cui al comma 2» siano sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 2 e 5»;

b) nel capoverso comma 4, alinea, siano soppresse le parole «in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria»;

c) nel capoverso comma 5 le parole «autorità di vigilanza di settore» siano sostituite dalla seguente: «Consob»; indi, le parole «euro 2500» siano sostituite dalle parole «euro 3000»; e sia aggiunto infine il seguente periodo: «Si applicano i commi 3 e 4»;

d) al capoverso comma 7, siano premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto nel comma 9». Indi, al medesimo capoverso, le parole «degli intermediari bancari e finanziari» siano sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui ai commi 1 e 2»;

e) al capoverso comma 8, siano premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto nel comma 9». Indi, al medesimo capoverso, le parole da «dei revisori» fino a «intermedio» siano sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 5»;

f) al capoverso comma 9, le parole da «nei confronti» fino a «possibile» siano sostituite dalle seguenti: «per l'inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e di esecuzione del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 4, lett. *c)*»;

26) all'articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 63, capoverso comma 1, le parole « da 3000 a 50.000 euro» siano sostituite dalle seguenti: «dall'1 al 40 per cento dell'importo trasferito». Conseguentemente, al capoverso comma 5, le parole «da 3000 a 15.000 euro» siano sostituite dalle seguenti: «dal 3 al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del conto ovvero del libretto» e, al capoverso 6, le parole «e nel massimo edittali» siano soppresse;

27) all'articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 65, capoverso comma 1, alinea, siano soppresse le parole: «nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore». Conseguentemente:

a) siano soppressi il secondo periodo dell'alinea e le lettere da *a)* a *c)*;

b) al capoverso comma 3, le parole «lettere *a), b)*, può trasmettere» siano sostituite dalle seguenti: «trasmette» e le parole «nell'esercizio della propria attività sanzionatoria» siano soppresse; indi le parole «rientranti nella» siano sostituite dalla seguente: «di»;

c) al capoverso comma 7, siano soppresse le parole: «da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo»; indi al medesimo capoverso le parole da «aventi» fino alla fine del capoverso siano sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

d) al capoverso comma 9, dopo il secondo periodo, sia aggiunto il seguente: «Nel procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 62, commi 2 e 5, del presente decreto non si applica l'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

e) il capoverso comma 10 sia sostituito dal seguente «Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 145 TUB, all'articolo 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all'articolo 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresì al procedimento con cui la Banca d'Italia provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57, nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *f)*. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». Conseguentemente sia soppresso il capoverso comma 11.

28) all'articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 66, capoverso comma 1, primo periodo, siano soppresse le parole da «in caso» a «decreto». Conseguentemente, nel capoverso comma 2, siano soppresse le parole da «gravi» a «plurime»;

29) all'articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 67, al capoverso comma 1 sia premesso il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva com-

petenza, definiscono con provvedimento di carattere generale, i criteri per stabilire quando le violazioni sono gravi o ripetute o sistematiche, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sull'esposizione al rischio di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sulla complessiva organizzazione del soggetto obbligato.» Indi, nel medesimo capoverso comma1, alla lettera *f)*, le parole «di cui all'articolo 21, comma 2, lett. *a)* siano sostituite dalla seguente: «competenti». Conseguentemente, sia soppresso il capoverso comma 2;

30) all'articolo 9, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «Le disposizioni e le istruzioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni e istruzioni da emanarsi entro il 31 marzo 2018. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Autorità di vigilanza di settore, la UIF e la Guardia di Finanza, stabilisce quali disposizioni e istruzioni attuative sono da considerarsi abrogate in quanto incompatibili».

con le seguenti osservazioni riferite agli articoli dello schema di decreto legislativo:

1) in ordine all'articolo 5, capoverso articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, si suggerisce di rivedere la punibilità del personale degli enti in caso di omessa segnalazione delle operazioni sospette; infatti tale previsione non solo non appare in linea con i criteri di delega, ma il mantenimento della possibilità di comminare la sanzione anche ai dipendenti, determinerebbe, tra l'altro, problemi di equità e proporzionalità, a causa dell'entità elevata delle sanzioni e per il contrasto con il principio del *ne bis in idem*, quantomeno perché per lo stesso fatto la persona giuridica potrebbe rispondere sia in proprio sia come responsabile solidale dell'inosservanza del dipendente;

2) in relazione alla nuova formulazione delle disposizioni di cui agli articoli 61, comma 5, e 64, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007, si valuti se la previsione di una sanzione amministrativa esclusivamente pecuniaria, a fronte della violazione di un ordine di sospensione dell'attività per violazioni gravi, rappresenti una misura effettiva, proporzionata e dissuasiva;

3) per quanto riguarda infine le disposizioni transitorie, al fine di evitare incertezze applicative, si valuti l'opportunità o di sopprimere la previsione di cui all'articolo 69 citato ovvero di riformulare la previsione sulla base dei precedenti citati in premessa, specificando che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia stata già irrogata con provvedimento definitivo, nel qual caso si estingue solo il debito residuo, e che se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Mercoledì 3 maggio 2017

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE)

COMMISSIONI 7ª e 12ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

12ª (Igiene e sanità)

Mercoledì 3 maggio 2017

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione
DE BIASI

Interviene il ministro della salute Beatrice Lorenzin.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente DE BIASI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della salute in relazione all'affare assegnato concernente la realizzazione del progetto per il nuovo polo di ricerca dopo Expo Milano 2015, denominato «Italia 2040 *Human Technopole*» (Atto n. 827)

Rivolto un saluto di benvenuto all'ospite, la presidente DE BIASI comunica che la procedura informativa all'ordine del giorno avrà inizio con la relazione della ministra Lorenzin sul progetto *Human Technopole*, alla quale potranno seguire interventi, per la formulazione di eventuali domande, dei senatori interessati.

Avverte che, poiché l'Assemblea avvierà i propri lavori alle ore 9,30, in considerazione del limitato tempo disponibile, ciascun Gruppo parlamentare potrà fruire di uno spazio d'intervento, eventualmente suddiviso tra più oratori, di durata non superiore a tre minuti. Ciò al fine di assicurare al Ministro un tempo congruo per la replica e per garantire, altresì, che l'audizione si concluda nella giornata odierna, in armonia col programma dei lavori definito dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La ministra LORENZIN ringrazia anzitutto per l'opportunità, datale dalle Commissioni riunite, di fornire il proprio contributo su un tema, quello della ricerca sanitaria, che l'iniziativa del Nuovo Polo di ricerca «Italia 2040 *Human Technopole*» ha reso di stringente attualità.

Fa presente che il Ministero della salute – anche se non direttamente coinvolto nella prima fase del progetto – rientra tra le amministrazioni statali fondatrici dello «*Human Technopole*»; inoltre, nel comitato di coordinamento del progetto stesso è stato incluso anche l'Istituto superiore di sanità, assicurando in tal modo una ampia rappresentanza del mondo universitario e della ricerca.

Soggiunge che, come indicato dalla Legge di bilancio 2017, in qualità di Ministro della salute, esprimerà il concerto sullo schema di statuto dell'istituenda Fondazione – che è in corso di predisposizione – e, successivamente, eserciterà i compiti che lo statuto assegnerà alle amministrazioni statali, quali soggetti fondatori.

Ciò detto delle prerogative che la legge assegna al Ministro della salute nell'ambito della realizzazione del nuovo Polo, si sofferma sulle prospettive che potranno maturare per la ricerca sanitaria, in esito alle attività che potranno originare dal nuovo istituto di ricerca: il nuovo Polo intende proporsi come un luogo d'avanguardia nel campo della genomica, della biotecnologia e, più in generale, in tutte le più avanzate applicazioni delle Scienze della vita.

A tal proposito, ricorda che, a seguito dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea (cosiddetta *Brexit*), si è posta la questione di una riassegnazione delle sedi delle Agenzie europee – tra cui l'EMA – *European Medicine Agency*, l'agenzia europea regolatoria dei prodotti farmaceutici umani e veterinari – di stanza in Inghilterra, in un altro Paese europeo. Come è noto, l'Italia ha avanzato, subito all'indomani degli esiti del referendum inglese, la candidatura della città di Milano quale luogo ove accogliere la nuova sede dell'Agenzia europea. In questo contesto, il progetto «*Human Technopole*» rappresenta un importante valore aggiunto nel confronto che vede Milano contrapposta a molte altre città europee nel processo di assegnazione della sede dell'Agenzia. Infatti, tra i fattori di rilievo che potrebbero far propendere per una decisione favorevole alla candidatura, vi è sicuramente la presenza, nel paese richiedente, oltre che di un impianto normativo che renda semplice il processo di sperimentazione

ed approvazione dei farmaci, anche di un robusto sistema di produzione e di ricerca e sviluppo in ambito farmaceutico. In quest'ottica, la realizzazione dello «*Human Technopole*» presso le aree *ex* EXPO potrebbe svolgere un ruolo da volano per le attività di ricerca pubblica nei settori più di frontiera delle Scienze della vita (neurogenomica, genomica oncologica, genomica legata al cibo e all'alimentazione, eccetera) e aiutare a creare in Italia, e a Milano in particolare, una di quelle che vengono definite come «*Knowledge economy regions*», che rappresentano uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo economico e sociale di un Paese.

Passa quindi a fornire elementi informativi in merito alla ricerca sanitaria in Italia.

L'Italia può vantare una tradizione scientifica d'eccellenza, ponendosi come *leader* a livello mondiale della ricerca sanitaria: è al quinto posto della classifica mondiale per punti di *impact factor* prodotto e al sesto posto per citazioni, pur collocandosi solo al tredicesimo posto nel mondo per risorse investite.

Se, nonostante il livello non particolarmente elevato di investimenti, la produzione scientifica in ambito sanitario colloca l'Italia nei primissimi posti a livello mondiale, ciò significa che il Paese è in grado di utilizzare in maniera oggettivamente efficace ed efficiente le risorse di cui dispone.

La ricerca sanitaria è infatti concepita come uno strumento di cambiamento e di sviluppo finalizzato ad assicurare nuove risposte ai bisogni di salute dei cittadini, incrementando, in modo concreto e diretto, le capacità di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale (SSN).

La decisione, a suo tempo adottata dal legislatore, di porre la ricerca biomedica all'interno del nostro Servizio sanitario nazionale si è dimostrata, nei fatti, particolarmente brillante, consentendo un rapido accesso alle più innovative possibilità di cura.

La ricerca sanitaria, in Italia, viene svolta dalle strutture universitarie operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, dagli enti di ricerca (Istituto superiore di sanità, Agenzia per i servizi sanitari regionali e INAIL), nonché dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Gli IRCCS, in particolare, sono 49 istituti di eccellenza riconosciuti a livello internazionale, in cui agiscono circa 10.000 operatori impegnati in ricerca «traslazionale», cioè quella tipologia di ricerca finalizzata al trasferimento delle nuove conoscenze scientifiche in soluzioni terapeutiche, mettendo subito a disposizione dei pazienti i prodotti dalla ricerca e diffondendo, al contempo, le migliori pratiche a beneficio di tutto il SSN.

Recentemente, sono state costituite reti tematiche tra gli Istituti al fine di facilitare l'accesso a cure di eccellenza in ogni parte d'Italia e di costituire masse critiche di iniziative di ricerca che permettano di svolgere sperimentazioni cliniche su ampia scala, ottimizzandone pertanto le risorse.

Nel 2015 (ultimi dati disponibili) gli IRCCS hanno condotto oltre 8.100 studi clinici, offrendo l'opportunità di un accesso a cure ancora in fase sperimentale ad un gran numero di pazienti.

Per garantire il migliore e più rapido accesso alle cure, il 19 dicembre 2016 è stato sottoscritto dal Ministero della salute, dall'Aifa, dall'Istituto superiore di sanità, da Farmaindustria, da Assobiomedica e da Assobiotec il progetto «*Fast track*» per la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici. Tale progetto è in linea con il nuovo Regolamento europeo in materia di sperimentazioni cliniche, soddisfa gli elementi essenziali di trasparenza delle procedure, del rispetto dei tempi e, contemporaneamente, facilita il coordinamento dei diversi attori pubblici impegnati nel settore della ricerca. Apertura, trasparenza e contendibilità sono, infatti, gli elementi su cui sono state sviluppate le più recenti progettualità nel campo della ricerca sanitaria.

Il progetto *Fast track* costituisce, peraltro, una iniziativa «a zero impatto normativo», poiché si inserisce nel contesto della normativa vigente allo scopo di favorire la scelta dei centri di ricerca del nostro Paese come sedi per le sperimentazioni cliniche dei farmaci e dei dispositivi medici: la mancata necessità del ricorso ad uno specifico strumento normativo è, peraltro, pienamente giustificata dalla estrema apertura a tutti gli *stakeholders*, nell'ambito di un processo che vede come garante l'Osservatorio sulla sperimentazione clinica dei medicinali.

Nello stesso senso si colloca l'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, di un unico Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, con funzioni di coordinamento e di indirizzo delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano attualmente demandate ai numerosi Comitati etici territoriali.

È, infatti, di fondamentale importanza assicurare una sempre maggiore attrattività del settore della sperimentazione farmaceutica italiana, evitando il rischio concreto di percorsi difficoltosi e contraddittori che l'attuale sistema – caratterizzato da una pluralità di comitati etici, talvolta con competenze sovrapposte – non riesce ad escludere.

Per i motivi esposti, reputa che tale innovazione normativa possa essere inserita, con un emendamento, nell'ambito del disegno di legge che porta il suo nome e che è attualmente all'esame della Camera dei deputati. Auspica anche che tale impianto possa essere condiviso dal Parlamento e che, più in generale, l'intero disegno di legge – lungamente atteso, in particolare, dal mondo delle professioni sanitarie – possa venire approvato definitivamente entro la fine della legislatura.

Da un punto di vista più generale e di sistema, osserva che un altro elemento che può incrementare l'attrattività delle strutture è, certamente, la creazione di reti di ricerca: l'approccio di lavoro in rete consente di mettere a fattor comune le risorse presenti negli IRCCS in termini di competenze scientifiche cliniche, sperimentali, biotecnologiche e, più in generale, di tecnologie avanzate.

Con queste finalità, fa rilevare, è stata favorita la creazione e il consolidamento del lavoro di squadra tra gli IRCCS, che oggi operano anche attraverso alcune reti (la Rete oncologica, la Rete nazionale delle neuro-

scienze e della riabilitazione, la Rete cardiologica, la Rete italiana per la salute dell'età evolutiva, la Rete «Italia longeva»).

Sottolinea, quindi, che lo «*Human Technopole*» non si caratterizza solo come luogo di riferimento operativo di ricerca nazionale ma, per sua vocazione naturale, nasce come progetto a forte respiro internazionale, ambito nel quale il Ministero della salute ha del resto adottato numerose misure nel campo della ricerca.

Si riferisce, in ambito europeo, alla «Strategia Europa 2020» in cui la Commissione fissa le priorità ed individua le strategie per trasformare l'Unione europea in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva, caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.

In tale contesto, il Sistema della ricerca biomedica italiana deve innanzitutto riferirsi alle iniziative comunitarie quali, ad esempio, i Programmi ERA-NET, le Piattaforme tecnologiche europee, le Iniziative tecnologiche congiunte (ITC), i *Research driven cluster*, le *Partnership* pubblico private (PPP), le Iniziative di programmazione congiunta *(Joint programming initiative* - JPI) della Ricerca Europea, le *European Innovation Platforms* (EIP) e le Infrastrutture di Ricerca nel quadro della *Roadmap* ESFRI.

Nell'ambito di tali iniziative, fa presente che il Ministero sta conducendo una azione di stimolo nei confronti degli IRCCS e degli altri enti che svolgono attività di ricerca nel SSN (Istituto superiore di sanità, Istituti zooprofilattici sperimentali, eccetera), che si concretizza, in particolare, in collaborazioni bilaterali, promosse dal Ministero degli affari esteri, e nelle Azioni congiunte europee (in particolare ERANet e *Joint programming initiatives)*, sviluppate in coordinamento con il MIUR.

Soggiunge che il Ministero della salute è, inoltre, impegnato nel creare condizioni che favoriscano lo scambio di *know-how* con ricercatori di altri Paesi e nel rafforzare i collegamenti tra l'Italia e i ricercatori italiani residenti all'estero, anche attraverso le istituzioni di ricerca internazionali di rilievo ove essi operano.

Tra le iniziative più rilevanti segnala la sottoscrizione, il 14 gennaio 2016, di una *Joint Declaration* (quale seguito della *12th U.S.-Italy Joint Commission Meeting on science and technology cooperation)* che si è posta l'ambiziosa finalità di individuare le opportunità per future collaborazioni Italia-USA in aree di lavoro ritenute strategiche per i due Paesi e di stabilire congiuntamente le procedure di co-finanziamento per comuni temi di ricerca.

Inoltre, al fine di favorire gli scambi formativi con gli Stati Uniti d'America, riferisce che è stato siglato lo scorso 16 gennaio 2017 l'accordo di collaborazione, denominato «*Atlantis Project*», tra il Ministero della salute e l'Istituto *St. Mary* per la Formazione di eccellenza, con sede a Washington D.C.

Tale accordo impegnerà studenti statunitensi di medicina in uno *stage* di qualche mese presso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed altre strutture sanitarie italiane per un programma di formazione medica pre-laurea, consentendo così maggiori opportunità di dialogo diretto, ri-

cerca e condivisione di conoscenze tra professionisti ospedalieri del sistema sanitario italiano e operatori sanitari statunitensi, nonché maggiori opportunità per la formazione medica condivisa tra il Ministero della salute italiano e gli ospedali americani.

Le molteplici iniziative assunte, soprattutto di recente, al fine di promuovere il livello di cooperazione nel campo della ricerca sanitaria, testimoniano a giudizio dell'oratrice il pieno allineamento della ricerca sanitaria italiana agli *standard* internazionali, oltre che la convinta condivisione dei relativi principi guida, tra i quali, *in primis*: la piena contendibilità dei progetti, la selezione delle idee e delle risorse sulla base del merito delle stesse, e la finalizzazione dell'attività di ricerca alla necessità di produrre benefici concreti, se possibile anche a breve termine, per la salute dei cittadini.

Fa rilevare che le iniziative finalizzate alla cooperazione internazionale non esauriscono, tuttavia, lo spettro degli sforzi messi in campo dal Ministero della salute: un altro, rilevantissimo, settore di intervento è stato orientato anche a favorire la scelta dei ricercatori italiani operanti all'estero di rientrare nel nostro Paese.

Segnala che la realtà dei dati a disposizione evidenzia la situazione particolare vissuta dai ricercatori italiani: da un lato, sono molto richiesti all'estero, e ciò è la riprova della loro alta professionalità e della validità del nostro modello di istruzione; dall'altro, bisogna agire sulle leve che possono rendere il nostro Paese attrattivo per i ricercatori (italiani e non): questa – ad avviso della Ministra – è la sfida che attende il Paese e che risulta fondamentale per tutto il mondo della ricerca e, soprattutto, per quella sanitaria.

Evidenzia che la valorizzazione dei ricercatori passa attraverso il bando della ricerca finalizzata, emanato dal Ministero della salute, in cui viene riservata una particolare attenzione ai giovani ricercatori e alle collaborazioni con i ricercatori italiani residenti all'estero: 50 milioni di euro sono dedicati a progetti presentati da ricercatori con età inferiore ai 40 anni. Altra sezione del bando di ricerca finalizzata disciplina, inoltre, i cosiddetti progetti estero, ossia i progetti presentati da ricercatori italiani che prevedono la collaborazione con ricercatori di nazionalità italiana stabilmente residenti e operanti all'estero da almeno 3 anni, proprio al fine di creare quelle condizioni di collegamento con l'Italia e di scambio del *know-how*, oltre che di possibilità di rientro, cui ha fatto prima riferimento (nell'ambito degli ultimi tre bandi di ricerca finalizzata emanati, sono stati presentati oltre 348 progetti cosiddetti «estero»).

Reputa che l'attenzione che lo «*Human Technopole*» riserverà alle scienze della vita e, in particolare, alla promozione di sempre migliori stili di vita, troverà terreno fertile in un campo di indagine che, già da molto tempo, costituisce una priorità della ricerca sanitaria nel nostro Paese. Le rilevanti modifiche demografiche registrate negli ultimi anni pongono infatti il SSN di fronte a sfide complesse, come l'aumento d'incidenza e prevalenza delle malattie croniche – definite dall'OMS la nuova emergenza di sanità pubblica –, l'invecchiamento della popolazione e le pro-

blematiche socio-sanitarie connesse alla non autosufficienza. Circa il 20 per cento della popolazione, infatti, è oggi ultrasessantenne e le proiezioni indicano che gli ultraottantenni raddoppieranno nell'arco di 15 anni. Tutto ciò determinerà un aumento della fascia di utenza più fragile, accompagnato da una domanda sempre più cospicua di servizi integrati di natura sia sanitaria che socio-assistenziale.

Sottolinea che, per garantire la sostenibilità del SSN occorre, sin da subito, promuovere l'invecchiamento attivo e in condizioni di salute e psico-fisiche buone, in modo da favorire il mantenimento di una vita indipendente: obiettivo, questo, che coincide con l'interesse pubblico ad assicurare la migliore qualità di vita durante la terza e la quarta età. Tutte queste nuove sfide impongono risposte rapide ed efficaci, oltre che la definizione di modelli d'intervento innovativi capaci anche di garantire la complessiva sostenibilità strutturale ed economica del nostro sistema sanitario.

Fa rilevare che oggi, proprio grazie agli sviluppi della ricerca sanitaria, siamo di fronte ad una nuova rivoluzione nell'assistenza medica, assimilabile a quella avvenuta con l'introduzione della terapia antibiotica nel secolo scorso, legata all'introduzione delle nuove conoscenze in tema di medicina personalizzata: grazie alle nuove conoscenze siamo in grado di attuare piani terapeutici che non solo tengono conto dell'eziologia della specifica malattia ma anche del profilo individuale del singolo paziente.

Tuttavia, per ottenere questi risultati, stima necessario un forte orientamento della ricerca verso lo sviluppo industriale, che, a suo giudizio, non può ritenersi ancora sufficiente in questo momento in Italia.

Per tale motivo, è stato avviato un percorso finalizzato a diffondere, innanzitutto negli IRCCS, un nuovo atteggiamento culturale orientato al «*Technology Transfer*»; in questo modo le conoscenze, le tecnologie, i metodi di produzione, i prototipi sviluppati da università, aziende ed enti di ricerca pubblici e privati possono risultare accessibili ad una ampia gamma di pazienti, con la possibilità poi di sviluppare ulteriormente e di sfruttare le tecnologie più innovative per creare nuovi prodotti, processi, applicazioni, materiali o servizi.

Per fare ciò, reputa necessario creare sinergie ed alleanze tra il mondo della ricerca, il settore imprenditoriale ed il territorio. Questo nuovo approccio è anche indispensabile per utilizzare appieno e in modo efficiente nuove risorse, quali fondi strutturali e di investimento europei, con le quali possiamo supportare la creazione di progetti strategici, capaci di attrarre investimenti privati.

Soggiunge che il Ministero, peraltro, è già attivo nei settori di rilievo della genomica ed epigenomica, che sono alla base della *personal medicine*, in particolare nell'ambito della cura del cancro e delle malattie neurodegenerative, che risultano tra le principali cause di morte e invalidità nei paesi industrializzati. Proprio nell'ambito di tale obiettivo, la rete degli IRCCS si è attivata per la raccolta di campioni standardizzati, la creazione di database e lo sviluppo di programmi istituzionali a lungo termine per lo screening della popolazione di pazienti grazie agli strumenti della geno-

mica d'avanguardia. Ciò consente, pertanto, di utilizzare le normali procedure operative attuate nel SSN per acquisire, senza costi aggiuntivi, ulteriori informazioni utili ad individuare *cluster* di soggetti per l'introduzione di nuove terapie personalizzate.

Osserva che l'analisi di *big-data* relativi a profili genetici di grandi popolazioni di pazienti, in correlazione con i dati clinici, ambientali e di stili di vita, rappresenta, dunque, la sfida del futuro della medicina, oltre che un approccio necessario per contenere i costi del Servizio sanitario nazionale.

Conclude rinviando alla lettura della relazione scritta consegnata alla Presidenza della Commissioni – nel cui ambito sono descritte in maggiore dettaglio le iniziative assunte del Ministero –, al fine di consentire ai senatori presenti di porre eventuali domande nel rispetto della organizzazione dei lavori definita all'inizio della seduta.

Seguono interventi dei senatori per la formulazione di quesiti e considerazioni.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(Misto)* ringrazia il Ministro per l'ampiezza e la puntualità dell'intervento, da cui emerge la chiara necessità di attribuire un ruolo centrale al Ministero della salute nel nuovo progetto *Human Technopole*. Ritiene del resto che esso debba rappresentare un volano per lo sviluppo e una cinghia di trasmissione dei risultati della ricerca anzitutto verso l'Europa.

Rileva tuttavia criticamente il mancato coinvolgimento di tutte le aree del Paese, soprattutto di quelle che appaiono penalizzate in termini di investimenti in ricerca. Raccomanda pertanto al Ministro di assicurare la trasparenza nelle ulteriori fasi di implementazione del progetto, con particolare riferimento alla rendicontazione e alle procedure di evidenza pubblica che devono caratterizzare alcuni passaggi.

Si augura altresì che venga realmente potenziata la rete degli istituti di ricerca, includendo tutto il territorio nazionale, e che sia data adeguata attenzione al tema della raccolta e della gestione dei dati.

Il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)*, nel condividere la posizione del senatore D'Ambrosio Lettieri, riscontra alcune discrepanze nell'intervento del Ministro in quanto a dispetto delle lodi rivolte nei confronti del sistema della ricerca nazionale, tale settore non è stato consultato nella elaborazione degli indirizzi ispiratori di *Human Technopole.* Nel rilevare come lo stesso Ministero della salute sia stato coinvolto in un secondo momento, manifesta preoccupazione per tale approccio, tanto più che alla base dei grandi progetti la consultazione appare quanto mai necessaria, proprio per far emergere le linee di ricerca migliori. Rivolge dunque un appello al Ministro affinché si apportino correttivi anche nel periodo di transizione attuale fino alla piena operatività della Fondazione *Human Technopole*.

Nel richiamare poi i dati sulle alte posizioni internazionali occupate dall'Italia per i risultati della ricerca, cui fanno da controaltare posizionamenti più modesti per quanto concerne i finanziamenti, sottolinea l'ingente investimento assicurato al progetto *Human Technopole*, paventando il rischio che esso si sostituisca a meccanismi premiali per nuovi filoni di ricerca.

In conclusione, dopo aver evidenziato che l'Istituto capofila del progetto non ha adeguate competenze nelle scienze della vita, rimarca il carattere interdisciplinare della ricerca, cui dovrebbe corrispondere a suo avviso altrettanta trasversalità nella individuazione delle linee strategiche.

Il senatore GAETTI *(M5S)*, riferendosi alle reti di collaborazione in ricerca, segnala l'esigenza di sostenere il sistema della genetica veterinaria, che rischia di perdere il suo primato. Afferma infatti che tale comparto necessita di un intervento normativo e dunque sollecita il Ministro ad includere tale linea di ricerca in quelle citate.

La senatrice CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* manifesta dispiacere per l'esclusione dal progetto *Human Technopole* dei principali centri di ricerca italiani nel campo della genomica, nonostante siano noti in tutto il mondo. Ritiene che ciò costituisca un difetto iniziale assai dannoso per il Paese, in quanto si tratta di una esclusione non motivata.

Il senatore FLORIS *(FI-PdL XVII)* afferma che il progetto *Human Technopole* ha caratteristiche diverse rispetto alle altre reti di ricerca citate dal Ministro. Assicura comunque che il suo Gruppo non mancherà di fornire l'apporto necessario all'iniziativa, che reputa ambiziosa, affinché produca risultati positivi. Lamenta tuttavia le lacune originarie del progetto, ritenendo che la scelta di affidare un ruolo di proposta solo al ministro Martina non sia stato sufficiente, anche in considerazione dei numerosi aspetti di interesse per il Ministero della salute.

Auspica pertanto che si possano creare le condizioni necessarie affinché vengano realmente reclutati ricercatori, senza privare gli enti attuali delle loro risorse umane.

Con particolare riferimento all'EMA, giudica positivamente l'azione del Governo per far sì che la nuova sede sia collocata in Italia. Sottolinea infine l'esigenza di garantire maggiore disponibilità nel rapporto tra Governo e Parlamento, evitando l'autoreferenzialità.

Intervenendo in replica, la MINISTRA ribadisce che il progetto *Human Technopole* è nato come intuizione per un proficuo utilizzo dell'area *ex* Expo, nella prospettiva di creare un distretto di eccellenza nel settore della ricerca, che possa anche fungere da catalizzatore della produzione e degli investimenti in materia.

Assicura che le richiamate esigenze di trasparenza e di coinvolgimento saranno tenute nella dovuta considerazione in sede di redazione dello Statuto.

Quanto alla ricerca nel settore veterinario, ritiene si tratti di un tema di grande rilievo, al quale è giunta l'ora di porre mano in sede legislativa, anche alle luce delle nuove sfide che si è chiamati ad affrontare in presenza di un quadro regolatorio ormai vetusto.

Riguardo alla situazione dei ricercatori italiani, sottolinea che, in un contesto ormai globalizzato, occorre almeno garantire la «circolarità» delle risorse umane, favorendo il rientro in Italia degli operatori più valenti mediante creazione di un ambiente competitivo e attrattivo: a ciò è anche funzionale il progetto *Human Technopole*. Soggiunge che sul tema della ricerca è necessario anche un cambio di passo culturale, che consenta di affrontare le relative problematiche anche al di fuori della nicchia degli addetti, maturando la consapevolezza che si tratta di un fattore propulsivo dell'economia.

In riferimento all'individuazione della nuova sede di EMA, fa presente che il primo risultato da perseguire è quello dell'inclusione di Milano nella «*short list*» delle città da vagliare, per poi portare avanti la candidatura nell'ambito delle successive negoziazioni politiche: è un obiettivo al quale il Governo sta alacremente lavorando, in sinergia con la regione Lombardia, atteso il fondamentale impatto che l'assegnazione della sede avrebbe sul sistema paese.

La presidente DE BIASI, ringraziata l'audita, dichiara conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 3 maggio 2017

Plenaria

481ª Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (n. 393)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a)*, 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e 4, e 17, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *q)*, *s)* e *z)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il relatore PAGLIARI *(PD)* illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)* si sofferma sulle raccomandazioni inserite nella parte finale della proposta di parere, in particolare laddove si sottolinea l'esigenza di evidenziare le questioni emerse nel corso delle audizioni e dell'attività istruttoria, con riguardo ai temi che dovranno essere affrontati e risolti in chiave di equilibrio equitativo tra le varie categorie. In proposito, invita il relatore a sopprimere l'inciso «nell'attività di riordino della complessiva disciplina dell'impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni».

Il relatore PAGLIARI *(PD)* accoglie la proposta del senatore Calderoli e riformula il parere nei termini da lui indicati.

La senatrice LO MORO *(Art.1-MDP)*, dopo aver ringraziato il relatore Pagliari per l'accurato lavoro svolto, si sofferma in particolare sul rilievo, inserito nella proposta di parere come condizione, con cui si chiede al Governo di provvedere a un'armonizzazione della normativa vigente in materia di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, al fine di chiarire l'ambito di configurazione delle diverse fattispecie. Appare fortemente condivisibile, a suo avviso, la scelta di porre attenzione su aspetti così sensibili, che coinvolgono i diritti e le legittime aspettative di numerosi cittadini.

In secondo luogo, valuta positivamente l'attenzione posta sul tema della disabilità, con particolare riguardo alla esigenza di introdurre normative di favore per avviare politiche attive a vantaggio dei soggetti deboli.

Manifesta il proprio apprezzamento anche per le osservazioni, inserite nella proposta di parere, riguardanti i procedimenti disciplinari. In particolare, segnala il rilevo con il quale si chiede la garanzia di tempi certi per la conclusione dei procedimenti.

Infine, segnala l'osservazione riferita all'articolo 18, che reca una nuova disciplina dei controlli sulle assenze dal servizio per malattia, con la creazione di un polo unico per le visite fiscali e l'attribuzione all'INPS delle relative competenze. In proposito, ritiene che i rilievi proposti, con particolare riguardo all'esigenza di introdurre un regime transitorio per assicurare piena efficienza e operatività al sistema, pur se formulati solo come osservazioni, sono meritevoli della massima considerazione. In particolare, occorre, a suo avviso, assicurare che le norme transitorie definiscano lo *status* dei medici fiscali che hanno svolto, fino ad oggi, le attività di controllo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come da ultimo modificata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 14,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 393

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

– valutato il parere espresso il 6 aprile 2017 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riferimento agli emendamenti proposti dall'Unione delle province d'Italia;

– preso atto dei contenuti dell'intesa sancita il 6 aprile 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;

– considerato il parere n. 916 del 2017, espresso nell'adunanza dell'11 aprile 2017 dalla Commissione speciale istituita dal Consiglio di Stato ai fini dell'esame dello schema di decreto legislativo e dell'espressione del relativo parere;

– richiamati i contenuti dell'accordo sottoscritto il 30 novembre 2016 dalla Ministra e dal Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un lato, e dai Segretari generali di CGIL, CISL e UIL, dall'altro;

– esaminati gli elementi di valutazione acquisiti nell'ambito delle audizioni informali svolte;

– osservato che, nel parere del Consiglio di Stato, si raccomanda al Governo «di porre in essere tutte le opportune iniziative con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del necessario rapporto di leale collaborazione con le stesse al fine di evitare in qualsiasi modo che le finalità di semplificazione, razionalizzazione e di riorganizzazione della disciplina del rapporto privato alle dipendenze pubbliche e la tutela degli interessi pubblici in essa coinvolti possano, di fatto, limitare gli spazi e la funzione dell'autonomia collettiva; svuotare e/o marginalizzare la consultazione sindacale; incrementare l'introduzione di meccanismi di regolamentazione autoritativa del rapporto di lavoro pubblico, per quanto provvisori, in sede di contrattazione decentrata; irrigidire, più in generale, il rapporto tra fonte autoritativa e fonte negoziale»;

– considerato che l'articolo 4 dello schema modifica l'attuale disciplina della determinazione dei fabbisogni di personale, prevedendo il progressivo superamento della considerazione della dotazione organica come limite e parametro di riferimento per le assunzioni, privilegiando, invece, la valutazione degli effettivi fabbisogni di personale;

– rilevato che, al fine di realizzare tale mutamento di prospettiva, assume un ruolo centrale il piano triennale dei fabbisogni di personale;

– apprezzato che l'articolo 5 introduce, dal 1º gennaio 2018, un divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, in linea con la disciplina prevista nel settore privato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ferma restando la necessità di considerare, in via transitoria, la peculiarità di talune situazioni;

– ritenuto auspicabile che, in linea con quanto indicato nel parere espresso dal Consiglio di Stato e al fine di superare incertezze in sede interpretativa, si proceda in un prossimo futuro alla redazione di un testo unico che contenga una disciplina unitaria e organica dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alla esaustiva regolamentazione delle forme contrattuali flessibili;

– apprezzato che, all'articolo 10, si prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di una Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, nonché l'introduzione, nelle amministrazioni pubbliche con più di duecento dipendenti, della figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, anche al fine di promuovere gli accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

– apprezzate le disposizioni contenute nell'articolo 18, che prevede la costituzione di un polo unico per le visite fiscali, facente capo all'INPS, che provvede, in base alla nuova disciplina, alla effettuazione e alla gestione degli accertamenti medico-legali sulle assenza dal lavoro per malattia sia nel settore pubblico sia nel settore privato, eliminando l'attuale dualismo, che attribuisce alle Aziende sanitarie locali il compito di effettuare le verifiche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

– preso atto del rinvio ad un successivo decreto interministeriale per l'armonizzazione della disciplina del settore pubblico e privato in tema di fasce orarie di reperibilità in caso di malattia, mediante la definizione delle fasce entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, nonché per la definizione delle modalità per lo svolgimento delle stesse visite e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia;

– espresso apprezzamento per le finalità perseguite dall'articolo 20, che reca specifiche disposizioni per la stabilizzazione, entro il triennio 2018-2020, del personale precario non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni;

– condivisa l'esigenza, segnalata anche dall'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di adottare interventi di armonizzazione tra la disciplina in materia di stabilizzazioni di cui all'articolo 20 e la legislazione vigente relativa ai lavoratori socialmente utili;

– segnalata, tuttavia, l'esigenza di individuare tempestivamente, anche nell'ambito di prossimi provvedimenti legislativi, interventi volti

ad assicurare percorsi per la stabilizzazione nell'esercizio delle funzioni dirigenziali del personale già regolarmente assunto ed appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, il quale abbia svolto funzioni dirigenziali in forza di reiterati contratti a termine, con particolare riferimento a quello delle Agenzie fiscali;

– evidenziata, altresì, la necessità di perseguire analoghi percorsi di stabilizzazione per i dirigenti sanitari assunti con contratti a tempo determinato alle dipendenze dal Servizio sanitario nazionale;

– considerato che l'articolo 23 prevede una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, demandata alla contrattazione collettiva per ogni comparto o area di contrattazione, da realizzare attraverso i fondi per la contrattazione integrativa;

– osservato che, nelle more dell'intervento della contrattazione collettiva, l'ammontare delle risorse destinate annualmente ai trattamenti accessori del personale, anche di livello dirigenziale, non potrà, in via generale, superare l'importo determinato per l'anno 2016;

– segnalata l'opportunità di valorizzare il trattamento accessorio riconosciuto al personale delle amministrazioni pubbliche, quale strumento per accrescerne la produttività e migliorare i servizi messi a disposizione dei cittadini e delle imprese, anche attraverso futuri provvedimenti che applichino a tale componente della retribuzione benefici, anche di carattere fiscale, analoghi a quelli previsti per i lavoratori privati;

– rilevata l'esigenza, evidenziata anche nell'accordo concluso il 30 novembre 2016 tra Governo e organizzazioni sindacali, che si assicuri un costante ed efficace monitoraggio dell'attuazione della riforma della pubblica amministrazione, che garantisca un'adeguata partecipazione delle organizzazioni sindacali, anche con riferimento alla misurazione e al monitoraggio dei fabbisogni di personale, nel rispetto delle normative vigenti in tema di autonomia decisionale;

– preso atto dei rilievi espressi dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché di quelli espressi dalla Commissione istruzione e dalla Commissione lavoro,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– provveda il Governo, nel primo provvedimento utile, a integrare le disposizioni di cui al Capo V (articolo 10), in tema di collocamento obbligatorio, prevedendo un'armonizzazione della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 407 del 1998 e alla legge n. 266 del 2005, in materia di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, al fine di chiarire l'ambito di configurazione delle diverse fattispecie, con riferimento agli articoli 3, comma 1, e 18, comma 2 della legge n. 68 del 1999 e delle relative quote di riserva, per garantire un'uniforme applicazione e operatività della disciplina, evitando inopportune contrapposizioni tra persone che, a diverso titolo, vivono quotidianamente una condizione di fragilità. L'integrazione di tali disposizioni dovrebbe altresì essere finalizzata a garantire la funzione

«mirata» della disciplina per rispecchiare la formazione scolastica, le specifiche abilità, attitudini e competenze lavorative dei soggetti beneficiari;

– sia chiarita più opportunamente, nel decreto legislativo, la disciplina delle «linee guida», delle «linee di indirizzo» o come meglio indicate, per chiarire la loro collocazione nel sistema delle fonti, la loro compatibilità con quest'ultimo e la loro sicura collocazione negli atti amministrativi generali, dal momento che sarebbe *contra legem* se assumessero una natura sostanzialmente regolamentare (per di più, spesso, natura di regolamenti indipendenti).

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

– valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare le disposizioni del Capo I e del Capo VI del provvedimento, relativi, rispettivamente, alla disciplina delle fonti e alla contrattazione, al fine di dare piena attuazione all'impegno assunto nell'ambito dell'accordo stipulato con le organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016, con riferimento agli ambiti di competenza, rispettivamente, della legge e della contrattazione, privilegiando la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, nonché degli aspetti organizzativi a questi direttamente pertinenti;

– con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, si valuti l'opportunità di:

a) assicurare il coordinamento tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, non solo nella fase di predisposizione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni, come previsto dall'articolo 6-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 2 del medesimo articolo 4, ma anche nella fase di approvazione dei piani triennali dei fabbisogni delle amministrazioni statali, prevedendo anche il concerto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella nuova formulazione dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotta dal comma 1del richiamato articolo 4;

b) prevedere che sia acquisito il concerto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella definizione delle modalità di rilevazione delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, considerato il rilievo che tali informazioni assumeranno ai fini della predisposizione, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, delle linee di indirizzo di cui al nuovo articolo 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

– valuti il Governo l'opportunità di precisare le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'articolo 7, comma 5-*bis,* del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a),* del provvedimento in esame;

– si verifichi la possibilità, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega, di cui agli articoli 16 e 17 della legge n. 124 del 2015, di

introdurre nel presente provvedimento disposizioni volte a riconoscere al personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni con figli con gravi disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la priorità per l'assegnazione della sede di servizio nel comune di residenza dei figli o in comuni limitrofi, ovvero altre forme di agevolazione in relazione alla assegnazione della sede;

– valuti il Governo, nell'ambito delle disposizioni del Capo III, relative al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, l'opportunità di:

a) introdurre ulteriori previsioni che, nel rispetto dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione e della relativa giurisprudenza costituzionale, consentano di valorizzare le professionalità già esistenti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;

b) valorizzare, nell'ambito delle procedure concorsuali, le professionalità maturate e le esperienze lavorative svolte presso le amministrazioni che bandiscono il concorso, anche nell'ambito di rapporti di somministrazione di lavoro;

c) valorizzare il dottorato di ricerca pertinente con il profilo concorsuale richiesto;

– con riferimento all'articolo 10 del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un obbligo per le amministrazioni pubbliche di rendere tempestivamente disponibili, nel proprio sito istituzionale, le informazioni relative alla copertura della quota di riserva e ai posti vacanti riservati ai disabili, ai figli delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, verificando altresì la possibilità di ridurre i tempi previsti per le comunicazioni di cui all'articolo 39-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dallo schema in esame;

– con riferimento alle modifiche alla disciplina dei procedimenti disciplinari previste dal Capo VII, valuti il Governo l'opportunità di:

a) introdurre, al comma 9-*ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del2001, dopo le parole: «la violazione dei termini», le parole: «eccezion fatta per quello relativo alla contestazione degli addebiti e sempre che la durata complessiva del procedimento non superi in ogni caso il doppio del termine di conclusione del procedimento previsto dalla legge o dai contratti collettivi» e, comunque, introdurre una modifica che garantisca tempi certi e perentori di conclusione del procedimento pur nella ordinarietà dei termini intermedi;

b) precisare, anche al fine di evitare contenziosi in materia, che la nuova normativa si applica con riferimento agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame;

c) introdurre un obbligo di carattere generale per le pubbliche amministrazioni di comunicare all'Ispettorato per la funzione pubblica l'avvio e la conclusione dei procedimenti disciplinari e il relativo esito, al fine di consentire un efficace e tempestivo monitoraggio in materia;

– all'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «lettera *h)*, comma 3-*quinquies* e comma 3-*sexies*» con le seguenti: «lettera *f*-ter) e comma 3-*quinquies*»;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 18, che recano una nuova disciplina dei controlli sulle assenze dal servizio per malattia, prevedendo la creazione di un polo unico per le visite fiscali, con attribuzione all'INPS delle relative competenze, anche per il settore pubblico, valuti il Governo l'opportunità di:

a) introdurre disposizioni di carattere transitorio, che garantiscano il passaggio al nuovo sistema in piena efficienza e operatività, anche considerando l'esigenza di adottare i provvedimenti attuativi previsti dalla nuova normativa;

b) precisare, al comma 1, lettera *c)*, capoverso 2-*bis*, che, in sede di prima applicazione, fino alla sottoscrizione del primo accordo collettivo nazionale, le convenzioni siano stipulate dall'INPS anche con le associazioni maggiormente rappresentative dei medici fiscali;

– con riferimento alle disposizioni dell'articolo 20, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni:

a) ai commi 1 e 2, si valuti l'opportunità di prevedere che il requisito di almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, maturi al 31 dicembre 2017, anziché alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in considerazione della circostanza che le assunzioni di cui al comma 1 e le procedure concorsuali di cui al comma 2 avranno luogo nel triennio 2018-2020;

b) sempre con riferimento ai commi 1 e 2, in merito ai requisiti che il personale non dirigenziale deve possedere, rispettivamente, per essere assunto o per partecipare a procedure concorsuali riservate, valuti il Governo la necessità di assicurare che, per le amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), stante la peculiarità dello stato giuridico e del percorso di carriera, i tre anni di servizio si considerino maturati anche se per il calcolo complessivo del triennio il suddetto personale è stato titolare di contratti a tempo determinato, in successione tra loro, per progetti di ricerca in comune nei diversi enti;

c) si valuti l'opportunità di prevedere che, per i contratti di lavoro riferiti ad attività che siano interessate da processi di riordino o di trasferimento di funzioni, ovvero di fusione di diverse amministrazioni, le procedure di cui ai commi 1 e 2 possano essere effettuate dalle amministrazioni subentranti e che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti ivi previsti, si considerino anche le selezioni effettuate e i periodi maturati presso le amministrazioni di provenienza;

d) si valuti la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai dipendenti che siano stati in servizio a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione

successivamente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, ancorché non in servizio, garantendo in ogni caso la priorità dell'assunzione a tempo indeterminato del personale attualmente in servizio;

e) si valuti l'opportunità di prevedere, in linea con quanto indicato nell'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che, ai fini dell'accesso alle procedure di assunzione previste dal medesimo comma 1, il personale possa essere già stato selezionato, in relazione alle attività svolte, con procedure concorsuali anche da un'amministrazione diversa da quella presso la quale presta servizio e che procederà all'assunzione;

f) si valuti la possibilità di estendere l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 2 anche al personale che abbia prestato la propria attività con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce la procedura concorsuale successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124;

g) al comma 2, si valuti l'opportunità di fare riferimento al personale che presta la propria attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso, non essendo configurabile un vero e proprio rapporto di servizio con la pubblica amministrazione per il personale titolare di contratti di lavoro flessibile;

h) al comma 9, secondo periodo, si valuti l'opportunità di sopprimere la parola «non» e di aggiungere infine «con precedenza per il personale inserito in graduatorie nazionali nei limiti dei posti vacanti e disponibili»;

– con riferimento all'articolo 22, comma 5, si valuti l'opportunità di:

a) prevedere una modifica dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove si richiama l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni, facendo riferimento ad una disposizione abrogata dalla legge n. 196 del 2009;

b) modificare l'articolo 60, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 200, al fine di sopprimere le parole: «, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro», tenendo conto che, anche alla luce delle disposizioni dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2009, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r)*, della legge n. 124 del 2015, i richiamati controlli sono rimessi agli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*;

c) verificare la possibilità di attribuire al Dipartimento della funzione pubblica una competenza di carattere generale in materia di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico impiego, con particolare riferimento a quelle introdotte dal provvedimento in esame;

– con riferimento all'articolo 23, comma 1, si valuti l'opportunità di specificare che il processo di graduale convergenza dei trattamenti econo-

mici accessori ivi previsto tenga conto delle specificità derivanti dall'eventuale istituzione di sezioni contrattuali nell'ambito dei comparti o delle aree di contrattazione;

– valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, allo scopo di tenere conto, ai fini dell'applicazione della regola della stabilizzazione delle risorse destinate annualmente ai trattamenti accessori al livello di quelle erogate nel 2016, delle peculiarità che caratterizzano l'area della dirigenza medica, con particolare riferimento alle somme destinate alla retribuzione individuale di anzianità;

– valuti il Governo l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della sperimentazione prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 23 anche ai Comuni in possesso dei requisiti ivi previsti, previa individuazione di specifici meccanismi che assicurino l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

– valuti il Governo l'opportunità di rivedere l'articolo 40, comma 3-*ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale costituisce un evidente *vulnus* al principio della contrattazione: il meccanismo previsto, infatti, viola la norma fondamentale sulla natura pattizia dei contratti, modificabili solo su accordo tra le parti ed è evidente che, per quanto si tratti della fattispecie dei rinnovi contrattuali, introdurre l'intervento autoritativo, ritornando al modello configurato dal D.P.R. n. 3 del 1957 e alla disciplina tipico dei residui casi di impiego pubblico non contrattualizzato, è una contraddizione in termini insostenibile sul piano giuridico. L'intervento autoritativo, la cui efficacia andrebbe comunque limitata nel tempo, dovrebbe essere circoscritto a disposizioni necessarie per garantire servizi essenziali, in quanto rispondente a esigenze di interesse pubblico e non di stretta regolamentazione del rapporto di lavoro;

– valuti il Governo l'opportunità di sostituire, nel comma 2-*ter* dell'articolo 7 del decreto-legge n. 14 del 2017 sulla sicurezza urbana, il termine «comuni» con «enti locali», per garantire l'applicazione della disposizione anche agli enti espressione di associazione, nelle più diverse forme, dei Comuni.

Si formulano, infine, le seguenti raccomandazioni:

– appare utile evidenziare questioni emerse nel corso delle audizioni e dell'attività istruttoria, per sottolineare temi che dovranno esser affrontati e risolti nell'attività di riordino della complessiva disciplina dell'impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche in chiave di riequilibrio equitativo tra le varie categorie e di pari opportunità. In particolare, la mancata emanazione del decreto legislativo sulla dirigenza lascia, allo stato, irrisolte alcune questioni, di cui si raccomanda la soluzione, laddove possibile, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di delega legislativa, già in sede di emanazione del testo definitivo del presente decreto. Al riguardo, si raccomanda di:

a) valutare l'opportunità di prevedere l'inquadramento, nel ruolo unico dei dirigenti statali, anche per quei soggetti che hanno prestato ser-

vizio come segretari comunali, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della legge n. 311 del 2004, e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni e di specificare che, per tali soggetti, restano fermi l'iscrizione ai ruoli delle amministrazioni di appartenenza, il trattamento giuridico in corso alla data di collocamento in aspettativa, distacco o analogo provvedimento e, ove spettante, il relativo trattamento economico;

b) valutare la possibilità di dare soluzione alla questione del personale delle Agenzie Fiscali con funzioni dirigenziali, originata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 e foriera di problemi anche organizzativi e di contenzioso, contemperando, con un'equa normativa, il rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e le aspettative maturate dal suddetto personale;

c) valutare, più in generale, la possibilità di disciplinare la stabilizzazione della dirigenza mediante una regolamentazione organica formulata in analogia con quella per l'eliminazione del precariato non dirigenziale, ma attenta alle oggettive differenze di stato giuridico e di responsabilità e specializzazione professionale richieste;

d) valutare la possibilità di rivedere l'inquadramento del personale AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale), prevedendo uno stato giuridico formalmente più consono con la loro professionalità e in analogia con la disciplina prevista per i professori universitari;

e) valutare la possibilità di applicare le norme relative al superamento del precariato nel Servizio Sanitario Nazionale, tenendo conto delle peculiarità professionali sanitarie e mediche.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 393

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

– valutato il parere espresso il 6 aprile 2017 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riferimento agli emendamenti proposti dall'Unione delle province d'Italia;

– preso atto dei contenuti dell'intesa sancita il 6 aprile 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;

– considerato il parere n. 916 del 2017, espresso nell'adunanza dell'11 aprile 2017 dalla Commissione speciale istituita dal Consiglio di Stato ai fini dell'esame dello schema di decreto legislativo e dell'espressione del relativo parere;

– richiamati i contenuti dell'accordo sottoscritto il 30 novembre 2016 dalla Ministra e dal Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un lato, e dai Segretari generali di CGIL, CISL e UIL, dall'altro;

– esaminati gli elementi di valutazione acquisiti nell'ambito delle audizioni informali svolte;

– osservato che, nel parere del Consiglio di Stato, si raccomanda al Governo «di porre in essere tutte le opportune iniziative con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del necessario rapporto di leale collaborazione con le stesse al fine di evitare in qualsiasi modo che le finalità di semplificazione, razionalizzazione e di riorganizzazione della disciplina del rapporto privato alle dipendenze pubbliche e la tutela degli interessi pubblici in essa coinvolti possano, di fatto, limitare gli spazi e la funzione dell'autonomia collettiva; svuotare e/o marginalizzare la consultazione sindacale; incrementare l'introduzione di meccanismi di regolamentazione autoritativa del rapporto di lavoro pubblico, per quanto provvisori, in sede di contrattazione decentrata; irrigidire, più in generale, il rapporto tra fonte autoritativa e fonte negoziale»;

– considerato che l'articolo 4 dello schema modifica l'attuale disciplina della determinazione dei fabbisogni di personale, prevedendo il progressivo superamento della considerazione della dotazione organica come limite e parametro di riferimento per le assunzioni, privilegiando, invece, la valutazione degli effettivi fabbisogni di personale;

– rilevato che, al fine di realizzare tale mutamento di prospettiva, assume un ruolo centrale il piano triennale dei fabbisogni di personale;

– apprezzato che l'articolo 5 introduce, dal 1º gennaio 2018, un divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, in linea con la disciplina prevista nel settore privato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ferma restando la necessità di considerare, in via transitoria, la peculiarità di talune situazioni;

– ritenuto auspicabile che, in linea con quanto indicato nel parere espresso dal Consiglio di Stato e al fine di superare incertezze in sede interpretativa, si proceda in un prossimo futuro alla redazione di un testo unico che contenga una disciplina unitaria e organica dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alla esaustiva regolamentazione delle forme contrattuali flessibili;

– apprezzato che, all'articolo 10, si prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di una Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, nonché l'introduzione, nelle amministrazioni pubbliche con più di duecento dipendenti, della figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, anche al fine di promuovere gli accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

– apprezzate le disposizioni contenute nell'articolo 18, che prevede la costituzione di un polo unico per le visite fiscali, facente capo all'INPS, che provvede, in base alla nuova disciplina, alla effettuazione e alla gestione degli accertamenti medico-legali sulle assenza dal lavoro per malattia sia nel settore pubblico sia nel settore privato, eliminando l'attuale dualismo, che attribuisce alle Aziende sanitarie locali il compito di effettuare le verifiche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

– preso atto del rinvio ad un successivo decreto interministeriale per l'armonizzazione della disciplina del settore pubblico e privato in tema di fasce orarie di reperibilità in caso di malattia, mediante la definizione delle fasce entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, nonché per la definizione delle modalità per lo svolgimento delle stesse visite e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia;

– espresso apprezzamento per le finalità perseguite dall'articolo 20, che reca specifiche disposizioni per la stabilizzazione, entro il triennio 2018-2020, del personale precario non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni;

– condivisa l'esigenza, segnalata anche dall'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di adottare interventi di armonizzazione tra la disciplina in materia di stabilizzazioni di cui all'articolo 20 e la legislazione vigente relativa ai lavoratori socialmente utili;

– segnalata, tuttavia, l'esigenza di individuare tempestivamente, anche nell'ambito di prossimi provvedimenti legislativi, interventi volti

ad assicurare percorsi per la stabilizzazione nell'esercizio delle funzioni dirigenziali del personale già regolarmente assunto ed appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, il quale abbia svolto funzioni dirigenziali in forza di reiterati contratti a termine, con particolare riferimento a quello delle Agenzie fiscali;

– evidenziata, altresì, la necessità di perseguire analoghi percorsi di stabilizzazione per i dirigenti sanitari assunti con contratti a tempo determinato alle dipendenze dal Servizio sanitario nazionale;

– considerato che l'articolo 23 prevede una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, demandata alla contrattazione collettiva per ogni comparto o area di contrattazione, da realizzare attraverso i fondi per la contrattazione integrativa;

– osservato che, nelle more dell'intervento della contrattazione collettiva, l'ammontare delle risorse destinate annualmente ai trattamenti accessori del personale, anche di livello dirigenziale, non potrà, in via generale, superare l'importo determinato per l'anno 2016;

– segnalata l'opportunità di valorizzare il trattamento accessorio riconosciuto al personale delle amministrazioni pubbliche, quale strumento per accrescerne la produttività e migliorare i servizi messi a disposizione dei cittadini e delle imprese, anche attraverso futuri provvedimenti che applichino a tale componente della retribuzione benefici, anche di carattere fiscale, analoghi a quelli previsti per i lavoratori privati;

– rilevata l'esigenza, evidenziata anche nell'accordo concluso il 30 novembre 2016 tra Governo e organizzazioni sindacali, che si assicuri un costante ed efficace monitoraggio dell'attuazione della riforma della pubblica amministrazione, che garantisca un'adeguata partecipazione delle organizzazioni sindacali, anche con riferimento alla misurazione e al monitoraggio dei fabbisogni di personale, nel rispetto delle normative vigenti in tema di autonomia decisionale;

– preso atto dei rilievi espressi dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché di quelli espressi dalla Commissione istruzione e dalla Commissione lavoro,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– provveda il Governo, nel primo provvedimento utile, a integrare le disposizioni di cui al Capo V (articolo 10), in tema di collocamento obbligatorio, prevedendo un'armonizzazione della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 407 del 1998 e alla legge n. 266 del 2005, in materia di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, al fine di chiarire l'ambito di configurazione delle diverse fattispecie, con riferimento agli articoli 3, comma 1, e 18, comma 2 della legge n. 68 del 1999 e delle relative quote di riserva, per garantire un'uniforme applicazione e operatività della disciplina, evitando inopportune contrapposizioni tra persone che, a diverso titolo, vivono quotidianamente una condizione di fragilità. L'integrazione di tali disposizioni dovrebbe altresì essere finalizzata a garantire la funzione

«mirata» della disciplina per rispecchiare la formazione scolastica, le specifiche abilità, attitudini e competenze lavorative dei soggetti beneficiari;

– sia chiarita più opportunamente, nel decreto legislativo, la disciplina delle «linee guida», delle «linee di indirizzo» o come meglio indicate, per chiarire la loro collocazione nel sistema delle fonti, la loro compatibilità con quest'ultimo e la loro sicura collocazione negli atti amministrativi generali, dal momento che sarebbe *contra legem* se assumessero una natura sostanzialmente regolamentare (per di più, spesso, natura di regolamenti indipendenti).

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

– valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare le disposizioni del Capo I e del Capo VI del provvedimento, relativi, rispettivamente, alla disciplina delle fonti e alla contrattazione, al fine di dare piena attuazione all'impegno assunto nell'ambito dell'accordo stipulato con le organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016, con riferimento agli ambiti di competenza, rispettivamente, della legge e della contrattazione, privilegiando la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, nonché degli aspetti organizzativi a questi direttamente pertinenti;

– con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, si valuti l'opportunità di:

a) assicurare il coordinamento tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, non solo nella fase di predisposizione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni, come previsto dall'articolo 6-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 2 del medesimo articolo 4, ma anche nella fase di approvazione dei piani triennali dei fabbisogni delle amministrazioni statali, prevedendo anche il concerto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella nuova formulazione dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotta dal comma 1del richiamato articolo 4;

b) prevedere che sia acquisito il concerto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella definizione delle modalità di rilevazione delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, considerato il rilievo che tali informazioni assumeranno ai fini della predisposizione, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, delle linee di indirizzo di cui al nuovo articolo 6-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

– valuti il Governo l'opportunità di precisare le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del provvedimento in esame;

– si verifichi la possibilità, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega, di cui agli articoli 16 e 17 della legge n. 124 del 2015, di introdurre nel presente provvedimento disposizioni volte a riconoscere al personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni con figli con gravi disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la priorità per l'assegnazione della sede di servizio nel comune di residenza dei figli o in comuni limitrofi, ovvero altre forme di agevolazione in relazione alla assegnazione della sede;

– valuti il Governo, nell'ambito delle disposizioni del Capo III, relative al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, l'opportunità di:

a) introdurre ulteriori previsioni che, nel rispetto dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione e della relativa giurisprudenza costituzionale, consentano di valorizzare le professionalità già esistenti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;

b) valorizzare, nell'ambito delle procedure concorsuali, le professionalità maturate e le esperienze lavorative svolte presso le amministrazioni che bandiscono il concorso, anche nell'ambito di rapporti di somministrazione di lavoro;

c) valorizzare il dottorato di ricerca pertinente con il profilo concorsuale richiesto;

– con riferimento all'articolo 10 del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un obbligo per le amministrazioni pubbliche di rendere tempestivamente disponibili, nel proprio sito istituzionale, le informazioni relative alla copertura della quota di riserva e ai posti vacanti riservati ai disabili, ai figli delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, verificando altresì la possibilità di ridurre i tempi previsti per le comunicazioni di cui all'articolo 39-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dallo schema in esame;

– con riferimento alle modifiche alla disciplina dei procedimenti disciplinari previste dal Capo VII, valuti il Governo l'opportunità di:

a) introdurre, al comma 9-*ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del2001, dopo le parole: «la violazione dei termini», le parole: «eccezion fatta per quello relativo alla contestazione degli addebiti e sempre che la durata complessiva del procedimento non superi in ogni caso il doppio del termine di conclusione del procedimento previsto dalla legge o dai contratti collettivi» e, comunque, introdurre una modifica che garantisca tempi certi e perentori di conclusione del procedimento pur nella ordinarietà dei termini intermedi;

b) precisare, anche al fine di evitare contenziosi in materia, che la nuova normativa si applica con riferimento agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame;

c) introdurre un obbligo di carattere generale per le pubbliche amministrazioni di comunicare all'Ispettorato per la funzione pubblica l'av-

vio e la conclusione dei procedimenti disciplinari e il relativo esito, al fine di consentire un efficace e tempestivo monitoraggio in materia;

– all'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, si valuti l'opportunità di sostituire le parole:

«lettera *h)*, comma 3-*quinquies* e comma 3-*sexies*» con le seguenti: «lettera *f*-ter) e comma 3-*quinquies*»;

– con riferimento alle disposizioni dell'articolo 18, che recano una nuova disciplina dei controlli sulle assenze dal servizio per malattia, prevedendo la creazione di un polo unico per le visite fiscali, con attribuzione all'INPS delle relative competenze, anche per il settore pubblico, valuti il Governo l'opportunità di:

a) introdurre disposizioni di carattere transitorio, che garantiscano il passaggio al nuovo sistema in piena efficienza e operatività, anche considerando l'esigenza di adottare i provvedimenti attuativi previsti dalla nuova normativa;

b) precisare, al comma 1, lettera *c)*, capoverso 2-*bis*, che, in sede di prima applicazione, fino alla sottoscrizione del primo accordo collettivo nazionale, le convenzioni siano stipulate dall'INPS anche con le associazioni maggiormente rappresentative dei medici fiscali;

– con riferimento alle disposizioni dell'articolo 20, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni:

a) ai commi 1 e 2, si valuti l'opportunità di prevedere che il requisito di almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, maturi al 31 dicembre 2017, anziché alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in considerazione della circostanza che le assunzioni di cui al comma 1 e le procedure concorsuali di cui al comma 2 avranno luogo nel triennio 2018-2020;

b) sempre con riferimento ai commi 1 e 2, in merito ai requisiti che il personale non dirigenziale deve possedere, rispettivamente, per essere assunto o per partecipare a procedure concorsuali riservate, valuti il Governo la necessità di assicurare che, per le amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), stante la peculiarità dello stato giuridico e del percorso di carriera, i tre anni di servizio si considerino maturati anche se per il calcolo complessivo del triennio il suddetto personale è stato titolare di contratti a tempo determinato, in successione tra loro, per progetti di ricerca in comune nei diversi enti;

c) si valuti l'opportunità di prevedere che, per i contratti di lavoro riferiti ad attività che siano interessate da processi di riordino o di trasferimento di funzioni, ovvero di fusione di diverse amministrazioni, le procedure di cui ai commi 1 e 2 possano essere effettuate dalle amministrazioni subentranti e che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti ivi

previsti, si considerino anche le selezioni effettuate e i periodi maturati presso le amministrazioni di provenienza;

d) si valuti la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai dipendenti che siano stati in servizio a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione successivamente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, ancorché non in servizio, garantendo in ogni caso la priorità dell'assunzione a tempo indeterminato del personale attualmente in servizio;

e) si valuti l'opportunità di prevedere, in linea con quanto indicato nell'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che, ai fini dell'accesso alle procedure di assunzione previste dal medesimo comma 1, il personale possa essere già stato selezionato, in relazione alle attività svolte, con procedure concorsuali anche da un'amministrazione diversa da quella presso la quale presta servizio e che procederà all'assunzione;

f) si valuti la possibilità di estendere l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 2 anche al personale che abbia prestato la propria attività con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce la procedura concorsuale successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124;

g) al comma 2, si valuti l'opportunità di fare riferimento al personale che presta la propria attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso, non essendo configurabile un vero e proprio rapporto di servizio con la pubblica amministrazione per il personale titolare di contratti di lavoro flessibile;

h) al comma 9, secondo periodo, si valuti l'opportunità di sopprimere la parola «non» e di aggiungere infine «con precedenza per il personale inserito in graduatorie nazionali nei limiti dei posti vacanti e disponibili»;

– con riferimento all'articolo 22, comma 5, si valuti l'opportunità di:

a) prevedere una modifica dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove si richiama l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni, facendo riferimento ad una disposizione abrogata dalla legge n. 196 del 2009;

b) modificare l'articolo 60, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 200, al fine di sopprimere le parole: «, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro», tenendo conto che, anche alla luce delle disposizioni dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2009, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r)*, della legge n. 124 del 2015, i richiamati controlli sono rimessi agli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*;

c) verificare la possibilità di attribuire al Dipartimento della funzione pubblica una competenza di carattere generale in materia di moni-

toraggio e di valutazione dell'attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico impiego, con particolare riferimento a quelle introdotte dal provvedimento in esame;

– con riferimento all'articolo 23, comma 1, si valuti l'opportunità di specificare che il processo di graduale convergenza dei trattamenti economici accessori ivi previsto tenga conto delle specificità derivanti dall'eventuale istituzione di sezioni contrattuali nell'ambito dei comparti o delle aree di contrattazione;

– valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, allo scopo di tenere conto, ai fini dell'applicazione della regola della stabilizzazione delle risorse destinate annualmente ai trattamenti accessori al livello di quelle erogate nel 2016, delle peculiarità che caratterizzano l'area della dirigenza medica, con particolare riferimento alle somme destinate alla retribuzione individuale di anzianità;

– valuti il Governo l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della sperimentazione prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 23 anche ai Comuni in possesso dei requisiti ivi previsti, previa individuazione di specifici meccanismi che assicurino l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

– valuti il Governo l'opportunità di rivedere l'articolo 40, comma 3-*ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale costituisce un evidente *vulnus* al principio della contrattazione: il meccanismo previsto, infatti, viola la norma fondamentale sulla natura pattizia dei contratti, modificabili solo su accordo tra le parti ed è evidente che, per quanto si tratti della fattispecie dei rinnovi contrattuali, introdurre l'intervento autoritativo, ritornando al modello configurato dal D.P.R. n. 3 del 1957 e alla disciplina tipico dei residui casi di impiego pubblico non contrattualizzato, è una contraddizione in termini insostenibile sul piano giuridico. L'intervento autoritativo, la cui efficacia andrebbe comunque limitata nel tempo, dovrebbe essere circoscritto a disposizioni necessarie per garantire servizi essenziali, in quanto rispondente a esigenze di interesse pubblico e non di stretta regolamentazione del rapporto di lavoro;

– valuti il Governo l'opportunità di sostituire, nel comma 2-*ter* dell'articolo 7 del decreto-legge n. 14 del 2017 sulla sicurezza urbana, il termine «comuni» con «enti locali», per garantire l'applicazione della disposizione anche agli enti espressione di associazione, nelle più diverse forme, dei Comuni.

Si formulano, infine, le seguenti raccomandazioni:

– appare utile evidenziare questioni emerse nel corso delle audizioni e dell'attività istruttoria, per sottolineare temi che dovranno essere affrontati e risolti anche in chiave di riequilibrio equitativo tra le varie categorie e di pari opportunità. In particolare, la mancata emanazione del decreto legislativo sulla dirigenza lascia, allo stato, irrisolte alcune questioni, di cui si raccomanda la soluzione, laddove possibile, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di delega legislativa, già in sede di emana-

zione del testo definitivo del presente decreto. Al riguardo, si raccomanda di:

a) valutare l'opportunità di prevedere l'inquadramento, nel ruolo unico dei dirigenti statali, anche per quei soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della legge n. 311 del 2004, e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni e di specificare che, per tali soggetti, restano fermi l'iscrizione ai ruoli delle amministrazioni di appartenenza, il trattamento giuridico in corso alla data di collocamento in aspettativa, distacco o analogo provvedimento e, ove spettante, il relativo trattamento economico;

b) valutare la possibilità di dare soluzione alla questione del personale delle Agenzie Fiscali con funzioni dirigenziali, originata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 e foriera di problemi anche organizzativi e di contenzioso, contemperando, con un'equa normativa, il rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e le aspettative maturate dal suddetto personale;

c) valutare, più in generale, la possibilità di disciplinare la stabilizzazione della dirigenza mediante una regolamentazione organica formulata in analogia con quella per l'eliminazione del precariato non dirigenziale, ma attenta alle oggettive differenze di stato giuridico e di responsabilità e specializzazione professionale richieste;

d) valutare la possibilità di rivedere l'inquadramento del personale AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale), prevedendo uno stato giuridico formalmente più consono con la loro professionalità e in analogia con la disciplina prevista per i professori universitari;

e) valutare la possibilità di applicare le norme relative al superamento del precariato nel Servizio Sanitario Nazionale, tenendo conto delle peculiarità professionali sanitarie e mediche.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 3 maggio 2017

Plenaria

382ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale (n. 405)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e conclusione. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il senatore CASSON *(Art.1-MDP)* illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni sullo schema di decreto in titolo, pubblicato in allegato. Tiene altresì a precisare che, a seguito di ulteriori riflessioni svolte dopo la redazione dello schema, il predetto andrebbe integrato da una premessa sulla scadenza dei termini per l'esercizio della delega e da due ulteriori osservazioni.

In via pregiudiziale, infatti, appare necessaria un'attenta riflessione da parte del legislatore delegato circa il rispetto del termine previsto per l'esercizio della delega sulla base della formulazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 114 del 2015 – laddove queste ultime previsioni stabiliscono che il Governo, nell'adozione del provvedimento legislativo delegato, debba rispettare le procedure ed i termini di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 – anche in ragione delle indicazioni

desumibili su un piano generale dalla giurisprudenza costituzionale (si veda, *exempli gratia*, Corte costituzionale n. 32 del 1967) e, più specificamente, della ragionevole applicabilità nella materia in esame del principio *tempus regit actum*, tanto più in assenza di una disposizione transitoria che ad esso faccia esplicita deroga.

Per quanto invece attiene alle due ulteriori osservazioni, rileva che all'articolo 5, comma 3, dello schema – recante disposizioni sull'intervento ed i poteri di controllo del giudice nell'ambito dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine – il rinvio, se non diversamente disposto, all'articolo 127 del codice di procedura penale sui procedimenti in camera di consiglio nell'ambito dell'esecuzione dell'ordine di indagine rischia di comportare problemi applicativi di non poco momento, soprattutto in termini di compatibilità della procedura ivi prevista – con la necessaria partecipazione all'udienza in camera di consiglio delle parti, delle persone interessate e dei difensori – rispetto allo svolgimento di attività di indagine cosiddette «a sorpresa». Di contro un riferimento espresso alle previsioni di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale potrebbe essere opportuno nell'ambito delle disposizioni in materia di impugnazioni recate dall'articolo 13 dello schema, ed in particolare alla fine del comma 2, in quanto in caso di impugnazione potrebbe essere opportuno il rinvio ad una procedura che oltre, alla celerità ed alla certezza dei tempi, assicuri anche le garanzie partecipative dei soggetti coinvolti. Il relatore esprime l'auspicio che queste ulteriori considerazioni ed osservazioni possano venire accolte dagli altri membri della Commissione e che, qualora possibile, si possa rinviare la conclusione dell'esame di qualche giorno al fine di consentire un ulteriore approfondimento delle molteplici questioni sottese allo schema di decreto in titolo.

Prende la parola il senatore BUCCARELLA *(M5S)* per esprimere apprezzamento rispetto alle considerazioni contenute nello schema di parere, nonché rispetto alle ulteriori considerazioni ed integrazioni testé svolte dal relatore. Chiede poi di poter modificare la formulazione del primo punto delle osservazioni – di cui alla lettera *a)* dello schema – sostituendo le parole «valuti il Governo l'opportunità di» con le seguenti «si invita il Governo a».

Il sottosegretario CHIAVAROLI sottolinea l'opportunità che la Commissione esprima al più presto il proprio parere di competenza, considerata la ristrettezza dei tempi per l'esercizio della delega. Tiene altresì a sottolineare che il Governo terrà nella massima considerazione le osservazioni e le considerazioni contenute nel parere, a prescindere dalla formulazione utilizzata.

Il senatore LUMIA *(PD)* dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, di accogliere le considerazioni e le osservazioni contenute nello schema di parere, nonché le ulteriori considerazioni ed osservazioni integrative illustrate dal senatore Casson e di aderire alla richiesta del se-

natore Buccarella. Esprime inoltre l'auspicio che si possa concludere l'esame dello schema di decreto in titolo nel corso di questa seduta.

Si associa il senatore BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

Nessun altro chiedendo di intervenire e dopo aver accertato la presenza del prescritto numero dei senatori, lo schema di parere – così come integrato nel testo pubblicato in allegato dalle considerazioni ed osservazioni svolte dal relatore e dalla riformulazione richiesta dal senatore Buccarella – viene posto ai voti ed è approvato con il voto favorevole di tutti i presenti, ad eccezione del senatore Caliendo che si astiene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA CONVOCATO PER DOMANI

Il presidente D'ASCOLA comunica che la seduta notturna, già convocata per oggi, mercoledì 3 maggio, alle ore 20, non avrà più luogo.

Il Presidente comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza, già convocato per domani, giovedì 4 maggio, alle ore 12, è anticipato alle ore 8,45 ovvero al termine della seduta delle Commissioni 2ª e 6ª riunite, se successivo.

La seduta termina alle ore 18,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 405

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso:

che lo schema di decreto è finalizzato al recepimento della direttiva 2014/41/UE, volta a istituire un unico strumento denominato «ordine europeo d'indagine» (OEI) che garantisca l'acquisizione delle prove da uno Stato all'altro nell'ambito dei procedimenti penali transfrontalieri, il cui termine di recepimento è previsto per il 22 maggio 2017;

rilevato al riguardo più specificamente:

che gli articoli 4 e 27 dello schema di decreto, recanti rispettivamente attribuzioni del pubblico ministero ed emissione dell'ordine di esecuzione, non prevedono una specifica informazione del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo nelle ipotesi di indagini riferite ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater;*

che peraltro un'espressa previsione al riguardo appare opportuna anche in coerenza con quanto previsto in altre disposizioni dell'ordinamento interno (si vedano, a tale riguardo, l'articolo 724, comma 2, del codice di procedura penale in materia di rogatorie dall'estero, e l'articolo 727, comma 5-*ter*, dello stesso codice in materia di rogatorie all'estero);

che inoltre, all'articolo 9 dello schema – recante modalità di esecuzione – si prevede, al comma 1, che quando l'atto richiesto per l'esecuzione dell'ordine di indagine non è previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presupposti che la legge italiana impone per il suo compimento, il procuratore della Repubblica provvede mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo, mentre al successivo comma 2 si dispone che si debba dar luogo all'esecuzione mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo anche quando l'ordine di indagine non appaia proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7;

che, nelle suddette ipotesi di cui al citato articolo 9, per esigenze di chiarezza normativa, appare opportuno, per un verso, specificare che gli atti che possono essere adottati debbano essere solo quelli specificamente contemplati dal nostro ordinamento e, per altro verso, sarebbe opportuno rendere ancora più evidente la circostanza che l'autorità di esecuzione possa sempre ricorrere ad altro tipo di atto di indagine, laddove essa ottenga lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto nell'ordine europeo di indagine con mezzi maggiormente conformi al principio di proporzio-

nalità, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva;

rilevato altresì:

che, nell'ambito dei motivi di rifiuto e di restituzione di un ordine europeo d'indagine emesso all'estero, l'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, dello schema correttamente inserisce l'ipotesi in cui l'esecuzione dell'ordine di indagine medesimo possa recare pregiudizio alla sicurezza nazionale, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera *b)*, della direttiva in recepimento;

che, a tale riguardo le disposizioni dei trattati europei sono esplicite nel senso che l'Unione europea «*rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale*» e che «*in particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro*» (così l'articolo 4 del Trattato sull'Unione europea), mentre l'articolo 72 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ribadisce i predetti principi stabilendo che le disposizioni del Trattato medesimo attinenti allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia non ostano «*all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna*»;

che inoltre, come enunciato dalla Corte costituzionale (cfr., *ex plurimis,* sent. n. 86 del 1977) «*il giudizio sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello Stato ha natura squisitamente politica e, quindi, mentre é connaturale agli organi ed alle autorità politiche preposte alla sua tutela, certamente non é consono alla attività del giudice*» e, quindi, la valutazione in ordine alla sussistenza dei motivi di rifiuto collegati all'esistenza di un pericolo per la sicurezza dello Stato deve essere naturalmente demandata ad organi politici direttamente responsabili nei confronti degli elettori mercé il circuito fiduciario disegnato dai Costituenti;

che a tale principio ordinamentale sono, tra l'altro, espressamente ispirate le disposizioni codicistiche in materia di cooperazione internazionale: si pensi, ad esempio, all'articolo 723, comma 1, ed all'articolo 727, comma 2, del codice di rito in materia rispettivamente di rogatorie dall'estero e di rogatorie all'estero, entrambe particolarmente rilevanti con riferimento alla materia qui considerata, e che pertanto, nel caso in esame, dovrebbe essere assicurata la possibilità di intervento dell'autorità centrale – e cioè di un organo avente appunto natura politica – essendo soltanto quest'ultimo legittimato a valutare la sussistenza dei motivi di rifiuto di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera *c)*, dello schema;

che una simile soluzione risponde altresì all'esigenza di evitare problemi di coordinamento con altri Stati membri nel caso in cui le legislazioni attuative di questi ultimi dovessero affidare questi stessi poteri al proprio Ministro della Giustizia ovvero ad altri organi di natura politica;

tenuto conto:

che l'articolo 15 dello schema prevede, al comma 1, che sono a carico dello Stato tutte le spese sostenute per l'esecuzione dell'ordine di indagine, mentre al comma 2 viene previsto che, nelle ipotesi di spese di rilevante entità, il procuratore della Repubblica informa l'autorità di emissione e l'autorità centrale, al fine di valutare la condivisione con lo Stato di emissione dell'onere conseguente;

che tuttavia, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2014/41/UE, né all'articolo 15, né tanto meno nel titolo III dello schema di decreto in esame – contenente previsioni in materia di procedura attiva – viene contemplata l'ipotesi in cui, non essendovi accordo riguardo ai costi di esecuzione particolarmente rilevanti, l'autorità di emissione italiana possa decidere alternativamente di ritirare completamente o parzialmente l'ordine europeo d'indagine ovvero mantenerlo con addebito allo Stato italiano della parte dei costi considerata eccezionalmente elevata;

che tale mancata regolamentazione non trova apparente giustificazione nemmeno alla luce della relazione di accompagnamento dello schema, dove al contrario viene correttamente messo in evidenza, con riferimento all'ipotesi regolamentata, «*in caso di spese particolarmente ingenti, conseguenti all'esecuzione di un OEI, il supporto dell'autorità centrale al fine della loro condivisione con l'autorità di emissione, escluso che sussista una autonoma attribuzione in tale materia in capo alla procura investita della richiesta di assistenza*»;

che, fermo restando che la mancata regolamentazione di una siffatta ipotesi può determinare sicure incertezze applicative anche rispetto alle modalità attraverso le quali pervenire ad un'eventuale determinazione di ritiro ovvero di mantenimento dell'emissione dell'ordine europeo di indagine, va rilevato in ogni caso che, se è vero che un'autonoma attribuzione del procuratore della Repubblica in tale materia non può giustificarsi nell'ambito della procedura passiva – dove pure allo Stato di emissione viene rimessa in ultima analisi la valutazione se ritirare l'ordine o portarlo ad esecuzione sobbarcandone i costi – *a fortiori* appare opportuna una specifica regolamentazione anche dell'ipotesi in cui, nell'ambito della procedura attiva, i costi di esecuzione dell'ordine europeo d'indagine dovessero risultare eccezionalmente rilevanti e l'ordine stesso possa ricevere esecuzione solo con addebito allo Stato italiano della parte dei costi considerata eccezionalmente elevata;

ritenuta infine l'opportunità di specificare, all'articolo 44, comma 3, dello schema, che il pubblico ministero dispone l'immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando l'autorità giudiziaria dello Stato membro comunica che esse non possono essere eseguite, oltre che proseguite;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, agli articoli 4 e 27 dello schema, che l'ordine europeo d'indagine venga trasmesso senza ritardo al procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo quando lo stesso si riferisca ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale*;*

b) si invita il Governo a specificare, all'articolo 9 dello schema, che le modalità particolari di esecuzione ivi contenute debbano comunque svolgersi nel rispetto delle vigenti norme processuali;

c) sempre all'articolo 9 dello schema, si invita il Governo a chiarire che, fermo restando il rispetto delle vigenti norme processuali, è sempre possibile ricorrere ad altro atto di indagine, laddove esso ottenga lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto, con minor interferenza rispetto ai diritti fondamentali della persona;

d) si invita il Governo a disciplinare l'ipotesi in cui il mancato accordo con l'altro Stato membro nella condivisione delle spese di rilevante entità di esecuzione dell'ordine europeo di indagine si determini nell'ambito della procedura attiva. A tale riguardo si valuti l'opportunità di inserire, nell'ambito del Titolo III dello schema, una apposita disposizione con la quale, in siffatte ipotesi, il procuratore della Repubblica, previa intesa con il Ministro della Giustizia per quanto riguarda l'assunzione da parte dello Stato italiano della parte dei costi considerata eccezionalmente elevata, può decidere se ritirare completamente o parzialmente l'ordine europeo d'indagine ovvero mantenerlo, in conformità con quanto previsto dall'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva in recepimento;

e) si invita il Governo ad inserire una specifica disposizione con la quale si preveda che le richieste di riconoscimento e di esecuzione provenienti dall'autorità di emissione di altro Stato membro vengano trasmesse dal procuratore della Repubblica al Ministro della Giustizia, il quale – il più rapidamente possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 12 della direttiva in recepimento - può pronunciarsi in senso contrario al riconoscimento ed all'esecuzione dell'ordine d'indagine nell'ipotesi in cui l'esecuzione dell'ordine di indagine possa recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;

f) all'articolo 44, comma 3, dello schema, si invita il Governo ad inserire dopo le parole: «ricevuta l'informazione di cui ai commi precedenti, comunica che non possono essere», le seguenti: «eseguite o».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 405

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

rilevato che:

lo schema di decreto è finalizzato al recepimento della direttiva 2014/41/UE, volta a istituire un unico strumento denominato «ordine europeo d'indagine» (OEI) che garantisca l'acquisizione delle prove da uno Stato all'altro nell'ambito dei procedimenti penali transfrontalieri, il cui termine di recepimento è previsto per il 22 maggio 2017;

in via pregiudiziale, appare necessaria un'attenta riflessione da parte del legislatore delegato circa il rispetto del termine previsto per l'esercizio della delega sulla base della formulazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 114 del 2015 – laddove queste ultime previsioni stabiliscono che il Governo, nell'adozione del provvedimento legislativo delegato, debba rispettare le procedure ed i termini di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 – anche in ragione delle indicazioni desumibili su un piano generale dalla giurisprudenza costituzionale (si veda, *exempli gratia*, Corte costituzionale n. 32 del 1967) e, più specificamente, della ragionevole applicabilità nella materia in esame del principio *tempus regit actum*, tanto più in assenza di una disposizione transitoria che ad esso faccia esplicita deroga;

rilevato altresì che:

gli articoli 4 e 27 dello schema di decreto, recanti rispettivamente attribuzioni del pubblico ministero ed emissione dell'ordine di esecuzione, non prevedono una specifica informazione del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo nelle ipotesi di indagini riferite ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

peraltro un'espressa previsione al riguardo appare opportuna anche in coerenza con quanto previsto in altre disposizioni dell'ordinamento interno (si vedano, a tale riguardo, l'articolo 724, comma 2, del codice di procedura penale in materia di rogatorie dall'estero, e l'articolo 727, comma 5-*ter*, dello stesso codice in materia di rogatorie all'estero);

inoltre, all'articolo 9 dello schema – recante modalità di esecuzione – si prevede, al comma 1, che quando l'atto richiesto per l'esecuzione dell'ordine di indagine non è previsto dalla legge italiana o non ricorrono i presupposti che la legge italiana impone per il suo compimento, il procuratore della Repubblica provvede mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo,

mentre al successivo comma 2 si dispone che si debba dar luogo all'esecuzione mediante il compimento di uno o più atti diversi e comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo anche quando l'ordine di indagine non appaia proporzionato, secondo quanto previsto dall'articolo 7;

nelle suddette ipotesi di cui al citato articolo 9, per esigenze di chiarezza normativa, appare opportuno, per un verso, specificare che gli atti che possono essere adottati debbano essere solo quelli specificamente contemplati dal nostro ordinamento e, per altro verso, rendere ancora più evidente la circostanza che l'autorità di esecuzione possa sempre ricorrere ad altro tipo di atto di indagine, laddove essa ottenga lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto nell'ordine europeo di indagine con mezzi maggiormente conformi al principio di proporzionalità, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva in recepimento;

osservato che:

all'articolo 5, comma 3, dello schema – recante disposizioni in materia di intervento e controllo del giudice ai fini dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine – il rinvio generalizzato all'articolo 127 del codice di procedura penale, nelle ipotesi in cui il giudice debba provvedere all'esecuzione dell'ordine di indagine – se non diversamente disposto e salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità di emissione, sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato – rischia di comportare dubbi e problemi applicativi, soprattutto per la difficile compatibilità tra la previsione ivi contenuta di dare avviso della data dell'udienza alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori rispetto allo svolgimento di attività di indagine c.d. «a sorpresa»,

di converso, un rinvio al procedimento in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale appare opportuno nell'ambito della disciplina sulle impugnazioni di cui all'articolo 13 dello schema, anche al fine di assicurare le esigenze partecipative di tutti i soggetti coinvolti;

tenuto conto che:

nell'ambito dei motivi di rifiuto e di restituzione di un ordine europeo d'indagine emesso all'estero, l'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, dello schema correttamente inserisce l'ipotesi in cui l'esecuzione dell'ordine di indagine medesimo possa recare pregiudizio alla sicurezza nazionale, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera *b)*, della direttiva in recepimento;

a tale riguardo le disposizioni dei trattati europei sono esplicite nel senso che l'Unione europea «*rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale*» e che «*in particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro*» (così l'articolo 4 del Trattato sull'Unione eu-

ropea), mentre l'articolo 72 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ribadisce i predetti principi stabilendo che le disposizioni del Trattato medesimo attinenti allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia non ostano «*all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna*»;

inoltre, come enunciato dalla Corte costituzionale (cfr., *ex plurimis,* sent. n. 86 del 1977) «*il giudizio sui mezzi idonei e necessari per garantire la sicurezza dello Stato ha natura squisitamente politica e, quindi, mentre é connaturale agli organi ed alle autorità politiche preposte alla sua tutela, certamente non é consono alla attività del giudice*» e, quindi, la valutazione in ordine alla sussistenza dei motivi di rifiuto collegati all'esistenza di un pericolo per la sicurezza dello Stato deve essere naturalmente demandata ad organi politici direttamente responsabili nei confronti degli elettori mercé il circuito fiduciario disegnato dai Costituenti;

a tale principio ordinamentale sono, tra l'altro, espressamente ispirate le disposizioni codicistiche in materia di cooperazione internazionale: si pensi, ad esempio, all'articolo 723, comma 1, ed all'articolo 727, comma 2, del codice di rito in materia rispettivamente di rogatorie dall'estero e di rogatorie all'estero, entrambe particolarmente rilevanti con riferimento alla materia qui considerata, e che pertanto, nel caso in esame, dovrebbe essere assicurata la possibilità di intervento dell'autorità centrale – e cioè di un organo avente appunto natura politica – essendo soltanto quest'ultimo legittimato a valutare la sussistenza dei motivi di rifiuto di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera *c)*, dello schema;

una simile soluzione risponde altresì all'esigenza di evitare problemi di coordinamento con altri Stati membri nel caso in cui le legislazioni attuative di questi ultimi dovessero affidare questi stessi poteri al proprio Ministro della Giustizia ovvero ad altri organi di natura politica;

tenuto altresì conto che:

l'articolo 15 dello schema prevede, al comma 1, che sono a carico dello Stato tutte le spese sostenute per l'esecuzione dell'ordine di indagine, mentre al comma 2 viene previsto che, nelle ipotesi di spese di rilevante entità, il procuratore della Repubblica informa l'autorità di emissione e l'autorità centrale, al fine di valutare la condivisione con lo Stato di emissione dell'onere conseguente;

tuttavia, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva in recepimento, né all'articolo 15, né tanto meno nel titolo III dello schema di decreto in esame – contenente previsioni in materia di procedura attiva – viene contemplata l'ipotesi in cui, non essendovi accordo riguardo ai costi di esecuzione particolarmente rilevanti, l'autorità di emissione italiana possa decidere alternativamente di ritirare completamente o parzialmente l'ordine europeo d'indagine ovvero mantenerlo con addebito allo Stato italiano della parte dei costi considerata eccezionalmente elevata;

tale mancata regolamentazione non trova apparente giustificazione nemmeno alla luce della relazione di accompagnamento dello schema, dove al contrario viene correttamente messo in evidenza, con riferimento all'ipotesi regolamentata, «*in caso di spese particolarmente ingenti, conseguenti all'esecuzione di un OEI, il supporto dell'autorità centrale al fine della loro condivisione con l'autorità di emissione, escluso che sussista una autonoma attribuzione in tale materia in capo alla procura investita della richiesta di assistenza*»;

fermo restando che la mancata regolamentazione di una siffatta ipotesi può determinare sicure incertezze applicative anche rispetto alle modalità attraverso le quali pervenire ad un'eventuale determinazione di ritiro ovvero di mantenimento dell'emissione dell'ordine europeo di indagine, va rilevato in ogni caso che, se è vero che un'autonoma attribuzione del procuratore della Repubblica in tale materia non può giustificarsi nell'ambito della procedura passiva, dove pure allo Stato di emissione viene rimessa in ultima analisi la valutazione se ritirare l'ordine o portarlo ad esecuzione sobbarcandone i costi, *a fortiori* appare opportuna una specifica regolamentazione anche dell'ipotesi in cui, nell'ambito della procedura attiva, i costi di esecuzione dell'ordine europeo d'indagine dovessero risultare eccezionalmente rilevanti e l'ordine stesso possa ricevere esecuzione solo con addebito allo Stato italiano della parte dei costi considerata eccezionalmente elevata;

ritenuta infine l'opportunità di specificare, all'articolo 44, comma 3, dello schema, che il pubblico ministero dispone l'immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando l'autorità giudiziaria dello Stato membro comunica che esse non possono essere eseguite, oltre che proseguite;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

a) si invita il Governo a prevedere, agli articoli 4 e 27 dello schema, che l'ordine europeo d'indagine venga trasmesso senza ritardo al procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo quando lo stesso si riferisca ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale*;*

b) si invita il Governo a sopprimere – all'articolo 5, comma 3, dello schema – le seguenti parole: «in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale»;

c) si invita il Governo a specificare, all'articolo 9 dello schema, che le modalità particolari di esecuzione ivi contenute debbano comunque svolgersi nel rispetto delle vigenti norme processuali;

d) sempre all'articolo 9 dello schema, si invita il Governo a chiarire che, fermo restando il rispetto delle vigenti norme processuali, è sempre possibile ricorrere ad altro atto di indagine, laddove esso ottenga lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto, con minor interferenza rispetto ai diritti fondamentali della persona;

e) si invita il Governo ad aggiungere – all'articolo 13, comma 2, dello schema – il seguente periodo: «Si applicano le previsioni di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.»;

f) si invita il Governo a disciplinare l'ipotesi in cui il mancato accordo con l'altro Stato membro nella condivisione delle spese di rilevante entità di esecuzione dell'ordine europeo di indagine si determini nell'ambito della procedura attiva. A tale riguardo si valuti l'opportunità di inserire, nell'ambito del Titolo III dello schema, una apposita disposizione con la quale, in siffatte ipotesi, il procuratore della Repubblica, previa intesa con il Ministro della Giustizia per quanto riguarda l'assunzione da parte dello Stato italiano della parte dei costi considerata eccezionalmente elevata, può decidere se ritirare completamente o parzialmente l'ordine europeo d'indagine ovvero mantenerlo, in conformità con quanto previsto dall'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva in recepimento;

g) si invita il Governo ad inserire una specifica disposizione con la quale si preveda che le richieste di riconoscimento e di esecuzione provenienti dall'autorità di emissione di altro Stato membro vengano trasmesse dal procuratore della Repubblica al Ministro della Giustizia, il quale – il più rapidamente possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 12 della direttiva in recepimento - può pronunciarsi in senso contrario al riconoscimento ed all'esecuzione dell'ordine d'indagine nell'ipotesi in cui l'esecuzione dell'ordine di indagine possa recare pregiudizio alla sicurezza nazionale;

h) all'articolo 44, comma 3, dello schema, si invita il Governo ad inserire dopo le parole: «ricevuta l'informazione di cui ai commi precedenti, comunica che non possono essere», le seguenti: «eseguite o».

DIFESA (4ª)

Mercoledì 3 maggio 2017

Plenaria

226ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Comandante in Capo della Squadra navale (Cincnav), amm. sq. Donato Marzano e il Comandante delle Forze subacquee della Marina militare, amm. div. Dario Giacomin.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative: audizione del Comandante in Capo della Squadra navale (Cincnav), ammiraglio di squadra Donato Marzano

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente LATORRE ringrazia gli ammiragli Marzano e Giacomin per la loro disponibilità. Introduce, quindi, l'audizione.

L'ammiraglio MARZANO, nel depositare della documentazione scritta, procede innanzitutto a descrivere i compiti e l'organizzazione della struttura alle sue dipendenze. In particolare, il Comando in capo della Squadra navale (CINCNAV), ai sensi del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo15 marzo 2010 n. 66) è al vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare e dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina e tramite lui dal Capo di Stato maggiore della Difesa. Dal Comando in capo dipendono le unità navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti di aerei, elicotteri, sommergibili e forze anfibie della Marina militare.

Il Comandante in capo della Squadra navale è poi responsabile in via continuativa dell'addestramento e dell'approntamento delle forze aeronavali nel quadro delle disposizioni emanate dal Capo di Stato maggiore della Marina ed esercita il controllo operativo di tutti gli assetti non assegnati a specifiche missioni NATO, europee e multinazionali. In particolare, tra i compiti del Comando in capo rientrano, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi militari negli spazi marittimi internazionali, la salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria e la partecipazione alle operazioni NATO, UE e multinazionali nei limiti stabiliti da quanto approvato dal Parlamento nelle diverse aree di crisi.

Con i propri assetti aeronavali, il CINCNAV contribuisce, inoltre, al contrasto delle attività illecite sul mare nelle acque internazionali, al servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche (comprese quelle di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale, che in caso di necessità può integrare quello svolto dal Corpo delle capitanerie di porto) e alla sorveglianza per la prevenzione dagli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle relative norme.

La missione del Comando in capo della Squadra navale afferisce quindi al conseguimento della «Sicurezza Marittima» attraverso la presenza nei diversi teatri operativi di assetti aeronavali e la compilazione della *Maritime Situational Awareness*, acquisita anche impiegando le capacità del sistema di comando e controllo di cui dispone. Il CINCNAV, attraverso la catena di sensori, attivi e passivi fissi (rete *radar* costiera, sistema di identificazione automatico – AIS, sistemi di controllo del traffico nei *choke points* – dati provenienti da VTS e *blue box)* e mobili di cui dispone e attraverso lo strumento aeronavale in alto mare, è l'elemento istituzionale, in ambito Difesa, in grado di realizzare un quadro di situazione marittimo aggiornato e affidabile nelle aree di interesse. Impiegando

le proprie strutture di comando e controllo, elabora e condivide a livello nazionale e internazionale la *Maritime Situational Awareness* (MSA), per poter esprimere – qualora necessario/richiesto – la capacità di intervento a protezione degli interessi strategici nazionali ed a favore dei nostri connazionali.

La capacità del CINCNAV di realizzare un quadro di situazione marittima aggiornato è poi arricchita dalla condivisione delle informazioni e dei dati, in ambito nazionale (interforze/interagenzia), europei, NATO e di coalizione con una serie di collegamenti punto-punto ed un flusso informativo dedicato, classificato e non classificato.

Precisa quindi che in Mediterraneo il comando è presente nei molti sistemi automatici (in media oltre 2300 contatti), ma essi non rappresentano la totalità del traffico mercantile e commerciale effettivamente in mare in quanto non tutte le unità mercantili rispondono con i sistemi di identificazione e i mezzi di piccolo-medio cabotaggio non hanno sistemi di riconoscimento. Per avere una situazione esaustiva e quanto più coerente alla realtà, è pertanto necessario integrare, in alcune aree d'interesse, i riporti dei sistemi terrestri, aerei, satellitari con una copertura radar e ottica garantita dal pattugliamento di assetti navali, aerei e subacquei allo scopo di sciogliere dubbi su comportamenti anomali apprezzati o confermare informazioni di *Intelligence*.

Già nel 2007, conscia dell'importanza rivestita dalla disponibilità di una *Maritime Situational Awareness* completa, aggiornata e affidabile per lo svolgimento delle attività sul mare, la Marina militare aveva inoltre lanciato il progetto DIISM (dispositivo interministeriale integrato di sorveglianza marittima), con il quale si intendeva concretizzare un'organizzazione integrata nazionale di sorveglianza marittima per la gestione di tutte le informazioni raccolte sul mare dai vari dicasteri attraverso un'unica «Centrale nazionale di sorveglianza marittima», ubicata presso il CINCNAV stesso. Per conseguire tale obiettivo fu predisposta all'interno del COMM (Centro Operativo Marina Militare) una struttura tecnologica adatta a svolgere tali funzioni, che è stata temporaneamente impiegata in alcune precedenti occasioni per il coordinamento con le altre amministrazioni coinvolte, dimostrando per l'occasione tutte le sue potenzialità.

Come detto, per assicurare la «*Maritime Security*», oltre alla MSA, la Squadra navale è impegnata con uomini e mezzi in diverse tipologie di operazioni ove sono presenti i più significativi interessi della nazione dal punto di vista marittimo in Mediterraneo e in altre aree (precisamente vi sono unità dislocate nell'ambito delle missioni Triton, Mare Sicuro, MFO e 'Atalanta'). Le operazioni in cui è impegnata la Marina militare in Mediterraneo hanno poi un'origine datata nel tempo. Già a partire dal 1959, infatti, la Marina è stata pressoché continuativamente presente con una unità navale nello Stretto di Sicilia, con il compito di vigilanza pesca, finalizzata a monitorare che il comportamento dei pescherecci nazionali nella zona limitrofa alle acque territoriali tunisine fosse aderente alle determinazioni del governo italiano (cosiddetta zona di ripopolamento ittico) e nel contempo a tutelare la nostra flotta peschereccia, attività, con-

dotte oggi in coordinamento con la Marina militare tunisina. Lo scorso ottobre il coordinamento con la Marina tunisina ha garantito l'immediato dissequestro di due pescherecci fermati da una motovedetta della dogana, mentre a dicembre 2016 l'intervento della Nave Cigala Fulgosi con il proprio elicottero sulla scena di azione si è rivelato risolutivo facendo desistere una motovedetta tunisina dal tentativo di sequestro del motopescherecci.

Dal 2004 inoltre, è in corso l'operazione *Costant Vigilance* che è stata avviata per affrontare il fenomeno migratorio proveniente dal Nord Africa (in particolare dalla Tunisia) e che già allora aveva assunto proporzioni importanti. L'assegnazione di assetti aeronavali (di massima corvette e i pattugliatori della base navale di Augusta) avviene ancora oggi in funzione degli indicatori di effettiva presenza del fenomeno ed è finalizzata a supportare il Ministero dell'interno.

Il 18 ottobre 2013, a seguito del naufragio a Lampedusa di un peschereccio stracarico di migranti, e su decisione del governo italiano, è stata avviata l'operazione «*Mare Nostrum*», con l'obiettivo di fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria in mare e garantire un'azione di contrasto alle attività illegali connesse al favoreggiamento della immigrazione clandestina. Il dispositivo vedeva impiegato il personale e i mezzi navali ed aerei della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Capitaneria di porto, personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana nonché del Ministero dell'interno – Polizia di Stato imbarcato sulle unità della Marina (che con le loro capacità rafforzavano i controlli sanitari e l'identificazione dei migranti direttamente da bordo). L'operazione è terminata, in esito a decisione governativa, il 31 ottobre 2014, in concomitanza con l'avvio della nuova operazione europea denominata *Triton*, sotto l'egida dell'Agenzia europea Frontex.

Procede quindi a descrivere le caratteristiche dell'operazione nazionale Mare Sicuro, avviata il 12 marzo 2015 a seguito dell'evolversi della crisi libica al fine di potenziare il dispositivo aeronavale della Marina dispiegato nel Mediterraneo centrale, anche a seguito di un evento che vide dei colpi d'arma da fuoco esplosi contro un mezzo navale della Guardia costiera italiana da bordo di una imbarcazione veloce proveniente dal territorio libico (il 15 febbraio 2015). La missione, nel dettaglio, si sostanzia in un'attività di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale assicurando il libero uso del mare da parte dei mercantili e pescherecci italiani nell'area, garantendo la protezione del personale imbarcato sui mezzi della Guardia costiera intenti a svolgere attività di soccorso in mare *(Search And rescue,* o SAR), dalle possibili azioni delle organizzazioni criminali (conducendo attività di deterrenza e contrasto delle organizzazioni criminali dedite ai traffici illeciti e prevedendo altresì misure di contrasto al reimpiego dei natanti utilizzati per le suddette attività), esercitando funzioni di sorveglianza e protezione delle fonti energetiche strategiche nazionali ubicate in prossimità della costa libica – in acque internazionali – anche in concessione od operate dall'ENI e supporto all'o-

perazione Ippocrate nell'area di Misurata, assicurando la sorveglianza aerea.

Per l'assolvimento della suddetta missione, il dispositivo impiega unità navali, elicotteri imbarcati e, periodicamente, un sommergibile; è supportato altresì da un apparecchio a pilotaggio remoto dell'Aeronautica e prevede la presenza continuativa in mare mediamente di tre unità navali da impiegare in relazione alla situazione operativa, agli indicatori *intelligence* e alle condizioni meteorologiche presenti nell'area di operazione. La situazione, peraltro, è soggetta a cambiamenti istante per istante, come dimostrato dalla necessità di inviare un'unità nelle acque innanzi a Tobruk per prevenire azioni di sequestro di unità mercantili da parte delle forze marittime del generale Haftar.

Una menzione particolare, inoltre, merita l'impiego dei sommergibili, mezzi realizzati per esercitare il controllo sistematico delle dimensioni sopra e sotto la superficie del mare con una «naturale» predisposizione all'occultamento e la capacità di permanere in maniera prolungata in area di interesse operativo per condurre attività di *Intelligence Surveillance Reconnaissance* e di operare in ambienti non permissivi. In particolare, per il controllo dei flussi migratori i sommergibili, durante l'operazione *Mare Nostrum*, sono stati impiegati lungo le principali rotte di flussi migratori nel Mediterraneo (rotta libica, egiziana e greco-turca), contribuendo in maniera efficace alla raccolta delle informazioni volte all'acquisizione degli elementi probatori da rendere disponibili alla autorità giudiziaria per contestare il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina, e hanno fornito immagini video fotografiche delle imbarcazioni durante la loro navigazione, che hanno aiutato ad identificare gli eventuali scafisti nonché evidenza del collegamento tra le navi madre e le unità trainate cariche di migranti (pratica tuttavia oggi meno seguita che in passato).

Nell'attuale contesto dell'operazione Mare Sicuro, quindi, i sommergibili continuano a svolgere missioni di sorveglianza e formano parte integrante del dispositivo aeronavale che opera nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale per la salvaguardia degli interessi nazionali, con l'obiettivo di acquisire informazioni su tutte le attività che possano costituire una minaccia alla sicurezza marittima.

Passa quindi a descrivere il coordinamento con le altre operazioni in corso nel Mediterraneo centrale, ossia l'operazione europea EUNAVFOR MED-Sophia (dal 22 giugno 2015 e alla quale la Marina militare partecipa con il Comandante e la nave comando), l'operazione TRITON sotto l'egida FRONTEX (dal 1º novembre 2014 e alla quale la Marina partecipa in forma non continuativa con un pattugliatore d'altura) e l'operazione della NATO *Sea guardian,* che prevede attività all'uopo finalizzate in specifiche aree del Mediterraneo.

Nell'ambito delle suddette operazioni esiste infatti un'efficace attività di coordinamento sia a livello operativo che tattico per realizzare le necessarie forme di *deconfliction* e ottimizzare l'impiego dei mezzi e lo scambio delle informazioni operative. Inoltre, per agevolare lo scambio informativo tra i vari organismi e dicasteri coinvolti, sono state anche stabilite

forme strutturate di cooperazione attraverso l'impiego di reti e di personale di collegamento presso i comandi NATO, la sala di coordinamento della Direzione generale dell'immigrazione e delle frontiere (presso il ministero dell'Interno) e la Centrale operativa della Guardia di finanza presso Pratica di Mare, da dove, tra l'altro, vengono coordinate anche le operazioni dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX).

L'oratore procede quindi ad approfondire le questioni legate ai flussi migratori e alle implicazioni possibili di soccorso in mare, rilevando innanzitutto che sul piano giuridico, le attività che le unità della Marina svolgono in alto mare rientrano in un più generale quadro normativo, sia di carattere internazionale che di natura nazionale.

L'attività di polizia dell'alto mare svolta dalle navi da guerra è infatti disciplinata, a livello internazionale, dalla Convenzione di Montego Bay del 1982, mentre, per ciò che riguarda i profili di impiego attinenti al concorso nelle attività di controllo dei flussi migratori, la cornice giuridica di diritto internazionale è quella del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria del 2000 (Convenzione di Palermo). In ambito nazionale, quindi, il tema dell'immigrazione è invece disciplinato dal decreto interministeriale del 14 luglio 2003 recante «Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina». Tale ultimo provvedimento suddivide poi l'attività di prevenzione e contrasto del traffico di migranti via mare in tre fasi.

In particolare, nella prima, che si sviluppa nei Paesi di origine dei flussi o interessati al transito, tramite attività di carattere prevalentemente diplomatico, può rientrare il «*capacity building*» a favore delle forze di sicurezza e delle marine militari e guardie costiere dei Paesi rivieraschi come realizzato e in corso nei confronti della Guardia costiera libica e come avviene con esercitazioni condotte con le marine del Marocco, dell'Algeria e della Tunisia. Nel dettaglio, appare rilevante il dato che la Guardia costiera libica abbia iniziato ad operare concretamente, effettuando 12 interventi in acque territoriali con oltre 1000 migranti salvati, in quanto primo passo verso la costituzione di un MRCC *(Maritime Rescue Coordination Centre)* libico.

La seconda fase, nelle acque internazionali, riguarda quindi la sorveglianza dell'alto mare dove la Marina ha disponibili sensori e assetti aeronavali. In tale fase, il Comando in capo della squadra navale svolge la necessaria azione di raccordo, in stretta cooperazione con il Comando generale della Guardia di finanza e con la Centrale operativa del Comando generale delle Capitanerie di porto.

La terza fase, infine, si sviluppa nella zona contigua (acque territoriali e interne italiane), dove le attività di sorveglianza e controllo per la prevenzione ed il contrasto del traffico di migranti sono svolte dalle unità navali delle Forze di polizia con il concorso della Marina militare grazie al supporto fornito dalla Rete Radar Costiera – a controllo remoto

dalla centrale operativa di CINCNAV – attualmente in fase di potenziamento/ammodernamento.

L'intervento è finalizzato alla repressione dei reati e alla scoperta delle connessioni con le organizzazioni transnazionali che gestiscono i traffici illeciti, al fine di sequestrare e confiscare i patrimoni d'illecita provenienza e le procedure poc'anzi delineate restano comunque subordinate alle primarie esigenze di salvaguardia della vita umana in mare, come previsto dai principi fondamentali dell'ordinamento e dalle norme internazionali.

Per quanto invece riguarda il soccorso in mare, il quadro giuridico di riferimento, nel diritto internazionale, è quello della Convenzione di Amburgo del 1979.

Il regolamento di attuazione nazionale della suddetta Convenzione, ha quindi affidato al Comando generale delle Capitanerie di porto – Guardia costiera il compito di assicurare l'organizzazione efficiente dei servizi di ricerca e salvataggio nell'ambito dell'intera regione di interesse sul mare, che si estende ben oltre i confini delle acque territoriali. Il Comando generale delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, infatti, assume le funzioni di I.M.R.C.C. *(Italian Maritime Rescue Coordination Center)*, cui fa capo il complesso delle attività finalizzate alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare, mediante l'impiego della componente aeronavale del Corpo, con l'eventuale ausilio di altre unità militari e civili operanti nell'area del soccorso.

All'interno di questa cornice normativa la Guardia costiera assume la titolarità delle attività di soccorso e la capacità di coordinare e disporre, agli assetti operanti in mare – civili e militari – di dirigere verso una determinata zona per prestare soccorso ad imbarcazioni in condizioni di pericolo o che conducano una navigazione non sicura.

Atteso il quadro normativo esposto si evince che le attività della Marina militare, anche al largo del teatro libico, non hanno quale obiettivo la condotta e la responsabilità del coordinamento delle operazioni di salvataggio in mare. Ciò nonostante, in accordo al mandato dell'operazione Mare Sicuro, laddove richiesto, le unità della Marina concorrono a garantire la cornice di sicurezza/protezione nei confronti delle unità della Capitaneria di porto-Guardia costiera (o di mercantili nazionali impegnati in attività di SAR), in particolare quando le attività di soccorso sono svolte quasi in prossimità delle acque territoriali libiche, alla luce di una situazione operativa (quella del teatro libico) nella quale non può escludersi una qualunque forma di minaccia convenzionale e asimmetrica. Qualora poi, nello svolgimento delle proprie funzioni, le unità navali impegnate nell'operazione Mare Sicuro individuino una situazione di pericolo o siano oggetto di richiesta di intervento S*earch and Rescue* (da parte dell'IMRCC), in aderenza al diritto internazionale e legislazione nazionale, viene effettuato l'intervento di salvataggio, cercando, laddove possibile, di limitare l'indisponibilità delle unità navali in area d'operazioni per il tempo strettamente necessario.

In particolare, dall'inizio del 2017, quindi nei primi 4 mesi di dell'anno in corso, le unità di Mare Sicuro hanno concorso allo svolgimento di 9 interventi di soccorso (su una totalità di oltre 300) traendo in salvo 1.366 migranti, di cui 915 trasbordati in giornata su altre unità navali ed altri 451, per l'anomalo numero di eventi SAR in atto contemporaneamente, condotti direttamente nel porto più sicuro indicato dal Ministero dell'interno. In altre situazioni è stato anche garantito il supporto sanitario attraverso interventi di prima assistenza a bordo o evacuazioni a mezzo elicotteri imbarcati.

Con riferimento all'attività di polizia giudiziaria nel contrasto al reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, rileva che quando le unità della Marina militare verificano la sussistenza di elementi che possano configurare l'ipotesi del reato, il comandante della nave procede direttamente ed autonomamente, come ufficiale di polizia giudiziaria, a tutti gli atti necessari alla raccolta delle evidenze probatorie per l'esercizio della giurisdizione nazionale in stretto coordinamento con la Procura della Repubblica competente (distrettuale o ordinaria) e, ove delegato, dispone il fermo dei presunti responsabili od il sequestro delle cose pertinenti il reato, per la successiva consegna in porto all'Autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'attività di Polizia giudiziaria che il comandante dell'unità militare è titolato ad espletare, il supporto legale è fornito da un *Legal Desk* costituito presso il Comando in capo della Squadra navale, che assicura supporto alle unità in caso di dubbi sull'interpretazione ed attuazione di quanto prescritto dalle norme e dalle disposizioni in vigore.

Le attività di Polizia giudiziaria effettuate dalle navi della Marina, in stretto ed adeguato coordinamento con le procure distrettuali od ordinarie competenti, fanno in ogni caso salve le attribuzioni della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere (in ordine alle funzioni di raccordo degli interventi operativi in mare ed ai compiti di acquisizione ed analisi connesse con il controllo dei flussi migratori), del Comando generale delle Capitanerie di porto-Guardia costiera (per quanto riguarda la salvaguardia della vita umana in mare), e delle Forze di polizia (per il contrasto del traffico illecito di migranti, entro le 24 miglia dalla linea di base nazionale). Tutto ciò si è concretizzato, per la missione «Mare Sicuro», in oltre 150 notazioni di polizia giudiziaria con interessamento delle procure distrettuali e ordinarie.

Relativamente al delicato ruolo delle organizzazioni non governative, rileva che, contestualmente al crescere della pressione migratoria proveniente dal Nord Africa, a partire dall'estate del 2014 e con una enfatizzazione nell'estate 2016, alcune organizzazioni umanitarie hanno avviato delle iniziative volte ad integrare le capacità e la presenza di assetti istituzionali presenti, a vario titolo, nel bacino libico-tunisino. Il *modus operandi*, per quanto osservato o riportato al Comando Squadra navale dalla Guardia costiera, vede, nel 2017, la permanenza di circa 4/5 mezzi, distribuiti al largo della costa libica nel tratto compreso tra Zuwarah (ovest di Tripoli) e Garabulli (est di Tripoli), a distanze comprese tra le 12 e le 18

miglia dalla costa, lungo i corridoi che statisticamente risultano essere rotte preferenziali del flusso migratorio.

Non risultano, in ogni caso, chiamate di soccorso alla centrale operativa della Marina da parte delle organizzazioni non governative e non esistono evidenze di manovre o attività ad opera delle stesse che abbiano costituito intralcio allo svolgimento delle operazioni della Squadra navale nell'area. Il coordinamento tra mezzi della Marina e delle organizzazioni non governative avviene infatti per il tramite della Guardia costiera ed in alcune occasioni il Comandante della nave sulla scena d'azione, su disposizioni dell'IMRCC, ha fornito supporto sanitario e logistico (viveri, medicinali).

Dopo aver riepilogato il complesso delle attività facenti capo alla struttura da lui diretta, conclude formulando l'invito a visitare il Centro operativo di Santa Rosa presso Roma.

Il senatore Paolo ROMANI *(FI-PdL XVII)* domanda chiarimenti sui rapporti con le autorità maltesi in ordine alle attività di ricerca e soccorso, chiedendo altresì se risulti l'ingresso in acque territoriali libiche di natanti appartenenti ad organizzazioni non governative (e se in tale caso spengano di proposito i loro trasponditori).

Domanda inoltre se risulta, dai rilevamenti operati dalla Marina, un minore uso, rispetto al passato, dei telefoni satellitari da parte degli scafisti.

Dopo aver osservato, in particolare, che l'armatore di una organizzazione non governativa è ricorso all'utilizzo di propri battelli al fine di non sostenere il peso delle penali assicurative derivanti dalla deviazione delle navi mercantili verso le aree di soccorso, domanda se si abbia evidenza del fatto che – oggi e differentemente dal passato – le navi mercantili seguano esclusivamente delle rotte a nord dell'isola di Malta.

Conclude chiedendo se, in tempi recenti, le navi della Marina operino, rispetto al passato, a una maggiore distanza dalle acque territoriali libiche.

L'ammiraglio MARZANO, nel ribadire che le aree di operazione delle navi della Marina sono quelle precedentemente descritte nell'intervento introduttivo (vicino alla Tunisia, davanti Misurata e nell'area antistante Tobruk), precisa che, per quanto concerne i dati sulle navi mercantili, la competenza primaria è della Guardia costiera, che è la prima istituzione ad intervenire e in prima battuta con i mezzi di cui dispone. Il ricorso alle navi mercantili presenti nell'area per attività di soccorso in mare è – di norma – una *extrema ratio*, cui si ricorre in assenza di ulteriori soluzioni disponibili. In ogni caso, la Marina militare non controlla direttamente il traffico mercantile.

Precisa inoltre che, in base alle evidenze in suo possesso, non risulta diminuito l'uso dei telefoni satellitari: tuttavia le chiamate non possono essere intercettate senza una specifica autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Osserva quindi che, di norma, il *modus operandi* delle organizzazioni non governative prevede l'azione a ridosso delle acque territoriali libiche. Non si può peraltro escludere che, in alcuni casi circostanziati, vi possano essere stati dei temporanei ingressi in quelle acque, sempre sotto controllo delle autorità competenti.

Con riferimento, quindi, al coordinamento con il centro di comando per il soccorso in mare di Malta precisa che quest'ultimo è presente e operativo (come attestato, ad esempio, da un intervento, la notte scorsa, relativo a due pescherecci, uno egiziano ed uno tunisino, che però non trasportavano migranti). Vi è – ovviamente – un continuo coordinamento con la Guardia costiera italiana. Il problema principale resta, poi, l'assenza di un MRCC *(Maritime Rescue Coordination Centre)* in Libia.

Conclude osservando che lo spegnimento dei trasponditori è – astrattamente – operazione tipica di qualunque natante dedito ad attività criminali, non circoscritta ai trafficanti di esseri umani.

Il senatore GASPARRI *(FI-PdL XVII)*, nell'osservare che nell'area del Mediterraneo centrale risultano insistere numerose operazioni in chiara sovrapposizione, domanda innanzitutto dove siano stati trasportati, successivamente al loro salvataggio, i migranti recuperati dalla Guardia costiera libica.

Chiede inoltre delucidazioni sul commercio dei gommoni e su eventuali soluzioni atte ad ostacolarlo.

L'ammiraglio MARZANO osserva che proprio grazie al coordinamento tra le diverse operazioni presenti nel Mediterraneo centrale è possibile, per la Marina, essere presente con sole 7 od 8 navi a coprire un'area molto vasta, potendo contare sul sostegno operativo ed informativo dell'Unione europea e della NATO. In ogni caso, servirebbe l'impiego di una notevole quantità di mezzi per poter controllare il 100 per cento di tutto ciò che avviene in mare.

Precisa quindi che i migranti soccorsi dalle unità di Guardia costiera libica sono stati riportati in Libia, ribadendo l'importanza di pervenire quanto prima alla costituzione di un MRCC libico pienamente operativo.

Conclude osservando che il commercio dei gommoni, che resta, comunque, un'attività legale, è certamente facilitato dall'instabilità politica della Libia, e dal mancato controllo delle sue frontiere.

Il senatore DIVINA *(LN-Aut)* chiede se risulti che alcune navi di organizzazioni non governative abbiano attraccato al porto di Tripoli, e quale sarebbe il porto più vicino dove trasportare i migranti in caso di loro intervento entro le acque territoriali libiche.

Domanda inoltre se i comandanti delle navi al servizio delle organizzazioni non governative abbiano – analogamente a quelli delle navi militari – la possibilità di rilevare eventuali fatti costituenti reato.

L'ammiraglio MARZANO precisa che tra il comandante di una nave militare e quello di una nave commerciale corre una sostanziale differenza, in quanto solo il primo è dotato di poteri di polizia giudiziaria.

Osserva quindi che non risulta, dagli elementi in suo possesso, che alcuna nave operante al servizio di organizzazioni non governative abbia mai attraccato nel porto di Tripoli, operazione peraltro non illegale.

Il senatore BATTISTA *(Art.1-MDP)* domanda in che modo la Marina abbia avuto notizia degli interventi di soccorso in mare operati dalla Guardia costiera libica.

L'ammiraglio MARZANO precisa che in alcuni casi questi interventi sono stati osservati, in altri, invece, comunicati dalla Guardia costiera italiana.

Il senatore ALICATA *(FI-PdL XVII)*, dopo avere chiesto delucidazioni sui canali del traffico di migranti, domanda se siano mai state svolte attività di *intelligence* sull'operato delle ONG, se la Marina sia a conoscenza di eventuali apparecchiature di spionaggio elettronico installate sui natanti dell'organizzazione MOAS e se vi siano dati che confermino i rapporti di quest'ultima con i servizi segreti americani.

Domanda inoltre all'ammiraglio Giacomin delucidazioni sull'attività di *Intelligence* svolta nell'ambito della missione EUNAVFOR MED e se da essa siano emerse evidenze di possibili rapporti tra i trafficanti di esseri umani ed organizzazioni non governative.

Il senatore MARTON *(M5S)*, nell'osservare che nel caso di intervento del MRCC maltese citato dall'ammiraglio Marzano l'incidente in mare non concerneva navi con a bordo dei migranti, domanda se ciò attesti un diverso approccio al soccorso in mare da parte di quell'autorità.

L'ammiraglio MARZANO precisa che ogni nave militare ha il compito di raccogliere informazioni per poi trasmetterle al Comando da cui dipende. Compito del comandante è, inoltre, trasmettere alle procure competenti eventuali notizie di reato. La Marina, inoltre, è in continuo contatto con le autorità nazionali e atlantiche, con scambi di informazioni giornalieri.

Osserva quindi che l'eventuale presenza di apparecchiature elettroniche dei servizi di altri paesi a bordo di un natante civile è astrattamente configurabile.

Conclude osservando che il 90 per cento delle partenze dei migranti avviene ad est e ad ovest di Tripoli. Sporadiche e limitate partenze, hanno poi luogo dalla Tunisia e dall'Algeria.

L'ammiraglio GIACOMIN precisa quindi che unità subacquee della Marina militare hanno partecipato alla missione EUNAVFOR MED, raccogliendo dati sul traffico di esseri umani ed inoltrandoli alle competenti strutture dell'Unione europea.

Il presidente LATORRE domanda incidentalmente se i rapporti prodotti dall'agenzia FRONTEX si basino anche sui predetti dati.

L'ammiraglio GIACOMIN dichiara di non conoscere dettagli sull'utilizzo dei dati inoltrati ai comandi competenti.

L'ammiraglio MARZANO precisa quindi che FRONTEX è comunque un'agenzia civile con compiti di controllo delle frontiere.

Precisa inoltre che il MRCC maltese ha coordinato anche operazioni di salvataggio in mare che vedevano coinvolti dei migranti.

Relativamente, quindi, alla scelta del porto dove sbarcare i migranti, ribadisce la centralità rivestita dal Ministero dell'interno e dalla Guardia costiera.

Conclude osservando che qualunque dato dovesse emergere in ordine alla notizia di reati sarebbe immediatamente trasmesso all'autorità giudiziaria.

Il presidente LATORRE, nel dichiarare conclusa la procedura informativa, comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

227ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative: audizione del Procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente LATORRE ringrazia il procuratore Zuccaro per la sua disponibilità. Introduce quindi l'audizione.

Prende successivamente la parola il dottor ZUCCARO, ringraziando innanzitutto per la possibilità a lui offerta di esprimere le riflessioni compiute dal suo Ufficio in ordine alla gestione illecita dei flussi migratori, fenomeno assai grave e che costituisce un grave problema per il Paese.

Per il contrasto al traffico illegale di esseri umani, peraltro, la Procura distrettuale di Catania ha anche istituito, dall'ottobre 2016, uno specifico gruppo di lavoro – da lui stesso coordinato – nato all'indomani di una grave tragedia consumatasi a largo dell'isola di Lampedusa a testimo-

nianza dello spirito informatore del difficile lavoro compiuto da un gruppo di magistrati volontari, non esentati dalla loro attività ordinaria, ed impegnati al fine di impedire che organizzazioni criminali possano prosperare sopra le tragedie umane legate all'intensificarsi dei flussi migratori.

Il progetto organizzativo della Procura di Catania si propone quindi di monitorare il traffico di esseri umani e di perseguirne gli autori. Sotto tale aspetto sono peraltro stati conseguiti importanti risultati, come, in una prima fase di contrasto al fenomeno, la neutralizzazione delle cosiddette «navi madre» (cui hanno efficacemente contribuito le navi militari della missione italiana *Mare nostrum)*, ossia i battelli d'altura che trainavano le imbarcazioni che contenevano i migranti, nonché l'elaborazione di una giurisprudenza evolutiva per affermare la giurisdizione italiana sulle situazioni di pericolo volontariamente poste in essere dai trafficanti.

A seguito di ciò, peraltro, i trafficanti di esseri umani rispondevano, in una seconda fase, accompagnando i barconi dei migranti con piccoli natanti (dei cosiddetti 'facilitatori'), allo scopo di dare indicazioni fino all'arrivo dei soccorsi delle navi militari italiane ed europee ovvero anche di pescatori. Per opporsi a questo nuovo modo di operare, è stata quindi istituita la missione EUNAVFOR MED a guida europea, con lo scopo di individuare i facilitatori del traffico e gli scafisti (al tempo non scelti tra gli stessi migranti, bensì direttamente sul posto ovvero tra gli elementi più in basso nella gerarchia dell'associazione criminale).

L'oratore prosegue rilevando che le indagini dell'Ufficio da lui diretto attestano che il traffico di migranti può e deve essere contrastato, anche a tutela degli stessi migranti. L'efficacia dell'azione, attestata ad esempio dall'arresto dei capi di organizzazioni che muovevano dall'Egitto, è stata peraltro riconosciuta anche dal Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo nella sua relazione del 2014, che metteva in evidenza la professionalità dell'Ufficio.

Peraltro, in occasione della terribile tragedia in mare, avvenuta il 18 aprile del 2015 e in cui persero la vita oltre 700 migranti (e che diede luogo, successivamente, all'avvio della missione EUNAVFOR MED), la Procura di Catania ebbe modo di interrogare i sopravvissuti eseguendo i necessari interventi probatori e di ricostruire le responsabilità degli scafisti. Gli stessi migranti dimostrano peraltro particolare determinazione e coraggio nel rilasciare le deposizioni e furono ascoltati senza l'ausilio di difensori di fiducia in quanto non indiziati di reato ai sensi dell'articolo 10-*bis* del Testo Unico sull'immigrazione. Ciò perché il loro salvataggio era avvenuto in acque internazionali. La missione europea EUNAVFOR MED, peraltro, pur non essendo entrata nella sua terza fase (che prevede l'ingresso nelle acque territoriali libiche), si è vista assegnare anche il compito di addestrare personale della Guardia costiera libica.

Rileva quindi che, a partire soprattutto dal novembre 2016, il traffico di esseri umani ha assunto nuove forme e modalità, a seguito dell'operare, a ridosso delle acque libiche, di battelli legati a organizzazioni non governative (ONG) che soccorrono i migranti e li trasportano successivamente nei porti indicati dalla Guardia costiera italiana. Ciò ha indotto i trafficanti

a utilizzare imbarcazioni sempre più fatiscenti e insicure e ad affidarne la conduzione ai migranti stessi, massimizzando i propri profitti ed avendo anche la garanzia dell'impunità. Con provvedimento dell'Ufficio da lui diretto, adottato nel successivo mese di dicembre, infatti, si decideva di non procedere a carico dei cosiddetti «scafisti occasionali».

Osserva quindi che, negli ultimi tempi, l'Ufficio da lui diretto non è più nella condizione di svolgere indagini di ampio respiro, che invece sarebbe doveroso poter effettuare anche a tutela degli stessi migranti. Un forte impulso, a suo avviso, al lavoro investigativo potrebbe essere al riguardo fornito dalle intercettazioni dei telefoni satellitari utilizzati per richiedere i soccorsi: dall'esame del traffico telefonico, della *sim card* utilizzata e del codice IMEI dell'apparecchio potrebbero, infatti, emergere importanti elementi di indagine. Peraltro, gli stessi scafisti adottano la prassi di gettare in acqua l'apparecchio qualora il salvataggio venga effettuato da una nave militare, e di conservarlo invece nel caso il cui operi una nave privata, al fine di un successivo riutilizzo (come confermatogli anche dalla Guardia costiera e dalla Marina militare).

Con riferimento, quindi all'attività di natanti sospetti operanti nell'area dell'imbarcazione che richiede il soccorso, domanda se sia possibile secretare la seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione unanimemente conviene.

La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 14,25 alle ore 14,30.

Il dottor ZUCCARO riprende il proprio intervento, ponendo l'accento sull'importanza di poter disporre di agenti di polizia giudiziaria in occasione dei soccorsi in mare, che potrebbe dare nuovo impulso all'attività investigativa di contrasto al traffico illegale di esseri umani. Tuttavia sussistono dei problemi nel configurare l'ipotesi a bordo di navi private che prestano servizio per le ONG, sia in quanto la missione umanitaria di queste associazioni prescinde da ulteriori considerazioni, sia poiché molte di queste navi battono bandiera di Paesi (come le Isole Marshall o il Belize) con i quali vi è una difficile collaborazione giudiziaria. Importante sarebbe, per le unità di polizia giudiziaria, poter operare efficacemente anche prima del soccorso in mare vero e proprio, effettuando intercettazioni telefoniche e telematiche sia dalla terraferma libica alle imbarcazioni dei migranti, sia da queste alle navi che le soccorrono. Il tutto sempre nel rispetto delle disposizioni che la legge penale detta sul punto.

Servirebbe, peraltro, impedire la conoscenza, nella terraferma libica, della posizione in mare delle navi delle ONG, al fine di impedire la creazione spontanea di corridoi di transito che potrebbero configurare il reato di agevolazione dell'immigrazione, fattispecie che non richiede il fine di lucro. Sul punto, potrebbe altresì essere utile una sinergia con la Guardia costiera e con la Marina militare in ordine alla verifica di un'eventuale

disattivazione dei transponditori e dell'ingresso di alcune navi in acque territoriali libiche.

Domanda quindi se sia nuovamente possibile secretare la seduta.

Sempre su proposta del PRESIDENTE, la Commissione unanimemente conviene.

La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 14,35 alle ore 14,37.

Il dottor ZUCCARO riprende nuovamente il proprio intervento, rilevando che, da dati non utilizzabili processualmente, risulta l'esistenza di contatti tra la terraferma libica e operatori privati in mare per definire preventivamente il punto dove avverrà il soccorso. Si tratta di rapporti decisamente poco chiari che richiederebbero, peraltro, un approfondimento anche al di fuori dell'ambito strettamente giudiziario. Un altro filone di indagine è poi rappresentato, a suo avviso, dagli ingenti finanziamenti ricevuti dalle organizzazioni non governative per sostenere la loro attività di ricerca e soccorso in mare, rinviando sul punto a quanto da lui dichiarato nella seduta del 22 marzo scorso innanzi al Comitato Schengen. Peraltro, tra il personale delle ONG vi sarebbero figure non proprio rispondenti alle caratteristiche dei filantropi. Se il fine di solidarietà rimane sempre tra i più nobili tra quelli perseguiti dall'uomo, andrebbe considerata, sul punto, l'esistenza di interessi in gioco anche di altro tipo.

Si sofferma, quindi, su ulteriori profili di problematicità della delicata vicenda: il numero di morti in mare, infatti, sarebbe aumentato, se non percentualmente, sicuramente in valore assoluto. Inoltre andrebbe considerata la difficoltà in cui si trova lo Stato italiano nel garantire degna assistenza e ospitalità ai migranti economici, difficoltà giustamente non considerata da una ONG (che circoscrive la sua azione al proprio mandato umanitario), ma che rientra a pieno titolo nelle competenze di un Paese sovrano.

Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, poter mettere in campo uno sforzo investigativo di contrasto al traffico di esseri umani, tenendo conto, peraltro, che il traffico rappresenta una delle fonti primarie di approvvigionamento economico per le organizzazioni criminali, le quali, una volta divenute finanziariamente potenti, avrebbero estrema facilità ad inserirsi nel tessuto economico e sociale della Libia. Anche l'Italia, peraltro, sperimentò una simile situazione con Cosa Nostra che, una volta divenuta potente grazie ai proventi dei traffici (benché di altro oggetto), è risultata più difficile da combattere ed estirpare. Inoltre non andrebbe trascurato che le ingenti quantità di denaro necessarie per finanziare l'accoglienza dei migranti potrebbero risultare appetibili alle associazioni criminali presenti sul territorio nazionale.

Altre delicate tematiche sono poi l'assistenza ai minori, l'inadeguatezza di molti centri di accoglienza (di alcuni dei quali, infatti, si è dovuta disporre la chiusura), la tratta delle donne (di cui alcune anche minorenni).

Quest'ultimo caso rappresenta, peraltro, uno dei fenomeni più turpi e spregevoli (rientrante nella fattispecie del delitto di tratta e che non vede coinvolte associazioni criminali italiane, bensì degli stessi Paesi di origine delle vittime): le donne infatti sono costrette ad offrire il proprio corpo per pagarsi il viaggio e infine diventano esse stesse uno strumento del perverso meccanismo.

Conclude rimarcando la particolare complessità della situazione e degli interessi in gioco, che trascende l'orizzonte meramente giudiziario.

Il senatore ARRIGONI *(LN-Aut)* domanda al procuratore Zuccaro conferma delle dichiarazioni rilasciate, lo scorso 22 marzo, innanzi al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, in base alle quali l'azione delle ONG a ridosso delle acque libiche avrebbe causato la fine delle azioni dei soggetti facilitatori e di conseguenza messo in scacco l'attività giudiziaria.

Domanda in oltre se, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia chiesto conferma ai Servizi di informazione nazionali ed esteri delle notizie avute su presunti contatti tra ONG e trafficanti di esseri umani e se abbia ricevuto dei dinieghi sul punto.

Domanda, infine, se le recenti iniziative intraprese dal Consiglio superiore della Magistratura costituiscano una qualche forma di pressione nei confronti della Procura di Catania.

Replica il dottor ZUCCARO, confermando innanzitutto quanto detto nella citata seduta del 22 marzo e precisando che il resoconto stenografico, già pubblicato *online* sul sito del Parlamento italiano, riflette fedelmente il suo pensiero. La presente fase, infatti, è connotata dall'impossibilità di svolgere efficacemente delle attività investigative di ampio respiro. Al riguardo, precisa che non si tratta di focalizzarsi sulle organizzazioni non governative, bensì sul contrasto ai traffici illeciti.

Relativamente ai presunti contatti tra ONG e trafficanti di esseri umani osserva di non aver inoltrato alcuna richiesta ai Servizi di informazione, in quanto si tratterebbe comunque di elementi non utilizzabili in ambito processuale. Inoltre, ai fini della notizia i dati sono già disponibili, provenienti dall'Agenzia FRONTEX, dalle navi della Marina militare operanti nell'ambito della missione EUNAVFOR MED e dalla Guardia costiera italiana, nonché liberamente reperibili nella rete *internet*, quanto meno in ordine alla posizione dei natanti delle ONG.

L'oratore afferma quindi di non sentirsi affatto condizionato dalle iniziative recentemente assunte dal Consiglio superiore della magistratura, che – dal canto suo – ha il dovere di agire nell'ambito delle proprie esigenze e competenze.

Precisa inoltre che le affermazioni da lui rese (in ordine al possesso di dati dai quali trasparirebbe la consapevolezza che il flusso migratorio non avverrebbe nel pieno rispetto delle leggi vigenti), si collocano come un pre-livello rispetto ad una futura indagine penale, la quale, ovviamente,

non potrà aver luogo senza gli opportuni supporti investigativi. L'invocare il potenziamento di quei supporti – pratica cui sono ricorsi, in passato, anche altri illustri magistrati senza paura di eventuali strumentalizzazioni – è poi atto doveroso che non viola alcun dovere di riserbo.

Conclude ricordando di non aver mai cercato, durante tutta la sua carriera di magistrato, le luci della ribalta e di aver sempre scrupolosamente osservato il segreto istruttorio.

Il senatore Mario MAURO *(FI-PdL XVII)* domanda quali siano le motivazioni dietro le lamentate difficoltà attuali nello svolgimento delle indagini rispetto ai tempi in cui nel Mediterraneo vi erano soltanto missioni navali italiane, e se occorrano nuove norme o nuove risorse per superarle. Riferendosi a quanto riportato nella seduta antimeridiana dall'ammiraglio Marzano, circa il fatto che tutti i dati riguardanti le notizie di reato vengono trasmessi dalla Marina militare alla magistratura, chiede se vi siano difficoltà nell'incrocio dei dati e se vi siano aspetti del lavoro investigativo che travalicano le competenze nazionali. Circa la circostanza evocata dal Procuratore per la quale alcuni danti causa di organizzazioni non governative operanti nell'area non rispondano al profilo tipico del filantropo, chiede delucidazioni sull'attività svolta da MOAS, il cui promotore ha interessi nel campo delle assicurazioni navali, e perciò potrebbe avvantaggiare le navi assicurate, ma che tuttavia dispone di avanzati strumenti di rilevamento, che potrebbero essere utili ai fini delle indagini.

Il procuratore ZUCCARO, quanto alle difficoltà oggettive rappresentate, rileva come queste abbiano una natura connessa con le nuove modalità del traffico, che non permettono di individuare i facilitatori né di sequestrare loro i cellulari, dal momento che il soccorso avviene in un punto troppo avanzato: le indagini perciò non riescono a fare un salto di qualità. La procura di Catania non ha visto una riduzione di risorse, anche se queste ultime risultano oggi inadeguate rispetto alle nuove modalità descritte: occorrerebbero unità di polizia giudiziaria in alto mare, indagini sui finanziatori delle ONG e un monitoraggio costante di ciò che avviene a ridosso delle acque territoriali libiche. Dopo l'audizione del 23 marzo scorso presso il Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione, numerose e apprezzabili sono state le offerte di collaborazione da parte di varie forze di Polizia, a livello periferico e anche centrale. Sono tuttavia necessari anche interventi normativi, seppur di portata ridotta, al fine di consentire di imbarcare ufficiali di Polizia giudiziaria sulle navi militari, possibilmente anche straniere, al fine di evitare l'effettuazione di rogatorie internazionali.

Nel concordare con quanto riportato dall'ammiraglio Marzano, evidenzia come sia fondamentale che le informazioni fornite dalla Marina giungano in tempo reale agli organi inquirenti: a tal fine con un intervento minimo del legislatore si potrebbero incardinare nell'operazione ufficiali di polizia giudiziaria, ovvero estendere la qualifica di ausiliari di Polizia giudiziaria.

Quanto a MOAS si limita a notare che l'organizzazione dispone di due droni e ora anche di un aereo dalle elevate caratteristiche tecniche e importanti costi di gestione.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)* chiede delucidazioni su quali siano i mezzi investigativi necessari e si richiama altresì a quanto dichiarato dall'ammiraglio Marzano ma anche dall'ammiraglio Credendino, ovvero che tutti gli elementi sono stati messi a disposizione della magistratura e che non vi sia sentore di rapporti tra ONG e trafficanti: chiede perciò delucidazioni sulla fonte dei dati alla base delle ipotesi di lavoro e delle indagini in corso da parte della Procura da lui diretta. Ritiene legittimo chiedere modifiche normative: la magistratura tuttavia, nel momento in cui possiede elementi chiari e precisi, deve trarne le conseguenze sulla base dell'ordinamento vigente, evitando di sollevare polemiche tali da mettere in discussione il lavoro di molte persone oneste.

Il procuratore ZUCCARO richiama la necessità di poter svolgere intercettazioni satellitari, che vanno condotte in acque internazionali in prossimità delle acque libiche e richiedono strumentazioni tecniche molto sofisticate e costose: questa richiesta era stata avanzata in sede di Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione e viene ora reiterata dall'oratore.

Precisando che quanto si appresta a enunciare non si riferisce a indagini in corso ma a fatti che emergono da dati non utilizzabili processualmente rileva che: in alcuni casi è stato con certezza varcato, da parte delle imbarcazioni delle ONG, il confine delle acque territoriali libiche, un dato che ritiene opportuno segnalare alla sede politica; esistono segnalazioni di comunicazioni via radio o via rete tra la terraferma libica e soggetti a bordo di navi dei soccorritori; è documentato lo stacco dei trasponditori, circostanza che può verificarsi o perché sono stati disattivati intenzionalmente o perché la nave opera in una zona d'ombra: a tale riguardo ha chiesto che ogni volta che venga rilevato uno stacco, qualcuno si attivi per vedere dove si trova la nave.

Evidenziando che il *focus* deve essere il traffico illecito dei migranti e non le ONG, nota come il fenomeno abbia un importante indotto anche in Italia, dove è in corso un fenomeno di accaparramento delle risorse destinate ai centri di accoglienza. Poiché le ONG svolgono un ruolo nella gestione del fenomeno migratorio, bisogna rilevare che alcune di esse hanno dimostrato di operare esclusivamente a fini solidaristici, come *Save the Children* e Medici senza Frontiere, mentre lo stesso non è provato per altre, alcune delle quali utilizzano navi battenti bandiera di Paesi non collaborativi ovvero decidono di non comparire in audizione dinnanzi ad una Commissione parlamentare: in tal caso vi è l'obbligo di indagare e operare le opportune distinzioni.

Anche nell'ambito della repressione del fenomeno mafioso, quando emersero i primi casi di imprese colluse con la criminalità organizzata,

si tendeva a negare la circostanza derubricandola a manovra per deprimere l'economia siciliana.

Il senatore BUCCARELLA *(M5S)* chiede un parere sulla proposta avanzata dal Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Legnini in sede di Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni Affari costituzionali e giustizia in merito a una modifica all'articolo 1235 del Codice della Navigazione, tale da estendere le funzioni di polizia giudiziaria in capo alla Guardia costiera a tutti i reati e non solo a quelli previsti dal Codice stesso.

Domanda inoltre delucidazioni sul tipo di comunicazioni via radio intercettate e sugli strumenti utilizzati per determinare i luoghi in cui si trovano i soggetti che le effettuano.

Il procuratore ZUCCARO si dichiara favorevole alla proposta del vice presidente Legnini, frutto di un lungo lavoro di approfondimento, anche se ritiene che il ruolo di polizia giudiziaria in alto mare non si dovrebbe limitare alla Guardia costiera ma essere esteso ad altri soggetti, sia per ragione di organico che per esperienza operativa, in modo da disporre di un ventaglio quanto più ampio di forze.

Conferma che le intercettazioni delle comunicazioni radio richiedono un lavoro particolarmente gravoso per capire non solo l'esatta collocazione dei soggetti che comunicano ma anche la loro identità e funzione e, a tale riguardo, ritiene che occorrerebbe un maggiore investimento.

Il senatore GASPARRI *(FI-PdL XVII)* si pone problematicamente sull'operato di Medici senza Frontiere, i cui rappresentanti hanno dichiarato, dinnanzi alla Commissione, di essere entrati in più occasioni nelle acque libiche. Domanda poi se l'intercettazione di telefoni satellitari sollevi questioni giuridiche particolari. Chiede altresì chiarimenti sulla Guardia costiera libica, che si compone di strutture ufficiali e meno ufficiali, sollevando il tema dell'affidabilità della componente attualmente oggetto di addestramento da parte dei nostri militari. Notando incidentalmente che, in contemporanea alla seduta in corso, il Presidente del Consiglio sta incontrando George Soros, evidenzia un utilizzo, a proprio avviso, distorto della Convenzione di Amburgo che, finalizzata al soccorso dei naufraghi, viene invece posta alla base di un traffico che favorisce gli scafisti e chi, nel nostro Paese, intende avvantaggiarsi del *business* dell'accoglienza.

Il procuratore ZUCCARO rileva che le intercettazioni satellitari, salvo che siano effettuate tra due Stati esteri ovvero nelle acque territoriali di uno Stato terzo, non presentano particolari problematiche giuridiche, ma solo di carattere tecnico ed economico. Preferisce non precisare, per opportuna cautela, quali siano le Organizzazioni non governative non rette da filantropi alle quali si riferiva. Quanto alla Convenzione di Amburgo ritiene che non si possano fare distinzioni circa il salvataggio delle vite

in mare: piuttosto, bisogna interrogarsi sulle conseguenze per l'Italia dell'ingresso di importanti numeri di migranti la maggior parte dei quali non avente diritto alla protezione internazionale. Ritiene, a titolo personale, che le ONG non debbano svolgere un'attività di supplenza rispetto a un terreno proprio della politica, notando come, in ogni caso, molte persone continuino a perire in mare e, come in Italia, siano in atto importanti fenomeni di speculazione: il nostro Paese non può farsi carico da solo di tutti i migranti.

Il senatore BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* solleva la questione dei trattamenti inumani e degradanti subiti dai migranti, sia prima che durante la traversata, per domandare se l'approvazione del disegno di legge che introduce il reato di tortura nell'ordinamento e di cui è relatore potrebbe favorire l'azione giudiziaria. Chiede inoltre delucidazioni sul recupero dei natanti da parte delle ONG.

Il procuratore ZUCCARO concorda nel ritenere l'introduzione del reato di tortura sarebbe utile non solo per perseguire ma anche per punire i responsabili del traffico, rilevando altresì che il trattamento degradante, per molti migranti, inizia addirittura prima del loro viaggio, per raggiungere punte tragiche nelle strutture in cui sono tenuti in Libia e, purtroppo, proseguire, in alcuni casi, nei centri di accoglienza italiani.

Circa il recupero dei natanti e dei telefoni cellulari, nota come, dove vi siano unità di polizia giudiziaria, questo è sempre stato effettuato: in loro assenza ciò non avviene e si perdono importanti elementi di conoscenza.

Il senatore COMPAGNONE *(ALA-SCCLP)* chiede se possa essere utile una presenza di polizia giudiziaria anche sulle imbarcazioni delle ONG e domanda chiarimenti su come si possano svolgere le indagini sui finanziatori, se vi sia l'obbligo di pubblicarne l'elenco e come si possa intervenire a tale riguardo.

Il procuratore ZUCCARO rileva di non avere allo stato attuale risorse sufficienti per rinvenire informazioni a tale riguardo se non dalla stampa, da fonti aperte e da mezzi non controllati. Un obbligo per le ONG operanti nell'area di disporre di bilanci trasparenti potrebbe essere d'ausilio anche se, nota, occorrerebbero poi gli strumenti per controllarli.

Il senatore ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* domanda a quali Paesi appartengano le ONG oggetto di indagini e se vi sia collaborazione con gli altri Stati UE coinvolti. Notando come ormai le ONG siano diventate il primo operatore quanto ai soccorsi in mare, si pone problematicamente sulla fine dell'operazione *Mare nostrum*, che peraltro aveva permesso lo svolgimento di importanti iniziative giudiziarie. Domanda infine quale sia la collaborazione con l'agenzia FRONTEX.

Il procuratore ZUCCARO, precisando di potersi riferire soltanto a indagini concluse, rileva come in passato le attenzioni si siano rivolte in particolare su organizzazioni egiziane: in quel caso, purtroppo, nonostante la richiesta di rogatoria, i due imputati non sono stati consegnati alle autorità italiane ma processati in Egitto e condannati a pene irrisorie. È stata anche smantellata un'organizzazione somala con propagini in Italia e organizzazioni dedite alla migrazione interna all'Unione europea, quando i controlli erano particolarmente blandi. Per quanto riguarda le ONG vi sono alcuni elementi di sospetto che portano a svolgere ipotesi di lavoro, che consistono in finanziamenti provenienti da soggetti con finalità diverse da quelle umanitarie e in parte dagli stessi trafficanti, che ad oggi non hanno alcun riscontro probatorio ma suggeriscono l'opportunità di svolgere attività investigative. I rapporti con FRONTEX, che ha un ufficio a Catania, sono eccellenti e anche la collaborazione con altri Paesi dell'Unione europea si è dimostrata molto utile.

Il senatore FORNARO *(Art.1-MDP)* concorda con il fatto che il problema non siano le ONG ma i trafficanti, anche perché l'esistenza di un coordinamento dell'attività SAR da parte della Guardia costiera conferma che queste non agiscano in autonomia. Domanda se possa essere utile istituire una forma di accreditamento delle ONG presso le autorità italiane e chiede inoltre delucidazioni sulla delimitazione delle competenze tra la procura di Siracusa e quella di Catania, alla luce delle dichiarazioni del dottor Giordano circa la non evidenza in suo possesso di collegamenti tra ONG e trafficanti.

Il procuratore ZUCCARO precisa subito che non vi è una frattura tra la propria procura e quella di Siracusa, che invece, nonostante alcune divergenze marginali di tipo giurisprudenziale, cooperano fattivamente: quanto alla competenza, laddove si approdi al livello dei trafficanti (articolo 416, comma 6, del Codice penale), questa spetta alla Procura di Catania, che è quella distrettuale.

Il presidente LATORRE *(PD)* ringrazia il procuratore per il chiarimento, particolarmente opportuno.

In merito alla possibilità di un accreditamento, il procuratore ZUCCARO esprime le proprie perplessità, poiché le ONG in questione operano in acque internazionali e in situazione di pericolo: per di più, nessuna di loro sarebbe ben disposta al riguardo.

Si sofferma poi sul tema del porto sicuro e della sua vicinanza alla zona di salvataggio, precisando che nel Mediterraneo centrale vi sono tre aree SAR: poiché Malta non risponde alle chiamate e la Tunisia non intende esserne investita, chi intende salvare vite umane riesce a contattare soltanto l'Italia, ragion per cui la destinazione diviene un porto italiano. La priorità comunque, a suo avviso, resta quella di salvare vite umane, oltre che garantire a chi ne ha diritto la protezione internazionale.

Il senatore VATTUONE *(PD)*, ringraziando il procuratore e condividendo le priorità appena enunciate, rileva i vantaggi che presentava un intervento diretto degli assetti militari nell'ambito di un'operazione come *Mare nostrum*, nonostante comunque l'ausilio dei mercantili fosse necessario. Domanda poi se, in merito ai dati incrociati tra lo spegnimento dei trasponditori e le operazioni di soccorso, sia necessario un intervento della Commissione per agevolarne la disponibilità.

Il procuratore ZUCCARO conferma che *Mare nostrum* fosse particolarmente utile per raccogliere informazioni, anche se ad oggi non sarebbe riproponibile in quanto ricadente nella sola responsabilità italiana. Nota incidentalmente che i migranti andrebbero salvati prima di mettersi in mare e non dopo. Quanto ai dati sui trasponditori, la procura ha avuto contezza della problematica tra ottobre e novembre 2016, quando si notò che non venivano più iniziati alcuni tipi di procedimenti penali: i dati sono stati prontamente forniti, anche se, ad oggi la loro mole è tale che il suo ufficio non ha i mezzi per effettuare l'incrocio, che però è stato richiesto e i cui risultati dovrebbero giungere nel corso della prossima settimana.

Il senatore DIVINA *(LN-Aut)*, ringraziando il dottor Zuccaro per il suo lavoro, chiede perché le ONG percorrano un tratto di mare particolarmente ampio verso l'Italia mentre potrebbero dirigersi direttamente in Tunisia ed esprime altresì la convinzione che tali organizzazioni ostacolino il lavoro di ricerca delle reti criminali, rendendosi responsabili, a proprio avviso, tramite la creazione di corridoi privilegiati, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Richiama la passata esperienza di imbarco di personale della marina militare su navi mercantili in funzione di protezione contro la pirateria per domandare se non sia possibile imporre alle imbarcazioni civili delle ONG di ospitare a bordo di polizia giudiziaria. Chiede infine una valutazione sull'eventuale ruolo svolto da George Soros.

Il dottor ZUCCARO precisa che il porto viene individuato dalla Guardia costiera italiana in quanto l'unica a rispondere alle richieste di soccorso (a differenze delle istituzioni maltesi e tunisine, spesso latitanti).

Il controllo delle regolarità delle operazioni di salvataggio rappresenta poi un aspetto critico, in quanto le procure dovrebbero poter disporre di dati in tempo reale, onde poter discernere da caso a caso, tenendo conto dell'obbligo di agire comunque quando sussiste una effettiva situazione di pericolo. Sotto tale aspetto, il prevedere la presenza di operatori di polizia giudiziaria a bordo dei battelli delle ONG potrebbe essere una possibile soluzione.

Il senatore ALICATA *(FI-PdL XVII)* esprime innanzitutto un attestato di convinta stima al dottor Zuccaro per suo lavoro, stigmatizzando le strumentalizzazioni operate da alcuni mezzi di informazione sia in ordine alle dichiarazioni rese dallo stesso procuratore innanzi al Comitato

parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, sia in ordine a quanto riferito, nella seduta antimeridiana di ieri, dal Procuratore della Repubblica di Siracusa, Francesco Paolo Giordano.

Domanda quindi se nei propri interventi il procuratore Zuccaro si riferisse anche ai dati riportati dal direttore esecutivo dell'Agenzia FRONTEX, in base ai quali verrebbero forniti ai migranti dei telefoni cellulari con sopra memorizzati i numeri di organizzazioni non governative.

Domanda inoltre se la Procura abbia avviato delle attività investigative sui conti correnti di ONG ritenute sospette.

Domanda inoltre se la Procura di Catania abbia potuto acquisire i dati raccolti sul punto dal Comando in capo della Squadra navale, se l'operato delle ONG abbia avuto come effetto che i facilitatori non siano più a bordo dei gommoni e, con riferimento alle intercettazioni satellitari, sia stato richiesto alla Marina militare di mettere a disposizione i propri dati.

Il dottor ZUCCARO precisa che i dati raccolti dai vari soggetti istituzionali interessati al fenomeno andrebbero resi compatibili con le prescrizioni di legge che impongono che le intercettazioni siano effettuate esclusivamente da operatori di polizia giudiziaria, a garanzia della loro genuinità. Ciò tuttavia non è sempre possibile, per una serie di ragioni tra le quali figurano anche esigenze di segretezza. La Procura, in ogni caso, ha sempre fatto le necessarie richieste, nei limiti del quadro poc'anzi delineato.

Il senatore CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)* domanda al procuratore Zuccaro conferma di una grave dichiarazione da lui rilasciata, che inquadrerebbe le ONG come attori destabilizzanti per l'economia italiana al fine di trarne vantaggio.

Il senatore SANTANGELO *(M5S)* domanda se vi sono attività di coordinamento tra la procura di Catania ed altre procure, come quelle di Trapani e Palermo.

Il senatore GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))* chiede quali sarebbero le conseguenze di una mancata risposta della Guardia costiera italiana ad una richiesta di soccorso, sulla scia del *modus operandi* che appare consolidato in capo alle omologhe istituzioni maltesi e tunisine, in particolare con riguardo all'individuazione del porto dove la nave dell'ONG che ha effettuato il salvataggio possa sbarcare i migranti.

Replica agli intervenuti il dottor ZUCCARO, osservando che nelle dichiarazioni da lui rese al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, aveva sottolineato le enormi disponibilità economiche di cui alcune ONG beneficiavano, osser-

vando che tale fenomeno meritava di essere approfondito, al fine di individuare eventuali scopi ulteriori rispetto a quelli puramente umanitari. Tale ipotesi di lavoro, peraltro, richiederebbe l'esperimento di rogatorie internazionali e la capacità di analisi di complessi movimenti finanziari. In ogni caso, considerando plausibile l'ipotesi che alcuni finanziatori possano essere interessati anche ad operazioni di speculazione internazionale, non appare ingiustificata l'ipotesi di richiedere forme di collaborazione a livello internazionale nonché risorse per uno sforzo investigativo sul punto. Allo stato attuale delle cose, si può solo dar conto della possibilità di una tale ipotesi. Accuse specifiche, invece, saranno mosse solo in presenza di un valido impianto probatorio.

Precisa quindi che eventuali coordinamenti con altre procure distrettuali e con la stessa Direzione nazionale antimafia avranno sicuramente luogo in presenza di dati processualmente utilizzabili, ad oggi non ancora disponibili.

Per quanto concerne, da ultimo, il quesito posto dal senatore Giovanardi, osserva che l'inerzia delle autorità tunisine e maltesi non costituisce violazione della legge penale italiana. La questione, in ogni caso, rientra nel diritto e nella politica internazionale. L'ignorare le segnalazioni di una nave privata in ordine ad un soccorso in mare costituirebbe comunque una violazione della convenzione di Amburgo e non sarebbe neanche moralmente accettabile: non sarebbe certamente motivo di orgoglio, infatti, appartenere ad una Nazione che ignora una richiesta di soccorso in mare.

Conclude sottolineando la natura problematica del ricorrere, da parte di alcune ONG, all'utilizzo di navi battenti bandiera di paradisi fiscali.

Il presidente COMPAGNONE dichiara infine conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 3 maggio 2017

Plenaria

734ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 12,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085-A

Il presidente TONINI informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2085-A, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza, il Governo ha presentato l'emendamento 1.800, sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Il senatore AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)* chiede di verificare se la relazione tecnica sia stata aggiornata al testo dell'emendamento 1.800 e non riprenda invece l'articolato precedente. Cita, al riguardo, il caso del comma 191, il quale presenta una decorrenza degli oneri diversa da quella assunta dalla relazione tecnica. Ritiene pertanto necessario avere certezza della questione, dal momento che lo slittamento delle coperture può ripercuotersi sul bilancio pluriennale.

Il vice ministro MORANDO assicura, dopo una verifica con gli uffici della Ragioneria generale dello Stato, che si tratta di un mero refuso della

relazione tecnica che è stata integralmente aggiornata al testo sui cui il Governo ha posto la fiducia.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* stigmatizza il protrarsi dei lavori dell'Assemblea anche in costanza di seduta della Commissione bilancio, chiamata a riunirsi proprio per riferire e consentire il prosieguo del dibattito sulla fiducia. Osserva che, ad esempio, il senatore Mandelli è stato costretto ad assentarsi per intervenire nella discussione generale contemporaneamente in corso. Ricorda, infine, che questa prassi, instauratasi da ultimo, è poco rispettosa dei lavori della Commissione e del Parlamento nel suo complesso. Invita, pertanto, il Presidente Tonini a farlo presente al Presidente del Senato.

Il senatore AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)* si associa all'intervento della senatrice Bulgarelli e prega la Presidenza di riferire anche circa la discrasia rilevata in precedenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE si impegna a riferire quanto emerso nel corso del dibattito svoltosi.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15,30, è posticipata alle ore 17,30 e comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,45.

Plenaria

735ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 17,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici (n. 407)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato) sullo schema di decreto in titolo.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la relazione a cui fa riferimento il relatore potrebbe essere già prevista dalla legislazione vigente. Si dichiara comunque d'accordo con la proposta di parere avanzata.

Il presidente TONINI propone di specificare che la relazione dovrebbe essere riferita anche sui profili di competenza della Commissione bilancio.

Il RELATORE propone, quindi, l'approvazione di un parere modificato secondo le indicazioni del Presidente (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori e previa dichiarazione di voto contrario della senatrice BULGARELLI *(M5S)* a nome del proprio Gruppo, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (n. 393)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a)*, 2, lettere *b), c), d)* ed *e)*, e 4, e 17, comma 1, lettere *a), c), e), f) g), h), l), m), n), o), q), s)* e *z)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti e condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 aprile.

Il relatore LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato) sullo schema di decreto in titolo.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori e previa dichiarazione di voto contrario della senatrice BULGARELLI *(M5S)* e del

senatore AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)* a nomi dei rispettivi Gruppi, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 404)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI *(PD)* illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la possibilità per ogni regione di deliberare l'esclusione totale o parziale per singole società dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175, prevista dall'articolo 5, potrebbe ridurre la platea delle società tenute ad attuare le relative norme, con conseguente attenuazione dei possibili risparmi. Osserva, inoltre, che la soppressione dell'onere di considerare le possibili destinazioni alternative delle risorse pubbliche impegnate, prevista dall'articolo 6, potrebbe rendere più agevole deliberare l'acquisto o la costituzione di nuove società. Il posticipo dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 175, disposta dall'articolo 8 dello schema in esame, consentirà trasferimenti di risorse pubbliche a società già in perdita per tre esercizi consecutivi, altrimenti vietati. Occorre acquisire rassicurazioni dal Governo che tale disposizione non sia suscettibile di produrre oneri per la finanza pubblica. Quanto alla gestione del personale prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 175, così come modificato dall'articolo 11 dello schema in esame, sarebbe necessario disporre dei dati di quello potenzialmente interessato dalle procedure di re-internalizzazione, con indicazione del relativo costo. Andrebbe in particolare valutato l'impatto del riconoscimento di trattamenti retributivi pubblici eventualmente più alti di quelli già previsti per il personale in questione dalle rispettive società. Si segnala, infatti, che il previsto recupero delle risorse in precedenza assegnate alla società per il personale trasferito potrebbe non essere sufficiente ad assicurare la neutralità finanziaria dell'operazione. In relazione alle modifiche degli articoli 20 e 26 del decreto legislativo n. 175 introdotte dagli articoli 12 e 15 dello schema in esame, andrebbero valutate le conseguenze sui risparmi previsti a consuntivo. Per ulteriori profili finanziari e approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura n. 178 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO, pur riservandosi di fornire una nota scritta di risposta alle osservazioni del relatore, segnala che alcune delle questioni sollevate in relazione ai profili di onerosità sono proprio le stesse che hanno dato luogo al ricorso da parte delle Regioni alla Corte costituzionale e quindi alla sentenza che ha prodotto l'esigenza di integrare lo schema di decreto legislativo originario. Questo riguarda, in par-

ticolare, i punti relativi, ad esempio, agli articoli 5 e 6 dello schema in esame. Quanto, invece, all'ultima delle osservazioni, ritiene che possano escludersi effetti negativi per la finanza pubblica poiché difficilmente la reinternalizzazione dei servizi potrà comportare delle retribuzioni più elevate per i dipendenti interessati.

Il senatore SANTINI *(PD)* segnala quindi due questioni ulteriori rispetto a quelle formulate dal relatore. La prima riguarda la definizione di società partecipate contenuta nello schema di decreto in esame, a suo parere in conflitto con quella riportata dalla legislazione vigente. La seconda questione riguarda, invece, le società che gestiscono servizi pubblici, sia in regime di monopolio che di concorrenza, obbligate dallo schema di decreto in esame ad adottare un regime di contabilità separata che, a suo parere, sarebbe in contrasto con la vigente normativa *antitrust*. Si riserva comunque di rappresentare al relatore considerazioni più dettagliate nella prossima seduta per valutare il possibile inserimento delle medesime nel parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 394)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a)*, e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti, condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il relatore SPOSETTI *(PD)* illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato) sullo schema di decreto in titolo.

In relazione, tuttavia, al primo presupposto, riguardante i Comitati tecnici di livello interregionale, e l'ultima condizione, riguardante le progressioni di carriera, chiede ulteriori chiarimenti al rappresentante del Governo, rimettendosi alle valutazioni della Commissione circa la formulazione definitiva del parere.

Il vice ministro MORANDO ritiene che il primo presupposto possa essere espunto dal parere in quanto è prevista attualmente l'istituzione di un solo Comitato interregionale nel Veneto, che non dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quanto all'articolo 8, commi 2 e 3, ritiene che la condizione proposta sia pienamente osservata

nell'ambito della legislazione vigente e propone, quindi, di trasformare la medesima condizione in un presupposto.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione di una riformulazione del parere (pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(313) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una ulteriore nota tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1847) ***Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere***

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una relazione tecnica sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2236) ***Gianluca ROSSI ed altri. – Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento***

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 28 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) ***Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il vice ministro MORANDO deposita una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2541) ***Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri: Laura Garavini ed altri: Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 28 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la termine della seduta plenaria è immediatamente convocata la Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 407

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto delle rassicurazioni del Governo circa il mantenimento degli attuali livelli della spesa, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo osservando tuttavia che una relazione da parte del Governo al Parlamento, apparirebbe opportuna proprio al fine di consentire un monitoraggio sull'efficacia del funzionamento del nuovo meccanismo di erogazione dei contributi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 407

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto delle rassicurazioni del Governo circa il mantenimento degli attuali livelli della spesa, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo osservando tuttavia che una relazione da parte del Governo al Parlamento sui profili di competenza apparirebbe opportuna proprio al fine di consentire un monitoraggio sull'efficacia del funzionamento del nuovo meccanismo di erogazione dei contributi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 393

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti:

– che la derogabilità delle norme legislative da parte dei contratti collettivi nazionali (articolo 1, comma 1, lettera *d))* possa determinare nuovi oneri solo nell'ambito delle risorse stanziate per la contrattazione medesima;

– che le «rimodulazioni della dotazione organica» previste dall'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, capoverso comma 3 abbiano carattere meramente programmatico e si riferiscano a compensazioni tra profili ed aree professionali, rimanendo le nuove assunzioni assoggettate ai vincoli e ai controlli previsti dalla legislazione vigente;

– che la Commissione RIPAM e l'Associazione Formez PA siano in grado di far fronte alla possibile estensione delle proprie attività, prefigurata dall'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, con le risorse già impiegate a legislazione vigente;

– che la dizione dall'articolo 6, comma 1, lettera *d)* abbia intento estensivo e non restrittivo e che, pertanto, permangano legittimi tutti i contributi di iscrizione a procedure concorsuali oggi richiesti dalle Amministrazioni banditrici;

– che la Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 10 possa svolgere i compiti ad essa assegnati in assenza di oneri per la finanza pubblica;

– che la procedura di assunzione stabile dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 1, non determini nuovi oneri, essendo la procedura esperibile nei soli limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

– che la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, consentita dall'articolo 20, comma 8, rispetti in ogni caso la durata massima dei contratti flessibili prevista dalla legge e dalla normativa europea, e sia sempre accompagnata dal divieto di instaurare nuovi contratti della medesima specie;

e con le seguenti condizioni:

– che all'articolo 20, comma 3, dopo le parole «utilizzando a tal fine le risorse» siano inserite le seguenti: «previste per i contratti di lavoro flessibile»;

– che si provveda al ripristino delle linee guida e dei principi di buona amministrazione, volti ad evitare duplicazioni di spesa, contenuti nell'abrogando articolo 6-*bis* del d.lgs. 165 del 2001.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 394

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti:

– l'istituzione dei Comitati tecnici di livello interregionale, prevista dall'articolo 3, comma 11, non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

– l'obbligo per le amministrazioni comunali di provvedere all'installazione e alla manutenzione degli idranti antincendio stradali, previsto dall'articolo 4, comma 1, sia ottemperato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

– le funzioni previste dall'articolo 7, commi 2, relativo alle risorse logistiche e strumentali, siano effettivamente compatibili con il quadro delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

– le disposizioni relative al personale introdotte dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 14 non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con le seguenti condizioni:

– che la determinazione delle tariffe previste dall'articolo 3, comma 12 e dall'articolo 4, comma 2, avvenga in misura tale da garantire il livello attuale di gettito e, in ogni caso, la copertura integrale dei costi del servizio;

– il differente ambito delle strutture aeroportuali previste dalla tabella annessa all'articolo 4, comma 3, non comporti la necessità di ulteriori risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto a quelle già assegnate dalla legislazione vigente per il soccorso pubblico e di contrasto agli incendi;

– il regime delle decorrenze previste, ai fini giuridici ed economici, dall'articolo 8, commi 2 e 3, non si rifletta in un'anticipazione o un'accelerazione delle successive progressioni di carriera, ovvero non determini effetti sul trattamento di fine servizio;

e con le seguenti osservazioni:

– in relazione all'articolo 15, riguardante il Fondo per l'operatività del soccorso pubblico, si segnala che il testo della disposizione non precisa gli interventi da realizzare con le risorse stanziate, limitandosi a indicarne la decorrenza dal 1° ottobre 2017. Il comma 4 rinvia a un futuro de-

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle modalità di utilizzazione delle risorse disponibili. Conseguentemente, la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari alla quantificazione degli oneri, che pertanto non possono essere oggetto di verifica. La definizione degli interventi e la stima dell'onere sono pertanto demandati a fonti subordinate a quella legislativa e quindi sottratti all'ordinario procedimento di verifica parlamentare degli effetti finanziari previsto dall'ordinamento contabile;

– in base al comma 2, lettera *b)* nel fondo confluiranno degli importi, di entità non determinata, per il finanziamento di ulteriori interventi aventi decorrenza dal 1º gennaio 2017, e quindi con effetti retroattivi, la cui individuazione è sempre rimessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 394

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti:

– l'obbligo per le amministrazioni comunali di provvedere all'installazione e alla manutenzione degli idranti antincendio stradali, previsto dall'articolo 4, comma 1, sia ottemperato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

– le funzioni previste dall'articolo 7, commi 2, relativo alle risorse logistiche e strumentali, siano effettivamente compatibili con il quadro delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

– le disposizioni relative al personale introdotte dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 14 non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

– così come previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, il regime delle decorrenze previste non si rifletta in un'anticipazione o un'accelerazione delle successive progressioni di carriera, ovvero non determini effetti sul trattamento di fine servizio;

con le seguenti condizioni:

– che la determinazione delle tariffe previste dall'articolo 3, comma 12 e dall'articolo 4, comma 2, avvenga in misura tale da garantire il livello attuale di gettito e, in ogni caso, la copertura integrale dei costi del servizio;

– il differente ambito delle strutture aeroportuali previste dalla tabella annessa all'articolo 4, comma 3, non comporti la necessità di ulteriori risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto a quelle già assegnate dalla legislazione vigente per il soccorso pubblico e di contrasto agli incendi;

e con le seguenti osservazioni:

– in relazione all'articolo 15, riguardante il Fondo per l'operatività del soccorso pubblico, si segnala che il testo della disposizione non precisa gli interventi da realizzare con le risorse stanziate, limitandosi a indicarne la decorrenza dal 1° ottobre 2017. Il comma 4 rinvia a un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle modalità di utilizzazione delle risorse disponibili. Conseguentemente, la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari alla quantificazione degli

oneri, che pertanto non possono essere oggetto di verifica. La definizione degli interventi e la stima dell'onere sono pertanto demandati a fonti subordinate a quella legislativa e quindi sottratti all'ordinario procedimento di verifica parlamentare degli effetti finanziari previsto dall'ordinamento contabile;

– in base al comma 2, lettera *b)* nel fondo confluiranno degli importi, di entità non determinata, per il finanziamento di ulteriori interventi aventi decorrenza dal 1º gennaio 2017, e quindi con effetti retroattivi, la cui individuazione è sempre rimessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

Sottocommissione per i pareri

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 18,30.

(2709) ***Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ZANONI *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è corredato della relazione tecnica. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto di formulare un parere non ostativo.

Con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 18,40.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 3 maggio 2017

Plenaria

356ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03629 della senatrice Blundo sulla credibilità dell'operato dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in val d'Agri, ricordando preliminarmente che l'INGV è ente pubblico di ricerca nazionale, vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gode di ampia autonomia, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della Carta costituzionale, ribadita e rafforzata dalla recente riforma di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016.

Acquisiti dall'INGV gli elementi informativi necessari, riferisce che l'Istituto è componente del Servizio nazionale di protezione civile e Centro di competenza per la pericolosità sismica e vulcanica del Dipartimento per la protezione civile. L'INGV è, dunque, preposto al monitoraggio sismico nazionale e, attraverso una rete di 430 stazioni sismiche, controlla gran parte del territorio con la registrazione di tutti gli eventi con soglia di magnitudo maggiore a 1.5, verificando molte aree ad un livello di analisi ancora più raffinato.

Precisa poi che fino al 2015 l'INGV svolgeva delle attività di monitoraggio sismico finalizzate all'estrazione di idrocarburi ed impianti geo-

termici in specifiche aree di concessione mineraria, a seguito di convenzioni con l'industria che prevedevano, tra le altre cose, dei vincoli di riservatezza in merito ai dati raccolti e che rispondevano a specifici *iter* autorizzativi o a prescrizioni di enti territoriali. Nel caso della val d'Agri, rende noto che la convenzione ENI – INGV nacque a seguito di una prescrizione regionale secondo cui gli studi dovevano essere svolti dall'Istituto. Puntualizza in proposito che i risultati del monitoraggio sono parte integrante di due relazioni tecniche inviate dall'INGV alla Regione Basilicata nel 2014 e nel 2015.

Comunica indi che, con delibera del 22 giugno 2016, l'INGV ha stabilito di non impegnarsi in tali attività, direttamente e nell'interesse di soggetti privati, proprio al fine di non incorrere in strumentalizzazioni e con l'intenzione di sottolineare il proprio ruolo di soggetto pubblico del tutto terzo rispetto a qualsivoglia interesse di compagnie petrolifere e geotermiche. Conseguentemente, lo stesso ente si è reso disponibile a continuare a svolgere attività di monitoraggio in aree di concessione mineraria in coltivazione solo ed esclusivamente per enti pubblici, nel caso in esame il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Basilicata. Rammenta del resto che quest'ultima, unitamente all'Istituto, fornisce alla società civile tutti i dati raccolti senza, quindi, alcun vincolo imposto da soggetti privati.

Dopo aver riportato in dettaglio alcuni estratti della summenzionata delibera, fa presente che, in base agli indirizzi e alle linee guida del Ministero dello sviluppo economico, viene effettuato un monitoraggio sismico in tutte le concessioni dove sono presenti attività minerarie di sottosuolo; tale monitoraggio è svolto dall'INGV il quale, nel pieno rispetto del proprio mandato, ha garantito la piena indipendenza, oltre che la trasparenza nella diffusione dei dati di studio e analisi commissionate.

Avviandosi alla conclusione, evidenzia che l'INGV ha siglato l'accordo quadro con il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Basilicata al solo fine di garantire e perseguire l'interesse pubblico con un attento monitoraggio della sismicità naturale e per poter immediatamente segnalare alle istituzioni pubbliche territoriali, al medesimo Ministero, all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le geo-risorse e al Dipartimento della protezione civile eventuali anomalie che potrebbero indicare la generazione di sismicità indotta o innescata.

La senatrice BLUNDO *(M5S)* ringrazia il Sottosegretario per aver chiarito gli aspetti più preoccupanti della vicenda. Ritiene infatti opportuno che l'INGV possa svolgere la propria ricerca senza alcune dipendenza o collegamento con enti privati, tanto più se si tratta di organismi che hanno un particolare interesse per tali attività estrattive. Nell'invocare comunque maggiore chiarezza, sollecita il Governo ad assicurare piena libertà dei ricercatori dell'Istituto nell'ambito dei rispettivi filoni di ricerca. Dopo essersi soffermata sugli ulteriori profili inerenti il controllo, reputa soddisfacente la risposta purché vengano approfonditi gli aspetti inerenti

le condizioni di bilancio dell'INGV, come peraltro segnalato in altri atti di sindacato ispettivo. Si dichiara pertanto parzialmente soddisfatta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017 (n. 408)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore ha illustrato uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il relatore VICECONTE *(AP-CpE)* illustra un nuovo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, precisando di aver recepito alcune considerazioni emerse durante la discussione generale.

La senatrice BLUNDO *(M5S)* reputa che, ancora una volta, il riparto di risorse non sia coerente con l'attività svolta dagli enti. Dopo aver sollecitato un chiarimento sulla situazione economica dell'INGV e sui relativi bilanci, ravvisa persistenti criticità nell'atto in esame, che giunge al Parlamento sempre ad anno in corso. L'assenza di corrispondenza tra le reali necessità e le risorse effettivamente previste si ripercuote a suo avviso negativamente sulla possibilità degli enti stessi di perseguire i rispettivi obiettivi.

Nel riconoscere comunque la disponibilità del relatore attraverso le modifiche apportate allo schema di parere, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)* dà atto al relatore di aver recepito le osservazioni puntuali esposte nel dibattito. Lamenta tuttavia che la situazione continui ad essere emergenziale, data la contrazione di risorse e la mancanza di finanziamenti aggiuntivi. Dopo aver sottolineato l'impatto sociale che detta circostanza ha sulla categoria dei lavoratori della ricerca, ritiene opportuno esplicitare le reali condizioni di bilancio dell'INGV che svolge, a suo giudizio, un'attenta attività di monitoraggio.

Nel rimarcare l'esigenza di un piano di assunzioni, avrebbe auspicato un parere più incisivo, anche per quanto attiene alle risorse aggiuntive, e dichiara infine il voto di astensione del suo Gruppo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, come riformulato.

IN SEDE REFERENTE

(2304) ***Paola PELINO ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone***

(2355) ***Stefania PEZZOPANE ed altri. – Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti presentati all'ulteriore nuovo testo unificato e pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Comunica quindi che è pervenuto anche il parere della Commissione bilancio sull'ulteriore nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti. Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, prospetta la possibilità di convocare una nuova seduta oggi pomeriggio a conclusione dell'Aula oppure domani mattina.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2287-*bis*) ***Delega al Governo per il codice dello spettacolo***, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(459) ***Emilia Grazia DE BIASI. – Legge quadro sullo spettacolo dal vivo***

(1116) ***Laura BIANCONI. – Legge quadro per lo spettacolo dal vivo***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale si è conclusa l'illustrazione dei subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il presidente MARCUCCI *(PD)* comunica di aver sottoscritto i seguenti subemendamenti: 01.1/14, 01.1/21, 01.1/26, 1.27/10, 1.27/14 e 1.101/3, insieme ai senatori Elena Ferrara, Josefa Idem, Martini, Tocci e Zavoli; 01.1/11, insieme ai senatori Francesca Puglisi, Elena Ferrara, Josefa Idem, Martini, Tocci e Zavoli; 1.27/1 e 1.0.3/1, insieme ai senatori Francesca Puglisi, Josefa Idem, Martini, Tocci e Zavoli; 1.101/10, insieme ai senatori Francesca Puglisi, Elena Ferrara, Martini, Tocci e Zavoli.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA PLENARIA E POSTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è nuovamente convocata in una seconda seduta pomeridiana oggi, mercoledì 3 maggio, alle ore 17,30, o comunque al termine della seduta dell'Assemblea, per l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge nn. 2304 e 2355 (celebrazioni Ovidio). Conseguentemente, la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista oggi al termine della seduta per la programmazione dei lavori, è posticipata al termine della seconda seduta pomeridiana di oggi.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 408

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, lo schema di decreto ministeriale per il riparto in titolo;

apprezzato che lo schema di decreto è stato trasmesso entro il 30 aprile 2017, come previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 631, di riparto del Fondo ordinario (FOE) per il 2016 e come richiesto nel relativo parere della 7ª Commissione;

tenuto conto che, fino al 2016, ogni decreto di riparto del FOE prevedeva un accantonamento di risorse, pari al 7 per cento, che veniva destinato al finanziamento premiale degli enti di ricerca, secondo specifici criteri;

evidenziato che le Commissioni parlamentari hanno spesso lamentato che le risorse premiali fossero un sottoinsieme del Fondo ordinario, chiedendo invece che fossero aggiuntive;

considerato che il decreto legislativo n. 218 del 2016 ha introdotto nuove norme sul personale e sulla valorizzazione del merito nonchè sul finanziamento premiale stabilendo che:

– in via sperimentale, per l'esercizio 2017, si provvede al finanziamento premiale con lo stanziamento di 68 milioni di euro, derivanti da una riduzione contestuale del Fondo ordinario di pari importo;

– criteri, modalità e termini per l'assegnazione dei premiali, nonché la stessa assegnazione, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca senza la previsione del parere delle Commissioni parlamentari;

rilevato che la 7ª Commissione, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo sugli enti di ricerca (atto del Governo n. 329, poi sfociato nel summenzionato decreto legislativo n. 218), pur non concordando con la decurtazione del FOE, ha preso atto che tale previsione avrebbe consentito di mantenere separati i due Fondi (quello ordinario e quello premiale) ponendo le basi per assicurare il carattere aggiuntivo delle risorse, come a più riprese chiesto dal Parlamento, tanto più che occorreva una specifica previsione legislativa;

osservato dunque che l'atto in esame non prevede più la destinazione di una quota per il finanziamento premiale e che la somma complessiva sul capitolo 7236, inizialmente di circa 1,678 miliardi di euro, è stata decurtata di 68 milioni di euro per il finanziamento premiale;

preso atto del riparto delle somme, destinate:

– ad assegnazioni ordinarie, per complessivi 1.002.751.000 euro, comprensive delle assegnazioni per le assunzioni di ricercatori, in lieve aumento rispetto alle assegnazioni ordinarie previste l'anno scorso;

– ad assegnazioni straordinarie in favore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), pari a 6 milioni di euro, previste dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2013;

– ad attività di ricerca a valenza internazionale, per 514.704.199 euro;

– a progettualità di carattere straordinario, per 32.925.000 euro;

– a progetti bandiera e progetti di interesse, per 24 milioni di euro;

– ad Elettra – Sincrotrone Trieste, ai sensi del decreto-legge n. 7 del 2005, per 14 milioni di euro;

– a INDIRE e INVALSI, per complessivi 14.339.747 euro in base alla legge n. 111 del 2011;

– al finanziamento, per un importo di 791.024 euro, della quota per il 2015 per le chiamate dirette;

considerato che, rispetto al 2016, non è previsto il finanziamento all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca in quanto in base all'ultima legge di bilancio (legge n. 232 del 2016) l'assegnazione all'ANVUR è confluita in un apposito capitolo (n. 1688) dello stato di previsione del Ministero;

ritenuto necessario tener conto delle particolari circostanze in cui versa l'INGV, per il quale l'articolo 24 del decreto-legge n. 104 del 2013 ha previsto l'assunzione, nel quinquennio 2014-2018, di complessive 200 unità di personale in scaglioni annuali di 40 unità, che occorre rivalutare alla luce dell'intensificarsi degli eventi sismici, tanto più che non sono state previste risorse aggiuntive;

rilevate le necessità di alcuni settori specifici di ricerca, anche in considerazione di impegni assunti dall'Italia in sede internazionale;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) nella consapevolezza che occorre accrescere l'ammontare complessivo del FOE, già nella prossima legge di bilancio, in quanto l'investimento in ricerca non può essere ritenuto un mero costo, si reputa necessario incrementare in particolare la dotazione dell'INGV, anche a seguito dei recenti terremoti, in modo da mettere l'Istituto nelle condizioni di intensificare l'attività di monitoraggio e prevenzione del rischio sismico, nonchè quella del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per dare continuità all'attività svolta. Nello specifico:

I. per l'INGV l'aumento della dotazione si rende oltretutto necessario per adempiere alle prescrizioni del suddetto articolo 24 del decreto-legge n. 104 del 2013, secondo cui il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto deve essere incrementato nella misura di 2 milioni di euro annui, per far fronte agli oneri derivanti dall'assunzione straordinaria di un

totale di 200 unità di personale. Si rileva che tale incremento non è stato attuato negli esercizi 2015 e 2016 e di conseguenza ad oggi l'INGV deve ancora ricevere la quota di contribuzione dei suddetti anni (pari a 4 milioni di euro), pur avendo già effettuato le assunzioni del personale interessato. In forza del citato dettato normativo l'INGV deve quindi ricevere, nel 2017, un contributo incrementativo di 10 milioni, rispetto a quello proposto, per far fronte alle assunzioni previste dalla legge;

II. in merito al CNR, occorre assicurare la prosecuzione del progetto riguardante lo sportello di matematica per le imprese, che ha avuto finora positive ricadute;

b) si ribadisce la sollecitazione già avanzata in occasione del parere reso sul riparto dei premiali 2016 (atto del Governo n. 371), volta ad impegnare il Governo a sostenere, in un prossimo provvedimento legislativo, la reintroduzione del parere delle Commissioni parlamentari sul decreto di definizione dei criteri per l'assegnazione della quota premiale e, nelle more di tale modifica normativa, a trasmettere comunque l'atto alle suddette Commissioni parlamentari, fermo restando che occorre stanziare risorse aggiuntive per la premialità;

nonché con le seguenti osservazioni:

1. si ritiene opportuno un impegno più consistente di quello stabilito a favore della Fondazione per le scienze religiose e del progetto Talmud, anche data la trasversalità dei temi oggetto di ricerca;

2. si reputa necessario aumentare la dotazione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) con particolare riferimento ai progetti E-ELT, SRT e LBT della quota denominata «attività a valenza internazionale», tenuto conto che il finanziamento allocato in tali progetti per il 2017 è inferiore al corrispondente fabbisogno stimato dallo stesso Ministero. Ciò risulta indispensabile per scongiurare il venir meno degli impegni assunti dall'Italia con i *partner* internazionali di questi progetti di punta nel campo dell'astronomia ottica, infrarossa e radio, anche in ottemperanza all'ordine del giorno G/2299/10/7ª accolto dal Governo in Commissione in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 42 del 2016.

Plenaria

357ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni.

La seduta inizia alle ore 17,45.

IN SEDE REFERENTE

(2304) ***Paola PELINO ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone***

(2355) ***Stefania PEZZOPANE ed altri. – Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio***
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri, riferiti all'ulteriore nuovo testo unificato (NT4) pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 19 aprile scorso.

In sede di articolo 2, la correlatrice FASIOLO *(PD)*, anche a nome del correlatore MARIN *(FI-PdL XVII)*, esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione del 2.3, su cui il parere è favorevole.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA, esprime un parere conforme a quello dei relatori.

Si passa alle votazioni.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 2.1 e 2.2.

L'emendamento 2.3 risulta approvato. Il Presidente registra l'unanimità del voto.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 2.4 e 2.5.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore GOTOR *(Art.1-MDP)*, la Commissione respinge con un'unica votazione gli identici emendamenti 2.6 e 2.7, nonché, con separate votazioni, gli emendamenti 2.8 e 2.9.

In sede di articolo 3, la correlatrice FASIOLO *(PD)*, anche a nome del correlatore MARIN *(FI-PdL XVII)*, esprime un parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

Esprime invece un parere favorevole sugli identici emendamenti 3.2 e 3.3, nonché sul 3.8 e 3.15, a condizione che quest'ultimo venga riformulato limitando il periodo al 31 dicembre 2018 in linea con quanto prevede il testo unificato (NT4).

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA si esprime in senso conforme ai relatori, precisando che la riformulazione del 3.15 si rende necessaria considerato che il Comitato promotore resterà in carica fino al 31 dicembre 2018.

Si passa alle votazioni.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è respinto.

Gli identici emendamenti 3.2 e 3.3, posti congiuntamente in votazione, risultano invece approvati all'unanimità.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.7, prende la parola la senatrice MONTEVECCHI *(M5S)*, la quale non comprende le ragioni del parere contrario sul potere di proposta delle Commissioni parlamentari.

Il correlatore MARIN *(FI-PdL XVII)* segnala che la Commissione affari costituzionali ha rilevato l'inopportunità di attribuire un simile potere alle Commissioni parlamentari, tanto più che esse sono coinvolte nella fase successiva di parere sulle nomine e non in quella di proposta.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* prende brevemente la parola per precisare che il parere della Commissione affari costituzionali su tale emendamento è di carattere non ostativo. Si rammarica pertanto per

la posizione dei relatori, frutto a suo avviso di una lettura errata dell'emendamento.

Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 3.7 anche il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)*, il quale ravvisa una similitudine tra il contenuto della proposta emendativa e il parere che le Commissioni parlamentari esprimono sui presidenti di alcuni enti vigilati dai Ministeri di riferimento. Ritiene perciò che alla base dell'orientamento della 1ª Commissione vi siano mere ragioni di opportunità.

Posto ai voti l'emendamento 3.7 è respinto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.8. Il Presidente registra il voto unanime

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14.

Accedendo alla richiesta dei relatori, la senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* riformula l'emendamento 3.15 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta approvato. Il Presidente registra l'unanimità del voto.

La Commissione respinge altresì, con separate votazioni, gli emendamenti 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

In sede di articolo 4, la correlatrice FASIOLO *(PD)* esprime un parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 sui quali la Commissione bilancio si è pronunciata in senso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il correlatore MARIN *(FI-PdL XVII)* dissente dal parere espresso sul 4.3, preannunciando la sua astensione.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA si esprime in senso conforme alla correlatrice Fasiolo.

Si passa alle votazioni.

Il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.1, ritenendo che la copertura del provvedimento sia inopportuna, in quanto a carico dei fondi per gli istituti centrali e le biblioteche, già penalizzati dalla ristrettezza di risorse. Ritira inoltre l'emendamento 4.2.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 non è approvato.

Il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)* dichiara l'astensione del suo Gruppo sull'emendamento 4.3, ribadendo le critiche già espresse in merito alla copertura del provvedimento.

Previa dichiarazione di astensione a nome del suo Gruppo anche del correlatore MARIN *(FI-PdL XVII)*, l'emendamento 4.3 non è approvato.

Concluso l'esame degli emendamenti, il PRESIDENTE fa presente che i relatori hanno presentato la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicata in allegato al resoconto.

La correlatrice FASIOLO *(PD)* fa presente che si tratta di correzioni formali al testo, per renderlo omogeneo nella sua attuale formulazione.

La Commissione approva quindi la proposta di coordinamento Coord. 1.

Per dichiarazione di voto finale interviene la senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* la quale, pur ritenendo apparentemente condivisibile il provvedimento, deplora che la copertura insista sui fondi destinati alle biblioteche, tanto più che è continuamente sollevato il problema della penuria di risorse di tali istituti, cui si aggiunge la scarsa diffusione della lettura. Dopo aver sottolineato l'importanza delle biblioteche anche quale luogo di aggregazione dei giovani, tiene a precisare che esse, unitamente agli archivi, versano in condizioni assai difficili.

Ritiene dunque paradossale che la Commissione approvi un provvedimento riducendo consapevolmente tali fondi, finendo per rinnegare il proprio ruolo. Ciò rappresenta a suo avviso una sconfitta proprio per l'azione della Commissione. Segnala del resto che le risorse, trattandosi di contributi straordinari, avrebbero potuto essere reperite altrove, data la loro esiguità. Per tali ragioni dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)* concorda con le affermazioni della senatrice Montevecchi, giudicando inaccettabile intaccare un capitolo di spesa già sofferente. Riscontra inoltre alcune criticità nell'articolo 3 con riguardo alla distinzione di competenze tra Comitato promotore e Comitato scientifico. In proposito, segnala infatti che il Comitato promotore riveste un ruolo più politico ed esecutivo, mentre il Comitato scientifico assume compiti consultivi e di proposta. Dichiara quindi il voto di astensione del suo Gruppo.

La correlatrice FASIOLO *(PD)* ritiene invece che sia stata compiuta una buona sintesi tra i disegni di legge originari finalizzata alla fattibilità concreta di tali celebrazioni, nell'ottica di una semplificazione. Fa presente peraltro che attraverso l'approvazione di alcuni emendamenti si è realizzata anche una giusta mediazione, con un risultato a suo avviso positivo.

La Commissione conferisce quindi mandato ai relatori Laura Fasiolo e Marin a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato proposto per i disegni di legge in titolo, con le modifiche accolte, autorizzandoli ad apportare le eventuali correzioni di forma e coordinamento che risultassero necessarie.

La seduta termina alle ore 18,15.

ULTERIORI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2304, 2355

3.15 (testo 2)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: «A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, il Comitato promotore provvede altresì, entro il 31 dicembre 2018, a pubblicare sul proprio sito *web* istituzionale la relazione conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «A valere sul predetto contributo straordinario il Comitato promotore provvede altresì alla realizzazione di un proprio sito *web* istituzionale».

Coord.1

I RELATORI

All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» *con la seguente:* «promotore» *e le parole:* «delle risorse finanziarie» *con le seguenti:* «del contributo straordinario»;

All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «dell'arte letteraria» *con la seguente:* «letteratura» *e le parole:* «e tra essi» *con le seguenti:* «tra i quali»;

All'articolo 3, comma 5, sostituire le parole: «delle specifiche» *con le seguenti:* «di ogni specifica»;

All'articolo 3, comma 6, dopo le parole: «a carico del contributo», *inserire la seguente:* «straordinario»;

All'articolo 3, comma 7, sostituire le parole: «bando emanato» *con le seguenti:* «bando da emanare»;

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 335

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 18,15 alle ore 18,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 3 maggio 2017

Plenaria

309ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (n. 392)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *d)*, e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore BORIOLI *(PD)*, anche a nome del correlatore Gibiino, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in esame (pubblicata in allegato). Sottolinea che la proposta, già anticipata informalmente a tutti i colleghi, tiene conto delle varie posizioni emerse nel dibattito e dei diversi contributi pervenuti alla Commissione.

Ringrazia infine il collega Gibiino per il proficuo lavoro di collaborazione e gli uffici per il supporto fornito.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore SONEGO *(Art.1-MDP)* chiede di conoscere le specifiche valutazioni e le eventuali differenze che erano emerse tra i due relatori. Appare infatti evidente che lo schema di parere proposto è uno sforzo di mediazione tra varie posizioni. Pur comprendendo lo spirito che lo

ha determinato e apprezzando lo sforzo non semplice dei relatori, ritiene che sarebbe stato più corretto e trasparente che anche le loro distinte valutazioni fossero esplicitate, in modo che la Commissione potesse averne contezza.

Nel merito osserva che, rispetto alla legge delega, lo schema di decreto legislativo in esame presenti una riforma a metà ed è difficile che le indicazioni contenute nella proposta di parere dei relatori, quand'anche venissero assunte dal Governo, riescano a far avanzare il processo di riforma oltre un certo limite. Il punto non è infatti quello di unificare solo le banche dati dell'ACI e della Motorizzazione civile, ma le strutture amministrative.

Il problema è che l'ACI continua ad assumere personale e quindi ad alimentare una struttura ormai ipertrofica che per di più svolge funzioni pubblicistiche in un regime sostanzialmente privatistico: una riforma seria richiederebbe la riconduzione in ambito pubblico delle funzioni e del personale, che sono del resto remunerati con una sorta di tassa che grava sui cittadini e che dovrebbe essere eliminata.

Malgrado queste riserve, preannuncia tuttavia il voto favorevole, apprezzando lo sforzo dei relatori, pur sottolineando ancora una volta che una vera riforma del settore si farà solo razionalizzando le funzioni dell'ACI: ciò non cambierebbe nulla per i dipendenti, che sarebbero riassorbiti nella Pubblica amministrazione, ma farebbe venir meno alcune posizioni di rendita della dirigenza.

Il PRESIDENTE, replicando al senatore Sonego, osserva che, come è ovvio data la complessità del tema in discussione, nel dibattito sono emerse valutazioni diverse, specialmente sul ruolo dell'ACI. I relatori si sono quindi dovuti confrontare per cercare, come è corretto che sia e come è il loro compito istituzionale, una mediazione tra le varie posizioni.

Ove ciò non fosse stato possibile, poiché non vi possono essere due pareri diversi proposti dai relatori, uno dei due avrebbe dovuto rinunciare oppure la Presidenza stessa avrebbe dovuto avocare a sé la funzione di relatore e cercare una sintesi. Va quindi dato atto ai relatori del lavoro proficuo svolto, che ha prodotto una mediazione equilibrata confluita nella proposta di parere in esame. Sottolinea che si tratta di dinamiche normali del dibattito politico e non condivide pertanto le critiche del senatore Sonego.

Il senatore SONEGO *(Art.1-MDP)* ribadisce che ritiene poco trasparente la procedura seguita, pur confermando il suo voto favorevole e l'apprezzamento per il lavoro dei relatori.

Il senatore FILIPPI *(PD)* dissente anch'egli dalle valutazioni del senatore Sonego sul lavoro svolto dai relatori, che ringrazia in quanto hanno operato una difficile sintesi tra le varie posizioni emerse in Commissione.

Sottolinea che la proposta di parere è perfettamente coerente con lo spirito della delega e cerca di migliorare il testo in esame. Del resto,

quello della presenza di due distinte amministrazioni nel settore delle pratiche automobilistiche che si sovrappongono è un problema annoso, che deriva da scelte sbagliate fatte in passato.

Prende atto che il Governo, rispetto alle possibilità di intervento consentite dalla delega, non ha fatto un'azione abbastanza incisiva, che avrebbe permesso di rendere più efficiente e razionale un sistema chiaramente ridondante e che costa il doppio ai cittadini, consentendo allo Stato di lucrare indebitamente rendite di posizione. Sottolinea poi l'importanza del rispetto del termine perentorio del 30 aprile 2018 fissato per l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, che stabilisce la tariffe e l'imposta di bollo unificate. Sollecita quindi il Governo ad adoperarsi per garantire l'emanazione puntuale del decreto, alla quale è subordinata tutta l'operatività della riforma.

Il senatore CERVELLINI *(Misto-SI-SEL)* preannuncia il suo voto contrario. Lo stesso dibattito testé svolto dai colleghi dimostra che lo schema di decreto in esame non realizza una vera riforma del sistema, che richiederebbe un'effettiva riorganizzazione delle strutture amministrative dell'ACI e della Motorizzazione civile. Ritiene pertanto che si tratti dell'ennesima occasione perduta a danno dei cittadini.

Segnala poi che il senatore Maurizio Rossi, assente per motivi di salute, ha invece espresso una valutazione favorevole sul testo proposto dai relatori, pregandolo di darne conto alla Commissione.

Il relatore BORIOLI *(PD)*, in replica al senatore Sonego, assicura che i relatori hanno lavorato in stretto raccordo tra loro e in maniera trasparente per cercare una sintesi tra le varie posizioni emerse in Commissione. Questo è del resto il compito istituzionale dei relatori e ritiene che entrambi lo abbiano assolto correttamente.

Il relatore GIBIINO *(FI-PdL XVII)* si associa alle considerazioni del senatore Borioli, sottolineando che in realtà i due relatori fin dall'inizio hanno lavorato su un unico parere, pur dovendo chiarire alcuni punti e cercare le necessarie mediazioni. Questo lavoro di raccordo ha richiesto tempo aggiuntivo anche per la necessità di dover lavorare a distanza durante la pausa dei lavori parlamentari dei giorni scorsi.

Nel merito, ritiene che si tratti di una mediazione equilibrata, anche se condivide il giudizio espresso da alcuni colleghi che la riforma proposta del Governo poteva essere più incisiva e coraggiosa.

Il senatore SCIBONA *(M5S)* preannuncia a nome del suo Gruppo l'intenzione di astenersi, sottolineando come l'intervento proposto dallo schema in esame non risolva ancora tutti i problemi.

Il senatore CROSIO *(LN-Aut)*, pur apprezzando il lavoro svolto dai relatori, preannuncia anch'egli l'astensione della sua parte politica, rile-

vando che la riforma proposta dal Governo è certamente un passo avanti ma ancora insufficiente.

Il vice ministro NENCINI ricorda come il problema della riorganizzazione delle funzioni amministrative svolte nel settore delle pratiche automobilistiche dall'ACI e dalla Motorizzazione civile sia una storia annosa, che sconta numerosi tentativi di riforma purtroppo mai riusciti. Egli stesso a suo tempo aveva avanzato una proposta più incisiva, ma il Governo e il Parlamento con la delega contenuta nella legge n. 124 del 2015 hanno fatto una scelta diversa.

Lo schema di parere proposto dai relatori è comunque un passo avanti nella direzione giusta, di cui condivide lo spirito, pur rilevando che la condizione di cui alla lettera *e)* non sembra del tutto coerente con la materia oggetto del provvedimento. Il Governo si riserva di attendere anche il parere che sarà reso dalla Commissione trasporti della Camera dei deputati per una valutazione complessiva, ma terrà nella debita considerazione le indicazioni che perverranno dal Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere dei relatori, che è approvata.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 392

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (Atto del Governo n. 392),

premesso che:

– lo schema di decreto in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta all'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 124 del 2015, che interviene sulle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli;

– esso prevede anzitutto la riorganizzazione delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (PRA), anche mediante trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di «un'unica modalità di archiviazione» finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;

– tale eventuale trasferimento di funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà essere disposto previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica e potrà essere perseguito anche attraverso l'eventuale istituzione di un'Agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

– gli obiettivi perseguiti dalla delega sono espressamente individuati nella riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e nella realizzazione di significativi risparmi per l'utenza. Le relative funzioni saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

ricordato che:

– attualmente, i servizi relativi alla gestione di tali dati sono affidati a due soggetti: al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Automobil Club d'Italia (ACI);

– il Dipartimento per i trasporti, attraverso gli uffici della Motorizzazione civile, gestisce tutte le informazioni concernenti i dati relativi ai veicoli, da quelli concernenti l'anagrafe degli intestatari dei veicoli ai dati tecnici, a quelli relativi alla assicurazione RCA, agli incidenti verificatisi e alla tipologia delle abilitazioni alla guida rilasciate. Tali informa-

zioni confluiscono nella banca dati della Motorizzazione, composta dall'Archivio nazionale dei veicoli (ANV) e dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (ANAG). La Motorizzazione civile è il soggetto competente al rilascio della carta di circolazione;

– l'ACI, attraverso il PRA, raccoglie tutte le informazioni relative alla proprietà dei veicoli in circolazione definiti dall'articolo 2683 del Codice civile come «beni mobili registrati», vale a dire gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate ed è competente al rilascio del certificato di proprietà del veicolo;

– la Relazione che accompagna il provvedimento sottolinea come la diversità dei contenuti raccolti nelle varie banche dati imponga la necessità di un continuo allineamento tra l'Archivio nazionale dei veicoli e il PRA, motivando l'esigenza di intervenire per razionalizzare il sistema di gestione dei dati di circolazione e di proprietà dei veicoli;

tenuto conto dei rilievi formulati sullo schema in esame nei prescritti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata;

considerate le ulteriori informazioni acquisite nel corso delle audizioni informali dei rappresentanti dell'ACI e della Motorizzazione civile e attraverso i contributi inviati dai vari soggetti interessati pubblici e privati;

osservato che:

– nello schema di decreto in esame si è scelto di attuare la norma di delega senza intervenire sull'assetto organizzativo delle amministrazioni competenti e senza unificare le banche dati esistenti, ma prevedendo l'emissione, a decorrere dal 1° luglio 2018, di un «documento unico» costituito dalla (nuova) carta di circolazione contenente sia i dati di circolazione che quelli di proprietà dei veicoli interessati e affidando la competenza per il suo rilascio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dietro presentazione da parte dell'utenza di un'unica domanda e ferma restando la responsabilità in capo all'ACI per i dati relativi alla proprietà e in capo al Ministero per quelli relativi ai veicoli (articolo 1);

– lo schema disciplina in dettaglio la procedura per il rilascio della nuova carta di circolazione e per lo scambio di dati tra gli archivi informatici della Motorizzazione civile e del PRA, che avviene gratuitamente e facendo salve le disposizioni vigenti sull'imposta provinciale di trascrizione (articoli 2 e 3);

– per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione vengono introdotte una tariffa unica, che dovrà essere comunque non superiore alla somma dell'importo delle due tariffe previste dalla normativa vigente, tenuto conto dei costi dei servizi, nonché un'imposta di bollo unificata, che dovrà essere tale da assicurare, a seguito dell'unificazione dei documenti, i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente, senza impatti negativi sui saldi di bilancio. La fissazione degli importi e delle modalità di versamento della tariffa e dell'imposta di bollo unificate

sono demandate a un decreto ministeriale da adottare entro il termine «perentorio» del 30 aprile 2018 (articolo 2, comma 2);

– si prevede inoltre, in via transitoria, che le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo, mantengono la loro validità fino a che non intervenga una modifica concernente i dati relativi ai veicoli che richieda l'emissione di una nuova carta di circolazione (articolo 4);

– vengono poi introdotte alcune abrogazioni e modifiche di coordinamento alla legislazione vigente (in particolare al Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992). Tra le varie disposizioni, oltre ad espungere ogni riferimento al certificato di proprietà, si attribuiscono in esclusiva al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una serie di competenze attualmente spettanti al PRA sulla gestione (anche telematica) degli adempimenti amministrativi riguardanti il regime giuridico dei veicoli e il rilascio dei relativi documenti (articolo 5);

– infine, si precisa che il provvedimento in esame entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni di coordinamento dianzi richiamate, che diventano vigenti solo dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale che fissa la nuova tariffa e imposta di bollo unificate (articolo 6);

sottolineato che:

– come segnalato anche dal Consiglio di Stato, la scelta normativa operata dallo schema di decreto in esame di individuare un nuovo procedimento amministrativo per il rilascio del documento unico di circolazione, senza però la contestuale introduzione di «un'unica modalità di archiviazione», come espressamente previsto dalla delega, ancorché certamente apprezzabile sul piano della semplificazione dei rapporti tra amministrazione e cittadino, potrebbe tuttavia rivelarsi insufficiente a conseguire pienamente quelli che lo stesso Consiglio di Stato evidenzia come gli obiettivi fondamentali della delega, ossia la «riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli» e la «realizzazione di significativi risparmi per l'utenza»;

– la realizzazione dell'«unica modalità di archiviazione» per il rilascio del documento unico appare infatti lo strumento essenziale e ineludibile per raggiungere i suddetti obiettivi di efficienza e risparmio a favore della pubblica amministrazione e degli utenti, in quanto la soluzione, adottata nello schema in esame, della incorporazione dei dati del certificato di proprietà nella carta di circolazione al fine di produrre il nuovo documento unico opera solo sulla modalità di presentazione delle informazioni a valle del processo, ma non interviene sulla semplificazione a monte del processo stesso attraverso la gestione dei dati informatici in una banca dati integrata;

– anche il trasferimento di alcune funzioni amministrative dall'ACI al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lascia inalterati sia l'assetto

originario delle banche dati sia le funzioni di necessaria validazione da parte degli uffici del PRA;

– la Relazione di accompagnamento del provvedimento nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) prende in considerazione le due opzioni di intervento sull'assetto organizzativo offerte dal legislatore delegante: il trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero l'istituzione di un'Agenzia sottoposta alla vigilanza dello stesso Ministero, valutandone in particolare, ai sensi della stessa norma delegante, gli aspetti della «sostenibilità organizzativa ed economica»;

– nel primo caso, l'AIR evidenzia che emergono forti criticità di carattere economico e sociale, prima tra tutte quella relativa alla messa in mobilità dei 2.500 dipendenti del Pubblico registro automobilistico e la conseguente difficoltà di assorbimento nell'organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre le 800 unità massime, nonché il rischio di perdita da parte di ACI di quasi il 70 per cento dei suoi ricavi totali, assicurati dall'attività del PRA (230 milioni di euro circa su 341 milioni totali), con possibili disequilibri o comunque con conseguente necessità di riorganizzazione della missione istituzionale dell'ACI. Per quanto riguarda la seconda opzione, oltre alle problematiche già evidenziate (che sarebbero comunque rimaste), si sarebbe aggiunta quella relativa alle lunghe procedure finalizzate all'adozione dello statuto della nuova Agenzia e dei regolamenti attuativi;

– tali problematiche giustificano quindi, secondo la Relazione di accompagnamento, la scelta del Governo di adottare l'intervento «minimale» già descritto, di carattere regolatorio e procedurale, che è immediatamente operativo, non comporta disequilibri per l'ACI e non ha svantaggi per l'utenza, per la quale determina anzi il vantaggio di un risparmio di tempo in termini burocratici, mentre per la valutazione del risparmio economico occorre attendere l'emanazione del decreto ministeriale con cui saranno fissate la tariffa e l'imposta di bollo unificate;

rilevato che:

– nella disamina nell'AIR, manca una più articolata analisi dei costi amministrativi e organizzativi legati alla produzione dei servizi *de quo* da parte dell'ACI e della Motorizzazione civile, distinguendo, per quanto riguarda l'ACI, tra i ricavi e i costi derivanti dalle diverse attività svolte (in particolare quelle legate alla tenuta e gestione del PRA);

– tali analisi sarebbero state essenziali per poter valutare l'effettivo impatto di una riorganizzazione del sistema attraverso le due opzioni proposte dalla norma delegante e, pertanto, per asseverare meglio la sostenibilità dell'una o dell'altra scelta rispetto alla soluzione di carattere regolatorio e procedurale adottata nello schema in esame;

– in tale contesto, sarebbe stato opportuno valutare la possibilità, fermo restando il rispetto del criterio della sostenibilità organizzativa ed economica, di operare l'unificazione delle banche dati per realizzare

l'«unica modalità di archiviazione» prevista dalla delega e, nella fase transitoria, almeno la piena interoperabilità tra i sistemi;

– ferma restando quindi la scelta (certamente legittima) del Governo di introdurre modifiche solo di natura procedimentale, sarebbe opportuno prevedere contestualmente un percorso organizzativo chiaro che conduca, in tempi certi, a una gestione unificata degli archivi informatici;

– in corso di audizione l'ACI ha illustrato le iniziative di digitalizzazione e dematerializzazione poste in atto nella realizzazione del «certificato di proprietà digitale»; le infrastrutture, i processi e i sistemi realizzati a tal fine appaiono compatibili, anche in un'ottica di economicità degli interventi, con la necessità di accelerare il processo di integrazione organizzativa a beneficio dei cittadini, operando l'ACI ai fini dell'attuazione sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; pertanto, nella fase transitoria l'ACI potrebbe mettere a disposizione i propri uffici periferici;

– il processo dovrebbe accompagnarsi a una valutazione analitica dell'impatto economico, così da stimare i possibili risparmi per la pubblica amministrazione e per l'utenza, che costituiscono, come più volte ricordato, le vere e precipue finalità della delega e che, senza la gestione unificata degli archivi, rischiano di essere vanificate;

– in tale contesto, fatta salva l'esigenza di garantire la neutralità degli effetti sulla finanza pubblica, i nuovi importi della tariffa e dell'imposta di bollo unificate dovrebbero essere fissati non solo sulla base di una stima più accurata del gettito (necessariamente legato all'andamento variabile del mercato dei veicoli), ma anche tenendo conto dei possibili risparmi sui costi organizzativi e amministrativi per la produzione dei servizi, individuando a tal fine uno specifico meccanismo di revisione periodica degli importi che consenta una effettiva riduzione degli stessi;

– si ritiene altresì necessario accompagnare il processo così delineato con un monitoraggio costante dei relativi effetti, volto a verificare la possibilità, seppure con la necessaria gradualità e salvaguardando sempre i livelli occupazionali del personale delle amministrazioni coinvolte, di addivenire a una successiva riorganizzazione delle stesse, coerente con la gestione unificata degli archivi, in modo da migliorare sempre più l'efficienza e l'efficacia dei processi a beneficio dei cittadini;

– come rileva anche il Consiglio di Stato, tutta l'impalcatura normativa del provvedimento sarà di fatto inoperante sino all'emanazione, entro il «termine perentorio» del 30 aprile 2018, del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, poiché, in base all'articolato, non solo l'effettiva operatività del «documento unico», ma anche l'entrata in vigore delle modifiche di coordinamento con le vigenti disposizioni del Codice della strada sono subordinate all'adozione del decreto citato. Tale circostanza presenta profili di criticità, in quanto l'eventuale decorrenza del termine farebbe venire meno non solo il potere di adozione del decreto, ma anche quello di esercizio dell'intera delega;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) fermi restando gli interventi previsti dallo schema di decreto in esame, siano individuati tempi certi per il successivo passaggio a una gestione unificata degli archivi della Motorizzazione civile e dell'ACI, al fine di determinare per questa via, in coerenza con l'adozione del documento unico, la possibile unificazione delle procedure, delle tecnologie e delle responsabilità connesse a tutti gli aspetti oggi posti sotto le rispettive competenze di ACI e Motorizzazione civile, realizzando così uno degli obiettivi prioritari esplicitamente posti dal dispositivo della delega, e assicurando nella fase transitoria una effettiva interoperabilità delle due banche dati;

b) sia definita, una volta portati a regime gli interventi di cui al punto precedente, una tempistica precisa di revisione dei processi amministrativi e gestionali finalizzata alla realizzazione del contenimento dei costi per la pubblica amministrazione e di significativi risparmi per l'utenza, verificando la possibilità di realizzare, in una fase successiva, l'eventuale riorganizzazione delle amministrazioni coinvolte, in particolare attraverso la costituzione di un'agenzia unica, previo accertamento della effettiva sostenibilità organizzativa ed economica, e prevedendo anche l'utilizzo di infrastrutture, processi e sistemi realizzati dall'ACI nonché il ricorso alle sue strutture periferiche;

c) sia determinata e chiaramente indicata la programmazione delle risorse umane coinvolte nelle varie fasi del processo di riorganizzazione, individuando tutti gli strumenti necessari a garantire i livelli occupazionali esistenti;

d) siano garantite ai cittadini, sin dal momento di prima attuazione del provvedimento in esame, per quanto riguarda gli adempimenti di loro spettanza, la piena accessibilità alle modalità di pagamento informatiche e *on-line* e una diffusione capillare sul territorio degli sportelli abilitati all'erogazione dei servizi per il rilascio del documento unico, anche in coerenza con quanto previsto nella condizione di cui al punto *b)*;

e) sia previsto, per quanto riguarda la definitiva esportazione all'estero a fini di reimmatricolazione di autoveicoli e motoveicoli, l'obbligo della preventiva radiazione; a tal fine, sia altresì previsto l'obbligo a carico dell'intestatario del veicolo di sottoporlo a nuova revisione se la precedente è stata effettuata più di sei mesi prima della richiesta di radiazione, nonché l'obbligo a carico dell'avente titolo di munirsi di foglio di via e di targa provvisoria per l'esportazione, previa restituzione delle targhe e della carta di circolazione;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le tempistiche previste per i vari adempimenti indicati nel provvedimento in esame, al fine di abbreviare le diverse fasi del processo di riforma, con particolare atten-

zione alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di tariffazione e al conseguente passaggio al documento unico;

b) al fine di pervenire alla fissazione di tariffe unificate realmente congrue rispetto agli effettivi costi di produzione dei servizi, nell'esercizio dell'attività di vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotti il Governo tutte le misure necessarie a garantire maggiore trasparenza nei meccanismi di formazione delle tariffe dell'ACI e della Motorizzazione civile, anche dando una separata evidenza contabile ai costi amministrativi e gestionali sostenuti per l'espletamento delle diverse attività istituzionali;

c) valuti il Governo l'opportunità di accogliere gli ulteriori rilievi del Consiglio di Stato nonché le proposte di riformulazione della Conferenza unificata;

d) all'articolo 4, comma 1, chiarisca il Governo che manterranno la loro validità (alle condizioni ivi previste) non solo le carte di circolazione rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo, ma anche quelle rilasciate successivamente, fino al 1º luglio 2018, data dalla quale la carta di circolazione costituirà il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli;

e) infine, poiché il provvedimento in esame subordina di fatto l'entrata in vigore di tutto l'apparato normativo all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, entro il termine perentorio del 30 aprile 2018, adotti il Governo tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto del suddetto termine, valutando la possibilità di inserire «clausole di salvaguardia» che, in caso di inutile decorrenza del termine, siano comunque in grado di conservare gli aspetti principali della riforma (ad esempio adottando automatismi sostitutivi o anticipando l'entrata in vigore di alcune disposizioni).

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 174

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2575 (DELEGA PER TRACCIABILITÀ AUTORI DI CONTENUTI NELLE RETI SOCIALI)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 3 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 347

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE SUGLI AFFARI ASSEGNATI N. 683 (REGOLARE ATTIVITÀ DI PESCA IN ACQUA DOLCE IN ITALIA) E N. 963 (CONTROLLI NEL SETTORE DELLA PESCA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 348

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 3 maggio 2017

Plenaria

327ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI comunica di aver preso gli opportuni contatti con il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, affinché possa riferire in Commissione sulla crisi e il commissariamento di Alitalia, in una seduta che propone di convocare questa sera, alle ore 19, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 19 di oggi, mercoledì 3 maggio per l'audizione del Ministro dello sviluppo economico sulla crisi e il commissariamento di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A..

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

Plenaria

328ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il ministro dello sviluppo economico Calenda.

La seduta inizia alle ore 19,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dello sviluppo economico sulla crisi e il commissariamento di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al ministro Calenda e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il ministro CALENDA svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori CROSIO *(LN-Aut)*, CIOFFI *(M5S)*, la senatrice BONFRISCO *(Misto)*, il senatore FILIPPI *(PD)*, le senatrici PELINO *(FI-PdL XVII)* e GRANAIOLA *(Art.1-MDP)*, il senatore SCIBONA *(M5S)*, la senatrice LANZILLOTTA *(PD)* e i senatori BORIOLI *(PD)* e MUCCHETTI *(PD)*.

Risponde il ministro CALENDA.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia il Ministro per la sua disponibilità e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 20,20.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 3 maggio 2017

Plenaria

445ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(2574) ***Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed altri; Nunzia De Girolamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri; Daniela Sbrollini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri; Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri.

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MATTESINI *(PD)* illustra la proposta di parere contrario pubblicata in allegato, sottolineando che nell'ambito delle premesse sono state poste in rilievo le principali criticità emerse nel corso del dibattito.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

I senatori AIELLO *(AP-CpE)*, ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*, GAETTI *(M5S)*, Ivana SIMEONI *(Misto)* e BIANCO *(PD)* annunciano che i rispettivi Gruppi voteranno a favore della proposta di parere appena illustrata.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la predetta proposta di parere è posta in votazione e approvata.

La PRESIDENTE registra che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2574

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo;

premesso che l'obiettivo perseguito dal disegno di legge – ossia prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di soggetti fragili- è senza dubbio condivisibile;

rilevato in termini critici che il testo:

– accomuna ambiti molto diversi tra loro – segnatamente quello socio-sanitario e socio-assistenziale, da una parte, e quello scolastico, dall'altra;

– con riferimento al settore socio-sanitario, non sembra essere coordinato con provvedimenti legislativi già approvati ovvero *in itinere* (ad esempio la legge n. 24 del 2017, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, o l'articolo 11 del cosiddetto ddl Lorenzin – ora Atto Camera n. 3868 –, che prevede una circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali);

– prevede la «possibilità» di attivazione, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, della videosorveglianza, malgrado quest'ultima possa essere disposta per iniziativa della magistratura senza bisogno di appositi provvedimenti legislativi, e col rischio di gettare un'ombra generalizzata sugli operatori del settore; si tratta peraltro di una «possibilità» che appare già contemplata dalla normativa vigente;

– è caratterizzato, sotto il predetto profilo, da un'impostazione meramente ispettiva, non prevedendo misure di accompagnamento, che pure sarebbero necessarie, per garantire la possibilità degli operatori di erogare in concreto un servizio di qualità (ad es. in tema di verifica del rispetto dei parametri relativi al rapporto tra numero di operatori e numero di utenti, specie nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali private);

– quanto alle disposizioni sulla formazione e sulla valutazione attitudinale del personale del comparto sanitario, non tiene conto del fatto che esiste già, in materia, una normativa rigorosa che assicura il possesso e il mantenimento di elevati *standard* di qualificazione;

– più in generale, reca principi e criteri direttivi di delega al Governo (articolo 2) formulati in maniera non sufficientemente precisa e rigorosa: tale genericità ne fa apparire problematica l'attuazione;

esprime, per quanto di propria competenza,

parere contrario.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 258

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 3 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 243

Presidenza del Vice Presidente
ZIZZA

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO LA CITTÀ ESSENZIALE E DEL CONSORZIO REMEDIA SULL'ATTO COMUNITARIO N. 317 (PIANO D'AZIONE ECONOMIA CIRCOLARE)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 244

Presidenza del Vice Presidente
ZIZZA

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELLA SPIAGGIA DI PILONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 918 (PROBLEMATICHE AMBIENTALI IN PROVINCIA DI OSTUNI)

Plenaria

306ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ZIZZA

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03659, in merito alla vicenda di una struttura di cemento armato realizzata in Valle Fucero in territorio del comune di Cappadocia, facendo preliminarmente presente che la problematica è, da tempo, all'attenzione delle Amministrazioni pubbliche competenti. L'edificio confiscato nel febbraio 2001 alla criminalità organizzata è già stato oggetto di ipotesi di utilizzo governativo, poi abbandonate. Si è anche ipotizzato di utilizzare il sedime, previa demolizione. Secondo quanto riferito dalla prefettura dell'Aquila, all'esito delle numerose riunioni svoltesi nel corso degli anni ai fini della destinazione dell'immobile in questione, è emerso che né da parte di privati né dalle Amministrazioni pubbliche interessate è stato mostrato interesse all'acquisizione dell'immobile stesso. Peraltro, il comune di Cappadocia ha ripetutamente manifestato il proprio parere favorevole alla eventuale acquisizione della sola area di sedime, a condizione di non sopportare le ingenti spese di demolizione della struttura da tempo in stato di degrado. Tra le azioni finalizzate alla demolizione, anche in considerazione del pericolo per la pubblica incolumità, occorre evidenziare che il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro della difesa, il 10 dicembre 2008, hanno siglato una convenzione che disciplina le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa per il sostegno al Ministero per i beni e le attività culturali per la demolizione di opere abusive. L'intervento delle strutture tecnico-operative doveva costituire un forte deterrente per evitare e ridurre il fenomeno dell'abusivismo e un incentivo per i Comuni per operare meglio in futuro, provvedendo direttamente alle demolizioni. Sin dal 2009, il competente Ufficio territoriale del Ministero per i beni e le attività culturali si è attivato per individuare catastalmente l'immobile, chiarire definitivamente il territorio

comunale di appartenenza e valutare l'effettivo stato dell'immobile. A conclusione di un complesso *iter* istruttorio e in considerazione dello stato di abbandono in cui versa l'immobile e della sua inutilizzabilità, il prefetto dell'Aquila si è pronunciato il 15 gennaio 2015 a favore dell'opportunità di prevedere un piano di demolizione dell'immobile, utilizzando le possibilità offerte dalla citata convenzione. Al riguardo, dalla ricognizione tecnica condotta dal Genio militare, è tuttavia emerso che la demolizione, per le sue caratteristiche strutturali e dimensionali, non è fattibile mediante l'impiego dei mezzi in dotazione. Il 29 febbraio 2015, il Segretariato regionale per l'Abruzzo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in considerazione della rilevanza della problematica, ha richiesto alle Amministrazioni interessate la convocazione di un apposito tavolo tecnico-operativo, per individuare congiuntamente le modalità, le tecniche esecutive alternative e le risorse finanziarie necessarie. Il comune di Cappadocia ha sottolineato gli ingenti costi della demolizione dell'immobile in argomento, anche sotto l'aspetto dello smaltimento delle relative macerie, trattandosi di un edificio di volume complessivo pari a circa 28.000 metri cubi. Peraltro, secondo quanto riferito dal Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 4 della citata convenzione prevede l'istituzione di un comitato tecnico di valutazione degli interventi di demolizione, con il compito di definire gli indirizzi dell'attività oggetto della convenzione, le procedure di accertamento preliminare delle opere abusive e la programmazione annuale degli interventi. Nel ricordare che la competenza in materia di vigilanza e repressione degli abusi in aree vincolate non è esclusiva del Ministero per i beni e le attività culturali, ma coinvolge anche le Regioni e i Comuni, lo stesso Ministero ha fatto presente che occorre prevedere le risorse da impiegare ai fini della demolizione nei bilanci delle Amministrazioni interessate. Il Ministero per i beni e le attività culturali continua a seguire attentamente la vicenda e sta approfondendo tutte le possibili soluzioni negli attuali limiti di bilancio.

La senatrice BENCINI *(Misto-Idv)* si dichiara non soddisfatta della risposta, sottolineando la gravità di una vicenda che si protrae dal 2001.

Il presidente ZIZZA dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,50.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 3 maggio 2017

Plenaria

261ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (n. COM (2016) 798 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (n. COM (2016) 799 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 200)

Riprende l'esame congiunto degli atti comunitari in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 aprile.

La senatrice GINETTI *(PD)*, relatrice, dà lettura di una bozza di risoluzione favorevole, sulle due proposte COM (2017) 798 e COM (2017) 799, con alcune osservazioni.

La base giuridica della proposta COM (2017) 798, in materia di giustizia, è correttamente individuata nell'articolo 81, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure volte a sviluppare una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, se necessario al buon funzionamento del mercato interno, attraverso misure relative, tra l'altro, a: riconoscimento reciproco di decisioni giudiziarie e extragiudiziali e loro esecuzione; notificazione e

comunicazione di atti giudiziari e extragiudiziali; accesso effettivo alla giustizia; eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili.

La base giuridica della proposta COM (2017) 799 è correttamente individuata nelle distinte basi giuridiche dei singoli atti elencati nell'allegato, che prevedono il ricorso alla procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure in materia di: cooperazione doganale (articolo 33 del TFUE); organizzazione comune dei mercati agricoli (articolo 43, paragrafo 2); accesso ed esercizio di attività autonome (articolo 53, paragrafo 1); servizi (articolo 62); libera circolazione dei capitali (articolo 64, paragrafo 2); trasporti (articolo 91), compresa la navigazione marittima e aerea (articolo 100, paragrafo 2); ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri (articolo 114); alcuni aspetti della politica sociale (prescrizioni minime applicabili progressivamente, articolo 153, paragrafo 2, lettera *b)*; organi e sostanze di origine umana e misure nei settori veterinario e fitosanitario (articolo 168, paragrafo 4, lettere *a)* e *b)*; reti transeuropee (articolo 172); ambiente (articolo 192, paragrafo 1); politica commerciale comune (articolo 207); quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario (articolo 214, paragrafo 3); elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione (articolo 338, paragrafo 1).

Le proposte, inoltre, prosegue la relatrice, rispettano il principio di sussidiarietà, in quanto solo mediante un atto dell'Unione è possibile aggiornare precedenti atti legislativi che prevedono la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5-*bis* della decisione 1999/468/CE, come modificata dalla decisione 2006/512/CE, alle procedure degli atti delegati o degli atti di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, esprime perplessità in ordine all'indeterminatezza temporale delle deleghe previste dalle due proposte, ribadendo le valutazioni già espresse in passato dalle Commissioni del Senato della Repubblica e richiamate nelle premesse, nonché in ordine alla portata delle deleghe contenute nell'allegato al COM (2016) 799, in quanto sembrano incidere su elementi essenziali degli atti legislativi di base.

Interviene, quindi, il senatore ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, secondo il quale, proprio in considerazione della fondatezza dei rilievi critici espressi dalla relatrice nello schema di risoluzione, che hanno evidenziato non poche incongruenze presenti nei due atti comunitari in titolo, sarebbe opportuno rafforzare il tenore dell'atto di indirizzo in esame, prevedendo, ad esempio, la loro accettazione subordinata all'enucleazione di determinate condizioni.

Anche secondo il senatore MOLINARI *(Misto-Idv)*, predisponendo una proposta di risoluzione sostanzialmente favorevole agli indirizzi della Commissione, si viene, di fatto, ad avallare un potere indiscriminato in

capo a quest'ultima istituzione su una materia assai delicata, rispetto alla quale, peraltro, la 14ª Commissione del Senato ha costantemente espresso delle riserve, in particolare per quanto concerne l'indeterminatezza della delega normativa conferita.

Pertanto, stante la formulazione testè proposta dalla relatrice, non è in grado di poter esprimere il proprio voto favorevole.

In sede di replica, la senatrice GINETTI *(PD)*, relatrice, dichiara di accogliere le osservazioni esposte dai colleghi senatori, integrando, quindi, il proprio testo originario nel senso di rafforzare le criticità in merito al principio di proporzionalità e di riformulare il dispositivo della risoluzione, da favorevole a non ostativo.

Interviene, per ultimo, il senatore SCILIPOTI ISGRÒ *(FI-PdL XVII)*, il quale tiene a preannunciare, comunque, il voto contrario della propria parte politica.

Il PRESIDENTE, quindi, appurata la presenza del numero legale necessario per tale tipo di deliberazione, pone in votazione lo schema di risoluzione presentato dalla relatrice e come integrato nel corso della discussione, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (n. COM (2017) 10 definitivo)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore COCIANCICH *(PD)*, introduce l'atto in titolo, che abroga e sostituisce la direttiva 2002/58/CE, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, al fine di aggiornare la normativa rispetto agli importanti sviluppi tecnologici ed economici intervenuti dopo l'ultima del 2009. I consumatori e le imprese, infatti, al posto dei servizi di comunicazione tradizionali, faranno sempre più uso di nuovi servizi basati su Internet, quali il *voice-over-IP* (come *Skype)*, la messaggistica istantanea (come *WhatsApp)* e i servizi di posta elettronica basati sulla rete (come *Gmail)*, che non sono di norma soggetti all'attuale quadro normativo di riferimento dell'Unione per le comunicazioni elettroniche.

Al termine della sua illustrazione, sottopone all'esame dei commissari uno schema di osservazioni favorevoli, con rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 16 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-

mento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati, e nell'articolo 114 del TFUE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto solo un intervento legislativo europeo è in grado di assicurare un'uniforme protezione dei dati personali in un ambito per sua natura transfrontaliero, nonché le misure necessarie all'instaurazione di un mercato interno europeo delle comunicazioni elettroniche, senza ostacoli e barriere nazionali, per sfruttarne i vantaggi e le economie.

Il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a quanto necessario per ottenere i predetti obiettivi, peraltro lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare misure nazionali in deroga per specifici fini legittimi.

Il relatore, infine, invita la Commissione di merito a tenere conto delle osservazioni espresse dal Garante europeo per la protezione dei dati, nel parere n. 6/2017, del 24 aprile 2017.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'illustrazione svolta e dà la parola al senatore SCILIPOTI ISGRÒ *(FI-PdL XVII)*, il quale dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver verificato l'esistenza del numero legale richiesto, pone in votazione la proposta di osservazioni presentata dal relatore, pubblicata in allegato, che è accolta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,10.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (COM(2016) 798) E (COM(2016) 799)

La Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, le proposte di regolamento che adattano agli articoli 290 e 291 del TFUE, relativi agli atti delegati e agli atti di esecuzione, tre atti giuridici nel settore della giustizia (COM (2016) 798) e 168 atti giuridici in altri settori (COM (2016) 799), nelle parti in cui prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo;

premesso che:

– la decisione 1999/468/CE, come modificata dalla decisione 2006/512/CE, (decisione «procedura di comitato»), aveva istituito, all'articolo 5 bis, la «procedura di regolamentazione con controllo», destinata a permettere l'adozione, da parte della Commissione europea, di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto legislativo. Tali misure, predisposte dalla Commissione europea, erano sottoposte al parere di un «Comitato di regolamentazione con controllo», composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il testo era quindi trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo, i quali esercitavano il loro controllo, con modalità diverse a seconda che le misure proposte dalla Commissione fossero o meno conformi al parere del Comitato, mantenendo la possibilità di bloccarne l'adozione;

– dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il regolamento (UE) n. 182/2011 ha abrogato la decisione del Consiglio n. 1999/468/CE, ad eccezione del predetto articolo 5 bis sulla procedura di regolamentazione con controllo, mantenuto provvisoriamente ai soli fini dei vigenti atti legislativi che ad esso fanno rinvio;

– il regolamento del 2011, pertanto, disciplina unicamente le procedure relative agli atti di esecuzione di cui all'articolo 291 del TFUE, che possono essere previsti allorché si rendano necessarie «condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione». Gli atti di esecuzione, quindi, non integrano la normativa, ma assicurano solo la sua uniforme esecuzione. Agli Stati membri spetta, poi, il controllo preventivo, attraverso un Comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione;

– per quanto riguarda gli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE, essi sono sostanzialmente assimilabili alla fattispecie della «proce-

dura di regolamentazione con controllo» in quanto entrambi sono misure di portata generale, alle quali è precluso intervenire su «elementi essenziali» dell'atto di origine, ed entrambi sono sottoposti, prima della loro adozione, al vaglio di esperti degli Stati membri e al potere di veto del Consiglio e del Parlamento europeo. Per contro, la norma del TFUE appare più stringente poiché stabilisce chiaramente che gli atti legislativi «delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere»;

– le procedure relative agli atti delegati sono state oggetto, nell'aprile 2016, di una Convenzione d'intesa, allegata all'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», anche al fine di arginare le ricorrenti accuse di insufficiente trasparenza del loro processo di formazione. È stata prevista: la partecipazione, all'elaborazione, di esperti delegati dagli Stati membri (articoli 4-7); la possibilità, per Parlamento europeo e Consiglio, di partecipare con i propri esperti (articolo 11); la divulgazione periodica degli elenchi indicativi degli atti delegati previsti (articolo 9). La Convenzione d'intesa stabilisce inoltre che «L'atto di base può autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati per un periodo determinato o indeterminato» (articolo 16) e che nel caso di deleghe a tempo determinato «l'atto di base dovrebbe prevedere in linea di principio il rinnovo automatico e tacito della delega per periodi di identica durata» (articolo 17);

considerato che le Commissioni permanenti del Senato della Repubblica hanno in più occasioni rilevato ed evidenziato, nelle proprie risoluzioni, criticità nell'applicazione pratica del sistema di delega, in particolare per i seguenti aspetti:

1) l'indeterminatezza temporale delle deleghe di potere che vengono conferite alla Commissione europea, ancorché soggette alla possibile opposizione o revoca ad opera dei legislatori dell'Unione (articolo 290, paragrafo 2, del TFUE), che è una caratteristica ricorrente nelle proposte legislative che vengono poi approvate.

A tale riguardo, sin dal 2010 la 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) ha rilevato l'incongruenza di questa impostazione con il disposto letterale del Trattato. Come evidenziato, per esempio, nella risoluzione *Doc.* XVIII, n. 66, della XVI Legislatura: «il conferimento di una delega senza scadenza temporale o non adeguatamente circostanziata configura un vizio di legittimità dell'atto che, oltre ad essere eccepibile con le modalità previste dai Trattati, costituisce un *vulnus* alle prerogative dei Parlamenti nazionali. A questi ultimi spetta infatti, nelle materie di competenza concorrente, vigilare sulla migliore allocazione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri mediante il controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Una delega che trasferisca a tempo indeterminato alla Commissione il potere di legiferare in settori, per quanto non essenziali, oggetto di competenza concorrente, priva altresì a tempo indeterminato i Parlamenti nazionali di parte delle loro prerogative, non potendo essi più svolgere alcuna verifica sull'operato della Commissione e al-

cuna valutazione sull'opportunità di rinnovare i medesimi principi e criteri di delega o di rinnovare la delega stessa».

Nella citata Convenzione d'intesa fra le tre Istituzioni dell'UE sugli atti delegati viene esplicitamente stabilito che «L'atto di base può autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati per un periodo determinato o indeterminato» (articolo 16). Nel caso di deleghe a tempo determinato «l'atto di base dovrebbe prevedere in linea di principio il rinnovo automatico e tacito della delega per periodi di identica durata» (articolo 17). Resta, tuttavia, aperta la questione se un accordo tra le Istituzioni europee possa, ed in quale misura, modificare il dettato del Trattato;

2) la possibile eccessiva portata della delega, che incida sugli elementi essenziali dell'atto legislativo, in contrasto con il dettato dell'articolo 290 del TFUE. Nell'ambito della citata normativa procedurale non sono state stabilite indicazioni su cosa debba intendersi per «elementi essenziali» dell'atto legislativo di delega, ma appare chiaro – in base alle valutazioni svolte dalle Commissioni del Senato – che tra questi possano essere annoverati almeno i seguenti: le definizioni contenute in un atto, in quanto queste individuano il suo stesso ambito di applicazione; l'individuazione di comportamenti che costituiscono illecito, penale o amministrativo; gli obblighi posti a carico di persone fisiche o giuridiche; la previsione di sanzioni di qualsiasi tipo.

L'esercizio di verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, svolto dalle Commissioni del Senato, in relazione alle deleghe di potere conferite alla Commissione europea, si è progressivamente concentrato su questo aspetto, relativo alla portata, considerato che su quello concernente l'indeterminatezza temporale, le Istituzioni europee si sono espresse in modo netto in favore di deleghe di potere prive di scadenza temporale;

considerato in particolare che le proposte COM (2017) 798 e COM (2017) 799:

– sono entrambe strutturate in tre articoli e un allegato. L'articolo 1 stabilisce che gli atti ivi elencati in allegato sono modificati nei termini stabiliti nello stesso allegato. L'articolo 2 contiene una clausola di salvaguardia, che lascia impregiudicate le procedure in corso ai sensi dell'articolo 5-*bis* della decisione 1999/468/CE, nelle quali un Comitato abbia già espresso il proprio parere. L'articolo 3 stabilisce i termini per l'entrata in vigore e ribadisce il regime di diretta applicabilità dei regolamenti dell'Unione;

– gli allegati contengono, pertanto, la normativa di sostanza delle due proposte, riportando l'elenco di tutti gli atti legislativi in vigore che ancora prevedono la procedura di regolamentazione con controllo e di cui propongono la modifica. L'allegato al COM (2016) 798 elenca tre proposte in materia di giustizia, mentre l'Allegato al COM (2016) 799 ne enumera 168 negli altri settori;

– la necessità di procedere mediante due proposte distinte si deve al fatto che i tre atti in materia di giustizia rientrano nella parte III, titolo V, del TFUE, che consente ad alcuni Stati membri di dichiararsi non vin-

colati dai relativi atti legislativi (clausola di *opt-out)*, sulla base dei rispettivi protocolli allegati ai Trattati. Nel caso di specie, il Regno Unito e l'Irlanda hanno optato per la partecipazione, mentre la Danimarca ha optato per non parteciparvi. Per questo motivo, le due proposte devono essere trattate separatamente;

– gli allegati non prevedono la trasformazione automatica della procedura di regolamentazione con controllo nella procedura degli atti delegati poiché, a seconda dei casi, viene proposta alternativamente la procedura degli atti di esecuzione o, ancora, la soppressione *tout court* di ogni potere conferito alla Commissione. In tutti i casi di ricorso all'articolo 290 del TFUE viene comunque proposta una delega a tempo indeterminato;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, concernente la proposta COM (2017) 798,

si esprime in senso non ostativo sulle due proposte COM (2017) 798 e COM (2017) 799, con le seguenti osservazioni:

1) la base giuridica della proposta COM (2017) 798, in materia di giustizia, è correttamente individuata nell'articolo 81, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure volte a sviluppare una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, se necessario al buon funzionamento del mercato interno, attraverso misure relative, tra l'altro, a: riconoscimento reciproco di decisioni giudiziarie e extragiudiziali e loro esecuzione; notificazione e comunicazione di atti giudiziari e extragiudiziali; accesso effettivo alla giustizia; eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili;

2) la base giuridica della proposta COM (2017) 799, è correttamente individuata nelle distinte basi giuridiche dei singoli atti elencati nell'allegato, che prevedono il ricorso alla procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure in materia di: cooperazione doganale (articolo 33 del TFUE); organizzazione comune dei mercati agricoli (articolo 43, paragrafo 2); accesso ed esercizio di attività autonome (articolo 53, paragrafo 1); servizi (articolo 62); libera circolazione dei capitali (articolo 64, paragrafo 2); trasporti (articolo 91), compresa la navigazione marittima e aerea (articolo 100, paragrafo 2); ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri (articolo 114); alcuni aspetti della politica sociale (prescrizioni minime applicabili progressivamente, articolo 153, paragrafo 2, lettera *b)*; organi e sostanze di origine umana e misure nei settori veterinario e fitosanitario (articolo 168, paragrafo 4, lettere *a)* e *b)*; reti transeuropee (articolo 172); ambiente (articolo 192, paragrafo 1); politica commerciale comune (articolo 207); quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario (articolo 214, paragrafo 3); elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione (articolo 338, paragrafo 1);

3) le proposte rispettano il principio di sussidiarietà, in quanto solo mediante un atto dell'Unione è possibile aggiornare precedenti atti legisla-

tivi che prevedono la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5-*bis* della decisione 1999/468/CE, come modificata dalla decisione 2006/512/CE, alle procedure degli atti delegati o degli atti di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE;

4) per quanto riguarda il principio di proporzionalità, si evidenziano forti criticità in ordine all'indeterminatezza temporale delle deleghe previste dalle due proposte, ribadendo le valutazioni già espresse in passato dalle Commissioni del Senato della Repubblica e richiamate nelle premesse;

5) ancora in relazione al rispetto del principio di proporzionalità, si evidenziano forti criticità in ordine alla portata delle deleghe contenute nell'allegato al COM(2016) 799, in quanto sembrano incidere su elementi essenziali degli atti legislativi di base e in particolare:

– sulle definizioni contenute in alcuni atti, tra cui: – la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (proposta n. 43); – il regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 aprile 2007 sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS, proposta n. 66); – il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere (proposta n. 67); – il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (proposta n. 68); – il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (proposta n. 69); – regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (proposta n. 74); – il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici (proposta n. 99);

– sull'ambito di applicazione di alcuni atti legislativi, tra cui la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (proposta n. 80);

– prevedendo un'autorizzazione alla Commissione europea a legiferare in materia di sanzioni, contenuta in alcuni atti, tra cui il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (proposta n. 131).

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO (COM (2017) 10) definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta abroga e sostituisce la direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, al fine di aggiornare la normativa rispetto agli importanti sviluppi tecnologici ed economici intervenuti dopo l'ultima del 2009. I consumatori e le imprese, infatti, al posto dei servizi di comunicazione tradizionali, fanno sempre più uso di nuovi servizi basati su Internet, quali il *voice-over-IP* (come *Skype)*, la messaggistica istantanea (come *WhatsApp)* e i servizi di posta elettronica basati sulla rete (come *Gmail)*, che non sono di norma soggetti all'attuale quadro normativo di riferimento dell'Unione per le comunicazioni elettroniche;

ricordato che la Strategia per il mercato unico digitale, che mira ad accrescere la fiducia nei servizi digitali nonché la sicurezza degli stessi, ha dato luogo alla riforma del quadro di riferimento per la tutela dei dati, in particolare con l'adozione del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679) e annunciando il riesame della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, onde fornire un elevato livello di tutela della vita privata per gli utenti dei servizi di comunicazione elettronica e condizioni di parità per tutti gli operatori del mercato;

rilevato che la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), svolta sulla direttiva 2002/58/CE, in linea con quanto disposto dalla comunicazione «Legiferare meglio», ha concluso che gli obiettivi della direttiva restano pertinenti, mentre alcune disposizioni hanno creato oneri inutili per le imprese e i consumatori. A titolo di esempio, la norma sul consenso all'uso dei marcatori («*cookie* di tracciatura»), intesa a tutelare la riservatezza delle apparecchiature terminali, peraltro spesso non pienamente compresa dagli utenti finali, può essere eccessiva, poiché riguarda anche pratiche non lesive della vita privata, ma è al contempo anche limitata in quanto non disciplina altre tecniche di tracciamento come per esempio le impronte digitali per accedere al dispositivo;

considerato, in particolare, che:

– la proposta amplia il campo di applicazione della normativa sulla riservatezza, riferendosi non più ai soli dati personali, ma a tutti i dati

delle comunicazioni elettroniche (i contenuti e «metadati» relativi alla comunicazione e alla localizzazione), nonché alle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali;

– l'articolo 6 disciplina il trattamento, a determinate condizioni, dei dati, dei metadati e dei contenuti, mentre l'articolo 7 stabilisce che questi siano resi anonimi o cancellati dopo che i destinatari abbiano ricevuto i contenuti della comunicazione, a meno che la conservazione non sia necessaria, poiché legata alla fatturazione o a motivi di sicurezza. Gli Stati membri rimangono comunque liberi di mantenere o creare quadri di riferimento nazionali in materia di conservazione dei dati per i motivi specifici elencati all'articolo 23 del regolamento generale sui dati personali;

– l'articolo 8 introduce il divieto dell'uso delle informazioni operative contenute nei dispositivi terminali, comprese le informazioni relative ai programmi o componenti, cosiddetti marcatori o *cookies,* salvo se l'utente ha dato il consenso o se necessario al servizio richiesto. Il consenso è comunque non necessario per i *cookie* non intrusivi, vale a dire quelli necessari a garantire funzionalità a beneficio dell'utente e quelli che misurano il numero di utenti della rete, purché la misurazione sia effettuata dal fornitore del servizio richiesto. Inoltre, per la raccolta di informazioni emesse dal dispositivo per consentirne la connessione alla rete, utilizzate per esempio per misurare l'afflusso in zone commerciali o per monitorare il traffico sulle strade, è sufficiente un avviso chiaro e visibile di tale raccolta;

– l'articolo 9 prevede che il consenso di cui all'articolo 8 possa essere espresso in via generale attraverso le impostazioni dell'applicazione che consente l'accesso a internet *(browser).* A tal fine, l'articolo 10 prevede che, entro il 25 agosto 2018, tutte le applicazioni di accesso a internet, anche quelle già installate, debbano offrire l'opzione che consenta di impedire a terzi di conservare informazioni sull'apparecchiatura terminale o di usare informazioni ivi già conservate;

– il Capo III aggiorna le disposizioni sui diritti degli utenti finali al controllo sull'invio e la ricezione di comunicazioni elettroniche, a tutela della propria vita privata. In particolare: il diritto degli utenti finali di non mostrare il numero della propria linea chiamante (articolo 12) e le relative limitazioni (articolo 13), nonché l'obbligo imposto ai fornitori di comunicazione di prevedere la possibilità di limitare il ricevimento di chiamate indesiderate (articolo 14). L'articolo 15 introduce l'obbligo del previo consenso degli abbonati, per il loro inserimento negli elenchi pubblici, mentre gli articoli 16 e 17 aggiornano le norme inerenti le condizioni alle quali possono essere effettuate comunicazioni commerciali non richieste, prevedendo l'obbligo di presentarsi con un numero al quale poter essere ricontattati o un prefisso da cui sia chiaro che si tratta di chiamata a fini commerciali. Gli Stati membri restano liberi di stabilire per legge il divieto di tali chiamate ad utenti che abbiano espresso la loro obiezione a riceverle (la cosiddetta *do-not-call-list*);

– il capo IV aggiorna le disposizioni sul ruolo delle autorità nazionali di controllo, identificandole con le autorità previste dal regolamento

(UE) 2016/679. Analogamente, prevede la competenza del Comitato europeo per la protezione dei dati, istituito con il predetto regolamento generale sulla protezione dei dati, in caso di questioni transfrontaliere;

– il capo V aggiorna le disposizioni sui rimedi giurisdizionali a disposizione degli utenti finali (articoli 21 e 22) e introduce disposizioni sanzionatorie più dettagliate, per determinate norme previste dal regolamento, indicando parametri massimi di sanzioni amministrative pecuniarie (articoli 23 e 24);

– il capo VI disciplina l'adozione degli atti delegati e di esecuzione, ai sensi degli articoli 290 e 291 del TFUE;

– infine, il capo VII contiene le disposizioni finali del regolamento;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

valutato il parere del Garante europeo per la protezione dei dati, n. 6/2017, del 24 aprile 2017, che esprime considerazioni positive con osservazioni, sulla proposta di regolamento sulla *privacy* elettronica,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 16 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati, e nell'articolo 114 del TFUE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto solo un intervento legislativo europeo è in grado di assicurare un'uniforme protezione dei dati personali in un ambito per sua natura transfrontaliero, nonché le misure necessarie all'instaurazione di un mercato interno europeo delle comunicazioni elettroniche, senza ostacoli e barriere nazionali, per sfruttarne i vantaggi e le economie;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a quanto necessario per ottenere i predetti obiettivi, peraltro lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare misure nazionali in deroga per specifici fini legittimi;

si invita la Commissione di merito a tenere conto delle osservazioni espresse dal Garante europeo per la protezione dei dati, nel parere n. 6/2017, del 24 aprile 2017, e in particolare dei seguenti rilievi:

– in riferimento alle definizioni dei termini utilizzati nell'articolato, la proposta rinvia a quelle del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679). Tuttavia, le definizioni formulate a fini di regolamentazione economica possono non essere adeguate alle finalità di tutela di diritti fondamentali. In questo senso, per esempio, la definizione di «utente finale» dovrebbe essere delineata in modo più adatto

agli scopi della proposta di regolamento, soprattutto in relazione all'individuazione della persona che, nei diversi casi previsti, dovrebbe esprimere il consenso all'utilizzo dei propri dati e metadati. In particolare, a differenza della definizione stabilita nel regolamento generale, l'utente finale dovrebbe essere definito come persona fisica, che utilizza un servizio di comunicazione elettronica e che non necessariamente deve essere la persona che ha sottoscritto l'abbonamento a tale servizio;

– l'articolo 5 sull'obbligo di riservatezza dei dati delle comunicazioni elettroniche dovrebbe essere esplicitamente esteso anche ai dati conservati su «*cloud*»;

– la proposta dovrebbe, inoltre, stabilire chiaramente che il consenso espresso all'utilizzo dei dati da parte del fornitore del servizio non può in nessun caso essere ritenuto valido anche per l'utilizzo di tali dati da parte di terzi;

– altrettanto chiaramente dovrebbe essere stabilito il divieto dei cosiddetti «*tracking walls*», ovvero del diniego di accesso ad un servizio o sito internet per il solo fatto di non dare il consenso all'uso dei *cookies* (marcatori), i quali non sono necessari all'erogazione del servizio stesso. In tali casi, infatti, il consenso non può essere considerato come conferito «liberamente» ai sensi dell'articolo 9 della proposta, che rimanda alla definizione data dal regolamento generale sulla protezione dei dati. Per converso, dovrebbe altresì essere considerato non sufficientemente libero e informato il consenso espresso tacitamente attraverso la mera continuazione nella fruizione al servizio o sito internet;

– al fine di tenere conto di tutte le tecniche di tracciamento, comprese quelle «passive» dell'Internet delle cose *(Internet of Things – IoT)*, ovvero di trasmissione automatica dei dati rilevati da dispositivi come rilevatori sportivi, di parametri fisici, *smart* TV, o auto intelligenti, verso altri dispositivi, senza intervento del proprietario (o anche senza che ne sia consapevole), sarebbe opportuno, all'articolo 8, paragrafo 1, riferirsi a tutte le informazioni «che possono essere ottenute» da un dispositivo e non solo a quelle in esso «già conservate».

Plenaria

262ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE comunica che, il 5 e 6 maggio 2017, si svolgerà in Sicilia un sopralluogo di una delegazione della COSAC (Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari), organizzato su impulso dell'Italia, al fine di accrescere la consapevolezza dei parlamentari degli Stati membri dell'Unione sui problemi dei migranti nel nostro Paese e di esprimere una più consapevole attenzione e solidarietà.

Una gestione ordinata del fenomeno migratorio è un tema cruciale per il nostro continente, che si trova ad affrontare flussi consistenti di migranti, un gran parte dei quali richiedenti protezione internazionale.

In tale contesto, l'Italia si trova ad essere, insieme alla Grecia, uno Stato particolarmente esposto a tale fenomeno, soprattutto in considerazione delle rotte seguite dai migranti nel Mediterraneo centrale, in connessione con le ancora persistenti fragilità della Libia.

La risposta che va data non può che essere di respiro europeo e l'Unione europea, con i suoi Stati membri, deve trovarsi pronta ad agire con azioni concrete. In primo luogo, rispettando le decisioni che sono assunte dagli organi dell'Unione per la ricollocazione dei soggetti richiedenti protezione internazionale.

L'evento in Sicilia, realizzato grazie anche all'iniziativa del senatore Mauro e alla collaborazione della presidenza maltese della COSAC, è articolato in due momenti principali.

Nel pomeriggio del 5 maggio, la delegazione incontrerà esponenti istituzionali e della società civile presso la Prefettura di Ragusa, ivi inclusi i rappresentanti delle principali organizzazioni non governative operanti sul territorio.

Nella mattinata del 6 maggio, si svolgerà la visita dell'*Hotspot* di Pozzallo, che costituisce uno dei «punti di crisi» esistenti in Italia per far fronte al meglio all'aumento dei migranti irregolari alle frontiere esterne dell'Unione, in linea con l'Agenda europea sulla migrazione del maggio 2015.

Oltre a numerosi senatori e deputati, parteciperanno rappresentanti dei parlamenti di molti Stati membri dell'Unione, alcuni parlamentari europei, nonché i presidenti di alcune Assemblee legislative regionali.

L'auspicio è che, grazie a questa importante iniziativa, vi sia una ulteriore presa di coscienza collettiva del fenomeno delle migrazioni e della sua drammatica attualità.

La Commissione prende atto.

SULL'INVITO RICEVUTO DALLA REGIONE DELLA CATALOGNA

Il senatore ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* comunica di aver ricevuto un invito a partecipare ad un evento organizzato dalla Regione della Catalogna. In considerazione del fatto che altri senatori hanno ricevuto un analogo invito, ritiene opportuno adottare un comportamento uniforme nell'accogliere o declinare l'invito.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che la Regione della Catalogna sta tentando da tempo di coinvolgere alcuni parlamentari italiani per legittimarsi come entità autonoma dal Regno di Spagna, non ritiene opportuno accogliere l'invito, anche in considerazione delle decisioni assunte dalla Corte costituzionale spagnola, che ha ritenuto illegale ogni ipotesi di distacco della Catalogna dal Regno di Spagna. Si attiverà altresì affinché vi sia coerenza nella posizione assunta dai parlamentari invitati.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,20.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 3 maggio 2017

Plenaria
114ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Carlo Stasolla e Marco Zanne, dell'Associazione 21 luglio.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Carlo Stasolla e Marco Zanne, dell'Associazione 21 luglio, sul Rapporto annuale 2016 dell'associazione relativo alla condizione di rom e sinti in emergenza abitativa in Italia

Il presidente MANCONI introduce l'audizione ricordando la costante e proficua collaborazione dell'Associazione 21 luglio con la Commissione in questi anni, sottolineando l'importanza dell'attività di tutela dell'asso-

ciazione nei confronti delle comunità rom e sinte presenti in Italia attraverso ricerche, documentazione, campagne informative, sostegno legale e progetti per l'infanzia.

Carlo STASOLLA, presidente dell'Associazione 21 luglio, ricorda che, come rimarcato da vari enti di monitoraggio internazionale, l'Italia anche nel 2016 ha perseverato con la «politica dei campi», mentre l'attuazione della Strategia Nazionale d'Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti ha continuato a soffrire di pesanti ritardi non traducendosi in un concreto miglioramento delle condizioni di vita delle comunità rom e sinte residenti nel nostro paese. È questo il risultato emerso dalle ricerche e dal lavoro di monitoraggio effettuato da Associazione 21 luglio per l'elaborazione del nuovo Rapporto Annuale sulla condizione di rom e sinti in emergenza abitativa in Italia, presentato in Senato in occasione della Giornata Internazionale dei Rom e dei Sinti l'8 aprile scorso.

Marco ZANNE, ricercatore dell'Associazione 21 luglio, nell'illustrare il contenuto del Rapporto, non esistono dati certi sulla composizione etnica della popolazione rom e i numeri sulle presenze complessive corrispondono prevalentemente a stime che si attengono all'interno di una forbice molto ampia compresa tra le 120.000 e le 180.000 unità. Secondo la mappatura resa pubblica per la prima volta da Associazione 21 luglio sono 28.000 i rom in emergenza abitativa in Italia – circa lo 0,05 per cento della popolazione italiana – distribuiti tra baraccopoli istituzionali, centri di raccolta per soli rom e insediamenti informali. Le baraccopoli istituzionali, insediamenti monoetnici totalmente gestiti dalle autorità pubbliche, sono 149 in totale e si distribuiscono su 88 comuni dal Nord al Sud del Paese.

Ben 18.000 sono le persone di origine rom che vivono in questi insediamenti e, tra queste, il 37 per cento possiede la cittadinanza italiana. Negli insediamenti informali è stata stimata la presenza di circa 10.000 unità, per il 90 per cento di nazionalità rumena mentre i centri di raccolta per soli rom attualmente attivi sono 3, due al Nord e uno al Sud. Le condizioni di vita dei rom che vivono in questi insediamenti sono nettamente al di sotto degli standard igienico-sanitari, l'aspettativa di vita tra queste persone è di 10 anni inferiore rispetto alla media della popolazione italiana e il 55 per cento ha meno di 18 anni. Negli insediamenti informali e nei micro insediamenti il 92 per cento dei residenti sono di cittadinanza rumena. Nel 2016 i principali insediamenti informali sono stati registrati in Campania mentre la città di Roma vanta il più altro numero di insediamenti gestiti e realizzati dalle istituzioni. La questione dell'alloggio è l'ambito della Strategia che ha registrato i risultati più scarsi e nel corso del 2016 tre enti internazionali di monitoraggio dei diritti umani hanno diffuso le loro raccomandazioni sull'Italia: il Comitato consultivo della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (ACFCNM), la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) e il Comitato sull'eliminazione della discriminazione razziale (CERD). Nonostante la preoccupazione espressa dagli organi inter-

nazionali nulla è cambiato e in Italia continuano ad essere perpetrate politiche discriminatorie nei confronti delle popolazioni rom e sinte soprattutto in materia alloggiativa. Proprio nei giorni scorsi a Napoli, in via del Riposo, è stato aperto un nuovo «campo» monoetnico destinato all'accoglienza di 27 famiglie di origine rom provenienti dallo sgombero di Gianturco. Tale soluzione abitativa si presenta come nettamente al di sotto degli standard internazionali e ha richiesto la spesa di una cifra superiore al mezzo milione di euro. Nel 2016 si è inoltre concretizzato il rischio che il «superamento dei campi» intraprendesse derive lesive dei diritti umani tramutandosi di fatto in sgomberi forzati: è accaduto a Milano con l'insediamento di via Idro, a Roma con la chiusura dei centri di raccolta rom di via Salaria e Via Amarilli e a Giugliano con gli abitanti dell'insediamento informale di Masseria del Pozzo. Secondo il costante monitoraggio effettuato da Associazione 21 luglio sono stati 250 gli sgomberi forzati nel corso dell'anno passato, tutti numeri a cifra tonda: 100 al Nord, 90 al Centro e 60 al Sud.

Riguardo gli episodi di antiziganismo e discriminazione, i dati e le ricerche dell'Osservatorio nazionale 21 luglio riportano l'immagine di un'Italia ancora fortemente permeata da stereotipi e pregiudizi, il più delle volte motivati da una scarsa conoscenza delle comunità rom e sinte e da un generale clima di ostilità. Nel corso del 2016 sono stati infatti registrati 175 episodi di discorsi d'odio nei confronti di rom e sinti – corrispondenti a una media giornaliera di 0,48 – di cui 57 (pari al 32,6 per cento) di una certa gravità. Dato incoraggiante è però il netto calo rispetto all'anno precedente, il 2015, durante il quale ne erano stati riportati ben 265.

Il Rapporto Annuale 2016 dedica un *focus* alla città di Roma, che mantiene il primato per il maggior numero di baraccopoli istituzionali in Italia con 7 insediamenti abitati da 3.772 rom e sinti in emergenza abitativa, cui vanno aggiunti 11 «campi» definiti «tollerati» dalle istituzioni locali. Un numero stimato tra le 2.200 e le 2.500 unità è presente negli insediamenti informali della città. Drammatica risulta essere la condizione di vita dei circa 2.000 minori presenti nelle aree per soli rom presenti nella Capitale.

Il presidente MANCONI chiede se sia nota la percentuale dei rom italiani rispetto al totale e se, anche con riferimento non solo al 2016, vi sia una *best practice* di cui valga la pena di fare menzione.

Il senatore LO GIUDICE *(PD)* chiede delucidazioni in ordine alla metodologia utilizzata per la raccolta dati che si riferisce ai discorsi d'odio. Chiede inoltre per quale motivo sia stata adottata la denominazione «baraccopoli», per gli insediamenti rom. Da ultimo domanda se persista nelle comunità rom un atteggiamento culturale orientato alla permanenza nei campi, soprattutto alla luce della presenza di nuove generazioni.

Il senatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* chiede anch'egli lumi in ordine alle metodologie impiegate per la raccolta dati. Chiede inoltre se la raccolta dati svolta meritoriamente dall'Associa-

zione 21 luglio consenta una interlocuzione costruttiva con le Istituzioni se non addirittura con l'Esecutivo. Da ultimo chiede chi finanzia la costruzione dei campi.

Carlo STASOLLA rileva che non è possibile determinare con esattezza la percentuale di italiani rispetto al totale di rom presenti nel paese, ma si possa intuitivamente affermare che supera la metà. Quanto alla questione delle *best practices* l'Associazione 21 luglio ha individuato più che altro «tentativi» che possono essere valutati positivamente. In questo quadro va in particolare ricordato quanto è avvenuto nelle città di Messina, Bologna, Torino, Cagliari, Alghero. L'Associazione 21 luglio sta elaborando un manuale per amministratori locali nel quale più che indicare cosa andrebbe fatto viene specificato che cosa non va fatto rispetto agli insediamenti rom, per evitare i tanti errori che vengono compiuti. L'espressione baraccopoli sconta le numerose diciture impropriamente impiegate in particolare da parte dei Comuni, che usano locuzioni eufemistiche: ne sono state contate ben ventuno. Rispetto a questo si è fatto riferimento alle espressioni utilizzate dal programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani UN-HABITAT. La dicitura di «baraccopoli» ha un impatto positivo sui meccanismi psicologici di empatia con chi vive in quella condizione, come è stato possibile concretamente riscontrare. La raccolta di dati rispetto ai discorsi d'odio viene effettuata da quattro-cinque anni quotidianamente su 126 testate giornalistiche e le espressioni utilizzate vengono sottoposte alla valutazione dell'area legale dell'associazione. Per quanto riguarda la finalità della realizzazione del Rapporto – che trova un corrispettivo in analoghi lavori realizzati dall'Istat e dall'UNAR – esso mira a rappresentare uno strumento utile di valutazione e analisi.

La senatrice Elena FERRARA *(PD)* chiede maggiori informazioni in ordine al campo di via del Riposo a Napoli.

Carlo STASOLLA precisa che l'11 agosto 2016 il Comune di Napoli ha deliberato la costruzione di un nuovo insediamento per circa 170 rom in via del Riposo, nei pressi del cimitero di Poggioreale, allocando a questo scopo circa ' 550.000. il nuovo insediamento era destinato ad ospitare la comunità rom sotto sgombero da via Brecce di Sant'Erasmo. Quanto al tema del finanziamento, esso proviene prevalentemente dalle amministrazioni comunali, ma non mancano esempi di finanziamenti da parte dell'Unione europea o del Ministero dell'interno.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare Carlo Stasolla, Marco Zanne e i senatori presenti al dibattito, dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 3 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Interviene, per il Ministero dello sviluppo economico, il sottosegretario di Stato, Antonello GIACOMELLI e l'addetta alla comunicazione, Raffaella CASCIOLI.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web*-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Alberto AIROLA *(M5S)*, la senatrice Anna Maria BERNINI *(FI-PdL XVII)*, il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO *(PD)*, i senatori Lello CIAMPOLILLO *(M5S)*, Salvatore MARGIOTTA *(PD)*, la deputata Mirella LUIZZI *(M5S)* e Roberto FICO, *presidente*.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Intervengono, per formulare ulteriori richieste di chiarimento, il senatore Alberto AIROLA *(M5S)*, il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO *(PD)*, la senatrice Anna Maria BERNINI *(FI-PdL XVII)* e Roberto FICO, *presidente*.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, replica agli ulteriori quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Giacomelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 16,00 alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 3 maggio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,45.

Audizione del Capo della Polizia, Franco Gabrielli
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Capo della Polizia, Franco Gabrielli, dedicata al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle tifoserie dei club calcistici professionistici.

Franco GABRIELLI, *Capo della Polizia,* svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Marco DI LELLO *(PD)*, Davide MATTIELLO *(PD)* e

Riccardo NUTI *(Misto)* e il senatore Stefano ESPOSITO *(PD)*, ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Prefetto Gabrielli per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 3 maggio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione del Contrammiraglio Nicola Carlone, Capo del III Reparto Piani e Operazioni del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera
(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Il contrammiraglio Nicola CARLONE, *Capo del III Reparto Piani e Operazioni del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, interviene, a più riprese, per precisazioni e richieste di chiarimento, alle quali risponde, a più riprese, il contrammiraglio Nicola CARLONE, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Luca FRUSONE *(M5S)* e Massimo ARTINI *(Misto-AL-P)* ed il

senatore Paolo ARRIGONI *(LNA)*, alle quali risponde il contrammiraglio Nicola CARLONE.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole. Seguito dell'esame del documento conclusivo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 3 maggio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 8,45.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,45.

DECLASSIFICAZIONE E TRASMISSIONE DI ATTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sulla desecretazione della parte segreta dell'audizione di Daniele Fortini, presidente del consiglio di amministrazione di AMA spa pro tempore, svoltasi lo scorso 2 agosto 2016.

Prima di decidere, ritiene opportuno ricostruire brevemente i passaggi che hanno preceduto la seduta odierna.

Il giorno 2 agosto 2016 ha avuto luogo l'audizione del suddetto Daniele Fortini, il quale ha chiesto, e la Commissione ha acconsentito, di secretarne una parte.

Lo scorso 15 dicembre 2016 l'avvocato difensore del dottor Fortini, Daniele Cutolo, aveva richiesto, a fini processuali nell'ambito di una azione giudiziaria promossa nei confronti dello stesso Fortini, di poter disporre della parte secretata dell'audizione.

Pochi giorni più tardi, il 19 dicembre 2016, il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, dottor Nicola Maiorano,

aveva richiesto la trasmissione del resoconto integrale della seduta, comprensivo della parte secretata, unitamente all'indicazione dei partecipanti.

La presidenza ha quindi trasmesso il solo resoconto integrale della seduta con il vincolo del mantenimento del regime di segretezza per la parte segreta.

A seguito di queste esigenze era stato contestualmente richiesto al dottor Fortini se persistessero le esigenze di mantenimento del regime di segretezza, trattandosi dell'unico modo possibile per consentire la diffusione del contenuto della parte secretata dell'audizione al di fuori della Commissione.

Non essendo pervenuta risposta da parte del dottor Fortini, il 10 gennaio 2017, l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha esaminato preliminarmente la possibilità di procedere alla desecretazione (che è una competenza della Commissione plenaria), senza poter passare in sede plenaria per l'assunzione della decisione in merito.

Il giorno successivo, l'11 gennaio 2017, il dottor Fortini ha trasmesso una lettera con la quale esprimeva la propria contrarietà alla desecretazione.

Il giorno 28 febbraio 2017, il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, dottor Cesare Parodi, ha inviato una lettera per sapere se, quando e in quali termini il resoconto fosse stato secretato e se lo stesso risultasse ancora tale, precisando in tal caso quando sarebbe stato desecretato.

La richiesta di desecretazione è stata quindi affrontata nel corso delle riunioni dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltesi il 29 marzo e il 19 aprile scorsi, durante le quali si è convenuto che nelle settimane successive la Commissione sarebbe stata formalmente investita della questione.

Pertanto, lo scorso 5 aprile, in vista di questa seduta, la presidenza della Commissione ha inoltrato una ulteriore richiesta al dottor Fortini, invitandolo a valutare la persistenza delle esigenze di segretezza del resoconto in questione.

Successivamente, in data 7 aprile 2017, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha trasmesso un'ulteriore richiesta volta a ricevere, per esigenze istruttorie, l'audizione comprensiva della parte secretata.

Infine, in data 27 aprile 2017, è pervenuta la risposta da parte del dottor Fortini, il quale ha confermato la propria contrarietà alla desecretazione.

Intervengono a più riprese in dichiarazione di voto i deputati Alberto ZOLEZZI *(M5S)*, Stefano VIGNAROLI *(M5S)*, Piergiorgio CARRESCIA *(PD)* e la senatrice Laura PUPPATO *(PD)*.

La Commissione delibera quindi di mantenere segreta la parte secretata del resoconto stenografico dell'audizione di Daniele Fortini, presi-

dente del consiglio di amministrazione di AMA spa *pro tempore*, svoltasi lo scorso 2 agosto 2016, trasmettendo lo stesso alle autorità giudiziarie richiedenti con il vincolo del mantenimento del regime di segretezza.

Alessandro BRATTI, *presidente*, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9, è ripresa alle ore 14,10.

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato di Sogin s.p.a., Marco Enrico Ricotti e Luca Desiata

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato di Sogin s.p.a., Marco Enrico Ricotti e Luca Desiata, accompagnati da Roberto Poppi, direttore acquisti e appalti, Francesco Troiani, direttore sviluppo e innovazione tecnologica, e Romina Quintiliani, responsabile area supporto disattivazioni centrali, che ringrazia della presenza.

Marco Enrico RICOTTI, *presidente di Sogin s.p.a.,* e Luca DESIATA, *amministratore delegato di Sogin s.p.a.,* svolgono relazioni.

Roberto POPPI, *direttore acquisti e appalti di Sogin s.p.a.,* fornisce alcune precisazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO *(PD)*, i deputati Alberto ZOLEZZI *(M5S)*, Filiberto ZARATTI *(SI-SEL-POS)*, Giovanna PALMA *(PD)*, Stefano VIGNAROLI *(M5S)*, nonché Alessandro BRATTI, *presidente.*

Marco Enrico RICOTTI, *presidente di Sogin s.p.a.,* e Luca DESIATA, *amministratore delegato di Sogin s.p.a.,* rispondono ai quesiti posti.

Romina QUINTILIANI, *responsabile area supporto disattivazioni centrali di Sogin s.p.a.,* e Francesco TROIANI, *direttore sviluppo e innovazione tecnologica di Sogin s.p.a.,* forniscono alcune precisazioni.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappre-

sentanti dei gruppi, la missione nelle Marche, prevista dal 18 al 19 maggio 2017, avrà luogo in altra data.

È stato inoltre stabilito che abbia luogo una missione in Puglia dal 23 al 27 maggio 2017, nonché due missioni nel Lazio, rispettivamente il 30 maggio 2017 e il 15 giugno 2017.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 3 maggio 2017

Plenaria
286ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 10,15.

Audizioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione della società AREA S.p.A., in rappresentanza della quale intervengono il professor Alessandro CORTESI, presidente del Consiglio di amministrazione, l'ingegner Alessandro MISTÒ, *chief security manager* e il signor Andrea Franco FORMENTI, fondatore e socio.

Intervengono quindi per svolgere osservazioni ed avanzare alcuni quesiti i senatori CASSON *(Art.1-MDP)*, MARTON *(M5S)* e il presidente Giuseppe ESPOSITO *(Misto-UDC)* e i deputati TOFALO *(M5S)* e VILLECCO CALIPARI *(PD)*, ai quali replicano i soggetti auditi.

Il presidente Giuseppe ESPOSITO *(Misto-UDC)* dichiara quindi conclusa l'audizione.

Si procede quindi all'audizione della società IPS S.p.A., in rappresentanza della quale intervengono il dottor Mauro COLLALTO, amministratore delegato e il dottor Fabio ROMANI, consigliere del Consiglio di amministrazione e direttore commerciale.

Intervengono per svolgere osservazioni ed avanzare alcuni quesiti il presidente Giuseppe ESPOSITO *(Misto-UDC)* e il deputato TOFALO *(M5S)*, ai quali replicano i soggetti auditi.

Il presidente Giuseppe ESPOSITO *(Misto-UDC)* dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,20.

Plenaria

287ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 15,30.

Audizioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione della società SIO S.p.A., in rappresentanza della quale intervengono il dottor Elio CATTANEO, *president & chief executive officer*, il dottor Nevio DEVIDÈ, *managing director* e la dottoressa Cristina GALOPPI, responsabile sviluppo *business.*

Intervengono quindi per svolgere osservazioni ed avanzare alcuni quesiti i senatori CASSON *(Art.1-MDP)* e CRIMI *(M5S)* e il deputato TOFALO *(M5S)*, ai quali replicano i soggetti auditi.

Il presidente Giuseppe ESPOSITO *(Misto-UDC)* dichiara chiusa l'audizione.

Si procede quindi all'audizione della società CYBER INTUITION s.r.l., in rappresentanza della quale intervengono la dottoressa Stefania RANZATO, presidente e amministratore delegato, l'ingegner Nicola MAZZINI e il dottor Fulvio GUATTA.

Intervengono quindi per svolgere osservazioni ed avanzare alcuni quesiti i senatori CASSON *(Art.1-MDP)*, CRIMI *(M5S)* e MARTON *(M5S)* e il presidente Giuseppe ESPOSITO *(Misto-UDC)* e i deputati TOFALO *(M5S)* e VILLECCO CALIPARI *(PD)*, ai quali replicano i soggetti auditi.

La seduta termina alle ore 17,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23

€ 9,60